CCLIV.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 4911

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE FINOCCHIARO-APRILE

INDICE.	Fortunati $Pag. 11439-59$
	Gallini
Commemorazione del deputato Medici e	Grippo
dell'ex deputato Cavalieri Pag. 11412	Guicciardini
Battaglieri	Molina
Calissano, sottosegretario di Stato 11412-14	Muratori,
NICCOLINI PIETRO	Nava Cesare
Presidente	Raineri, ministro
RAVA 11413	Riccio
Comunicazioni del Presidente (Ringrasia-	Salandra
menti)	
Disegni di legge (Presentazione):	Interrogazioni: Accosto dei piroscafi a Golfo Aranci:
Servizio telefonico (Ciuffelli) 11425	De Sera, sottosegretario di Stato 11414
Liste elettorali commerciali (RAINERI) 11425	Sanjust
Liceo musicale di S. Cecilia in Roma (Di-	Abbonamenti ferroviari e interruzione di linee:
scussione)	DE SETA, sottosegretario di Stato 11415-16
Cameroni	Niccolini Pietro
Creoaro, ministro	Funzionari locali (retribuzioni):
Rava, relatore	Buccelli
Industria del petrolio (Seguito della discus-	Calissano, sottosegretario di Stato 11416
sione)	Esami di promozione da tenente a capitano
Casciani, relatore	medico della marina:
Cavagnari	Bergamasco, sottosegretario di Stato 11417-19
Graziadei	Queirolo · · · ·
La V _{IA}	Osservazioni e proposte:
Lucifero	- -
Manfredi Manfredo 11432-38	Lavori parlamentari
Nava Cesare	Relazione (Presentazione):
RAINERI, ministro	Domanda di procedere contro il deputato
Modificazioni alle leggi relative alla tassa	Fraccacreta (Mezzanotte)11414
di registro e bollo (Discussione) 11438	Amministrazione telefonica (Ciuffelli) 11425
Alessio Giulio, relatore	Sospensione della seduta
11440-43-44-45-47-49-52-57-59 Baslini	Verificazione di poteri (Convalidaziane e
Bianchi Emilio	proclamazione)
Cavagnari	Collegio di Voltri (Tassara)
Corniani	Collegio di San Giovanni in Persiceto (Ferri
Cornaggia	Gallagia di Gittà di Gant'A angla (Chiangaiglia) 11460
Cottafavi	Collegio di Città di Sant'Angelo (Chiaraviglio). 11460
DE NICOLA	Votazione segreta (Risultamento):
FACTA, ministro	Stato di previsione dell'entrata per l'eser-
11440-42-44-47-48-49-51-52-54-56-58-60	cizio finanziario 1910-11
Ferraris Maggiorino	Per il mantenimento del liceo musicale di Santa Cecilia in Roma
F _{IAMBERTI}	Sama Ocema in Roma
009	

La seduta comincia alle 14.5.

ROVASENDA, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. L'onorevole Emilio Maraini, ha chiesto un congedo di giorni dieci, per motivi di famiglia.

(È conceduto).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il seguente telegramma:

« Prego l'Eccellenza Vostra di volersi rendere interprete presso l'Assemblea legislativa dei sentimenti di profonda gratitudine della città di Bergamo per il riverente affettuoso ricordo reso alla venerata memoria del compianto ex deputato onorevole Giuseppe Piccinelli, ricordo del quale Bergamo si onora e che l'Eccellenza Vostra con gentile sollecitudine si compiacque comunicarmi. Con ossequio

« Il sindaco: AVV. PREDA ».

Commemorazioni.

PRESIDENTE. Una dolorosa notizia mi è giunta poco fa: quella della morte del nostro collega Francesco Medici; notizia non inattesa, dappoichè una grave infermità lo teneva da qualche tempo lontano da noi, trepidanti sulla sua sorte.

Purtroppo questa infermità riuscì ad abbattere la sua forte fibra, stremata già dal lavoro; perchè il compianto collega era ingegnere valente, ed affidò il suo nome ad opere, che costituiscono il suo monumento imperituro.

Nato ad Asti il 24 aprile 1847, egli fu mandato in questa Assemblea nella XIX legislatura dagli elettori di Oviglio, che gli rinnovarono il mandato nelle successive.

Assiduo ai lavori, si interessò sempre di quel porto di Genova, dal quale traggono principalmente vita i commerci e le industrie nazionali; e caldeggiò la costruzione della linea Ovada-Alessandria.

L'animo suo buono e mite disarmò anche i suoi avversari; onde nella sua regione il rimpianto per la sua perdita è generale. Ed io mando alla sua memoria il nostro

saluto reverente, ed alla sua desolata famiglia l'espressione del più vivo rimpianto. (Vivissime approvazioni).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Battaglieri.

BATTAGLIERI. Nel lutto che grave e improvviso colpisce la nostra Assemblea, mi sia consentito di associarmi con animo sentitamente addolorato alle nobili parole colle quali il nostro illustre Presidente ha evocato in mezzo a noi la memoria del nostro collega onorevole Medici.

Unito a lui da vincoli di antica e cordiale amicizia, anche perchè ho l'onore di rappresentare regioni contigue alle sue, avevo appreso ad apprezzarne vivamente le doti elette della mente e dell'animo che desidero di ricordare dalla solennità della tribuna parlamentare.

Ingegnere nutrito di forti studi volse tutta la sua coltura e tutta la sua attività a vantaggio ed a tutela del pubblico interesse, specialmente a quello delle regioni che con largo consenso gli affidavano e rinnovavano da tempo il mandato di rappresentarle.

Di carattere modesto e d'animo squisitamente gentile era nel suo Collegio circondato della più larga stima, alla quale corrispondevano qui le simpatie e le amicizie personali che ebbe in ogni parte della Camera.

Pur sapendosi minato da un morbo che non doveva perdonargli sapeva vincerlo con l'animo che vince ogni battaglia, e sino a pochi mesi or sono rimase assiduo fra noi, attendendo, con alto sentimento di dovere, ai lavori di questa Camera.

Ho fede pertanto di essere modesto, ma fedele intrerprete dei sentimenti della Camera mandando un reverente saluto di rimpianto alla memoria del collega prematuramente scomparso, e prego la Camera di voler onorare con l'autorità del suo voto la formale proposta mia perchè il nostro illustre Presidente voglia esprimere le condoglianze della Camera alla famiglia dell'onorevole Francesco Medici ed al Collegio di Oviglio che egli rappresentava così degnamente. (Vive approvazioni).

CALISSANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Io non pensavo certamente dieci giorni or sono, quando vidi l'ultima volta il collega Medici, che così repentina potesse essere la sua fine. Non pensavo che a me toccasse di associarmi, in nome del Governo, al lutto dell'Assemblea.

Il compianto adunque, al quale mi as-

socio, pure in nome del Governo, è anche l'espressione della più profonda, costante ed antica amicizia che ebbi per lui.

Posso attestare alla Camera come l'onorevole Medici presentisse davvero, contro le nostre speranze e soprattutto contro le speranze della famiglia, la sua fine. La mia non è una vaga asserzione ma è un fatto: egli congedandosi da me, mi dava incarico di portare il suo saluto a tutti gli amici ed ai colleghi della Camera.

Ora egli si è spento. È morto lasciando numerosa famiglia, ma anche numerose tradizioni di lavore, di onesto lavoro; e non soltanto nella regione piemontese, ma in tutte le regioni d'Italia, dove il nome dei Medici per lungo ordine di anni significò iniziative opportune, iniziative che se potevano anche mirare ad avvantaggiare tutti coloro che a lui davano la loro cooperazione, miravano a dotare le regioni d'Italia, e specialmente quelle che non avevano ancora i benefici della viabilità, di quei mezzi di comunicazione, dei quali erano già dotate le regioni cui l'onorevole Medici apparteneva.

A quest'uomo che fu altrettanto buono quanto semplice e modesto, alla memoria di lui vada, ripeto, il nostro rimpianto. Il Governo si associa con animo veramente commosso alla proposta fatta dall'onorevole Battaglieri e dal nostro illustre Presidente. (Vive approvazioni).

PRESIDENTE. Metto a partito la proposta di esprimere le condoglianze della Camera alla famiglia del compiarto deputato Medici e al comune di Oviglio.

(È approvata all'unanimità).

Dichiaro vacante il collegio di Oviglio. RAVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rava.

RAVA. Mi associo, con animo commosso alle nobili parole pronunziate testè in memoria di un nostro caro collega Medici, il quale con la nobiltà del lavoro ha degnamente continuato le alte tradizioni di un nome ben caro al patriottismo italiano.

Ma avevo chiesto di parlare, signor Presidente, quando fu letto il processo verbale, per ricordare tra coloro ieri onorati in questa Aula il nome di un altro nostro ex-collega testè spento, che fu con noi per ben tre Legislature, Adolfo Cavalieri. Quanti qui sono da lunghi anni lo ricordano con vivo affetto. Fu buono, operoso, benefico e fu molto amato come collega carissimo; egli si dedicò

a opere di beneficenza, e a diffondere l'istruzione nel popolo, ed in momenti di bisogno per la sua terra, fu soldato del dovere, guadagnandosi la medaglia d'oro nella lotta contro il colera.

Credo che la sua memoria non possa essere dimenticata da quanti per lunghi anni gli furono colleghi, e che egli meriti un affettuoso ricordo dalla parola del nostro Presidente e da noi, perchè vivo è il rimpianto che anche qui, come nella sua bella e storica città di Ferrara, sentiamo per lui.

Prego l'onorevole Presidente e la Camera di consentire che sia inviata l'espressione di questo nostro rimpianto ai figli suoi e alla famiglia desolata. (Approvazioni).

NICCOLINI PIETRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICCOLINI PIETRO, L'onorevole Rava ha pronunziato parole nobilissime alle quali mi associo di tutto cuore.

È mancato ai vivi e stamane è stato portato al cimitero in Campo Verano il commendatore Adolfo Cavalieri che rappresentò in Parlamento Ferrara durantre tre legisla-

Non poche parole improvvisate, ma un lungo discorso occorrerebbe per mettere in luce tutte le benemerenze di Adolfo Cavalieri, perchè la sua opera fu così varia, la sua attività così molteplice che i ricordi parlamentari non possono rappresentare che una parte, forse non la maggiore, del suo ingegno, della sua energia, e della sua volontà di fare il bene.

Egli fu particolarmente benemerito dell'istruzione pubblica. Entrato giovanissimo nell'amministrazione del comune di Ferrara, seppe dare tale impulso all'istruzione popolare in quel comune da metterlo, si può dire, all'avanguardia del progresso scolastico.

Ma se la versatilità e la prontezza dell'ingegno lo portavano verso gli studi letterari ed artistici ed all'esercizio del giornalismo, l'immensa bontà del suo cuore gli rese care soprattutto le opere di beneficenza.

L'onorevole Rava ha ricordato l'episodio della lotta anticolerica del 1887; ma tutti coloro che hanno seguito, si può dire, giorno per giorno la vita di Adolfo Cavalieri, sanno bene che fu sempre eguale il suo entusiasmo e la sua generosità ogni qual volta gli si presentava l'occasione di fare un'opera pietosa e di beneficenza.

Nella vita politica egli sostenne lotte memorabili, perchè formidabili furono i suoi avversari: Giovanni Bovio, Stefano Canzio, Matteo Renato Imbriani. Egli li potè vincere perchè fu sempre assolutamente unanime in tutti i suoi concittadini la persuasione della sua rettitudine, della sua abnegazione, del suo grande amore per l'interesse cittadino.

Egli potè così conservare attraverso alle lotte politiche la simpatia di tutti, amici e avversari.

Benchè mancasse da tredici anni dalla nostra Assemblea, ogni qualvolta veniva a Montecitorio, egli vi trovava sempre le antiche accoglienze festose e cordiali. Da qualche tempo ragioni di salute lo avevano obbligato ad esiliarsi anche da Roma ed a vivere sulla costa del mare.

Sono certo che rinnovandosi oggi, per la notizia della sua morte, la sua memoria, tutti gli antichi colleghi proveranno un vivo rimpianto per la perdita di questo cittadino tanto benemerito, per quest'uomo tanto buono. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Ha facolà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

CALISSANO, sottosegrelario di Slato per l'interno. Il Governo si associa alle nobili parole pronunziate dagli onorevoli Rava e Niccolini, in memoria del compianto Adolfo Cavalieri, Nessuno elogio maggiore poteva esser fatto al patriota ed all'uomo politico; inquantochè di lui sièdetto qui, e si era già innanzi accennato, che egli seppe congiungere ad un altissimo sentimento del dovere una grande pietà verso gli umili e verso i derelitti; quel sentimento di grande pietà, che lo trasse a combattere, in giorni difficili, quella lotta anticolerica, a cui accennavano gli onorevoli Rava e Niccolini, ed in considerazione della quale fu appunto onorato della medaglia d'oro dei benemeriti della salute pubblica. Io quindi mi associo in nome del Governo alla proposta tatta dall'onorevole Rava. (Approvazioni).

PRESIDENTE. La Camera intera si associa certamente alle nobili parole pronunziate testè dagli onorevoli Rava e Niccolini, e dall'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno, per ricordare le virtà del nostro antico collega Adolfo Cavalieri, del quale si può descrivere la nobile e simpatica figura, dicendo che fu nello stesso tempo buono, modesto e valoroso: buono con tutti, modesto nella sua vita pubblica e privata, valoroso nelle

lotte contro una delle più grandi calamità, che possano addolorare una nazione.

Camera dei Deputati

Credo di interpretare il pensiero di tutti mandando alla sua memoria un mesto e affettuoso saluto. (Vivissime approvazioni).

Metto a partito la proposta, fatta dall'onorevole Rava, di esprimere il cordoglio dell'Assemblea alla famiglia di Adolfo Cavalieri.

(È approvata all'unanimità).

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Mezzanotte a recarsi alla tribuna per pesentare una relazione.

MEZZANOTTE. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla domanda di autorizzazione di procedere contro l'onorevole Fraccacreta per oltraggio con parole e minaccie.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Sanjust al ministro dei lavori pubblici « per conoscere se saranno rimosse le cause che impediscono l'accosto dei piroscafi a Golfo Aranci con grave incomodo dei viaggiatori ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. L'attracco dei piroscafi, che fanno il servizio tra Civitavecchia e Golfo Aranci, si era reso difficile in seguito alla cocostruzione dei tre piroscafi di Stato Città di Cagliari, Città di Sassari e Caprera, data la loro maggiore ampiezza in rapporto a quella di altri piroscafi della Navigazione Generale.

Per ovviare a questo inconveniente si è provveduto all'impianto di parabordi nonchè alla estrazione di alcuni massi, esistenti nella estremità del molo.

Cosi si è provveduto parzialmente; ma in attesa di provvedimenti più radicali, che potranno aversi coll'attuazione della legge del 1907 per le opere di approdo a Golfo Aranci, la Direzione generale dei servizi idraulici del Ministero, d'accordo colla Direzione generale delle ferrovie, ha frattanto disposto il prolungamento della

banchina del porto di Golfo Aranci, lavoro dell'importo di lire 80,000, che sarà quanto prima appaltato.

PRESIDENTE. L'onorevole Sanjust ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

SANJUST. Non posso dichiararmi sodisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato.

Da quando presentai questa interrogazione è corso gran tempo, perchè io la presentai sul finire dello scorso anno. Allora effettivamente l'attracco non era possibile. Fu ovviato all'inconveniente con quei rimedi di indole provvisoria a cui accennava l'onorevole sottosegretario di Stato. Ma questi rimedi d'indole provvisoria possono ovviare ad un certo numero di mancati approdi, non possono ovviare a tutti: sia perchè il molo, prima base del buon accosto, in questa località, è troppo corto, sia perchè ha la banchina da una sola parte, mentre esiste un progetto per fare la banchina anche dall'altra parte, ossia verso l'esterno, in modo che, con certi venti che oggi impediscono l'attracco, esso possa farsi ugualmente.

Ho detto che non sono completamente sodisfatto, perchè dalla risposta dell'ono-revolo sottosegretario di Stato mi pare che si provveda al solo prolungamento e non anche alla costruzione della seconda banchina, desiderio più volte ripetuto e per il quale si erano avuti affidamenti abbastanza concreti da parte del Ministero dei lavori pubblici.

Io perciò raccomando vivamente all'onorevole sottosegretario di Stato che la questione sia risoluta in tutta la sua ampiezza. Il molo di Golfo Aranci è il vero attuale punto di contatto tra la Sardegna e il continente, tra il servizio marittimo ed il servizio ferroviario interno: dalla sistemazione di questo punto dipendono la regolarità del servizio postale e quella del servizio passeggeri. Già durante la discussione del bilancio dei lavori pubblici parecchi colleghi hanno lungamento esaminato questa questione ed hanno fatto risaltare come dalla possibilità di regolari attracchi a quel molo dipenda tutto il servizio di comunicazione tra la Sardegna ed il continente; per cui insisto vivamente perchè questa sistemazione diventi al più presto un fatto compiuto ed il ser-Vizio sia regolato in modo da sodisfare alle legittime aspirazioni dei sardi.

PRESIDENTE. Segue la interrogazione dell'onorevole Pietro Niccolini al ministro dei lavori pubblici, « per sapere se non riconosca giusto ed equo che a coloro i quali hanno l'abbonamento ferroviario per una linea che rimane interrotta per qualche tempo, vengano concesse speciali facilitazioni per il percorso delle linee che servono provvisoriamente al transito in luogo di quella interrotta ».

L'onorevole sottosegretario di Stato dei lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. L'onorevole Niccolini domanda se a coloro i quali abbiano un biglietto di abbonamento su determinate linee debbano essere rimborsati i mancati viaggi qualora una di queste linee fosse danneggiata.

La mia risposta è semplicissima. Basta ricordare una disposizione delle tariffe la quale stabilisce che nessun rimborso di prezzo od altro diritto a compenso od a cambiamento d'itinerario o proroga della validità spetta all'abbonato per interruzioni di linea, ritardi, impedimenti e fermate di convogli e simili, nè per viaggio in classe inferiore a quella del biglietto per mancanza di posti disponibili.

In base al regolamento non è quindi possibile acconsentire al desiderio manifestato nella interrogazione dell'onorevole Niccolini.

PRESIDENTE. L'onorevole Pietro Niccolini ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto

NICCOLINI PIETRO. Permetta l'ono revole sottosegretario di Stato che io rilevi come il testo della mia interrogazione differisca alquanto da quella enunciazione che egli ne ha fatto, perchè io non ho chiesto il rimborso dei biglietti di abbonamento ferroviari; ma ho chiesto che quando un tronco ferroviario per una causa qualsiasi rimane interrotto per un tempo abbastanza lungo, non già si dia un rimborso, ma, ove sia possibile, si permetta ai viaggiatori di percorrere quella linea che rappresenta l'altra congiunzione più prossima tra le località alle quali si riferisce il biglietto di abbonamento.

Non contesto che l'onorevole sottosegretario di Stato possa oppormi il testo preciso di un articolo del regolamento: io lo conoscevo quell'articolo e perciò non ho fatto una questione di puro diritto, ma di giustizia e di equità.

A me pare che il regolamento, così inteso e così applicato, nella sua forma assoluta, possa portare a quello che con antica frase si dice summum jus summa injuria!

Infatti basti considerare che si nega ai viaggiatori ciò che viene normalmente concesso per le merci, le quali quando una linea è interrotta vengono mandate a destinazione per un'altra. Io non chiedo già l'abrogazione completa di quella disposizione di regolamento, ma una distinzione nel senso che quando l'interruzione si prolunghi oltre un certo numero di giorni, e quando per raggiungere le località indicate nel biglietto di abbonamento vi sia una linea parallela o quasi a quella interrotta, si possa dare il permesso ai viaggiatori di percorrere questa seconda linea approfittando dell'abbonamento che possiedono od al più pagando solo la differenza per il maggiore percorso.

Ritengo che la mia domanda non arrecherebbe nessuna grave spesa all'Amministrazione ferroviaria, la quale ha già incassato il prezzo dell'abbonamento e che in ogni caso non può opporre alcuna difficoltà di forza maggiore avendo essa l'esercizio dell'altra linea che serve al transito; la forza maggiore è unicamente a danno del viaggiatore, che non può più percorrere la linea per cui aveva preso l'abbonamento.

Non domando dunque una modificazione sostanziale del regolamento, ripeto, domando solo una distinzione, e forse basterebbe una interpretazione più equitativa. Senza fare per questa materia complicata disposizioni regolamentari, si dia ai capi-stazione principali alle Direzioni compartimentali della zona la facoltà di provvedere, quando vi sia la facilità e l'equità di provvedere subito.

E questa equità in certi casi è assolutamente evidente.

Io potrei citare casi in cui vi sono due linee si può dire parallele; e l'interruzione di una di esse per la rottura di un ponte, per una frana o per qualche altra disgrazia, non può giustificare il fatto che le Ferrovie si trattengano tutto l'importo degli abbonamenti, e a coloro che l'hanno pagato facciano pagare tutto intero il biglietto sull'altra linea.

Ripeto: il provvedimento può essere facile e sollecito quando venga ammesso che al rigore assoluto e non sempre giusto anzi spesso draconiano delle parole del regolamento si possa derogare dalle autorità ferroviarie locali nei casi di evidente equità e di nessun danno per il servizio ordinario.

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. L'onorevole Niccolini certamente ha frainteso quello che io ho detto perchè ho creduto di riassumere la sua domanda. Ora io mi rimetto completamente alla forma della sua interrogazione e dico che la disposizione delle turiffe accenna esplicitamente a compensi od a cambiamenti d'itinerari. E l'onorevole Niccolini vorrebbe proprio i cambiamenti d'itinerari. Questo in via di diritto. Quanto poi alla raccoman-Dazione che egli fa, io da parte mia non mancherò di richiamare l'attenzione della direzione generale delle ferrovie per studiare delle concessioni speciali nei casi che ha ricordato l'onorevole Niccolini.

LEALI. Bisogna sentire Bianchi! Voci. Purtroppo!

NICCOLINI PIETRO. Sono lieto di poterla ringraziare.

PRESIDENTE. Per l'assenza degli onorevoli interroganti, s'intendono ritirate le seguenti interrogazioni:

Giardini, ai ministri dell'interno e di grazia e giustizia « per sapere come intendano provvedero ai locali delle carceri e della Corte d'assise di Udine in considerazione anche della disdetta avuta dal comune»;

Romussi, al ministro dell'istruzione pubblica, « per conoscere quando intenda pagare ai comuni, ad esempio Corteolona, i contributi del 1909 e del 1910 dovuti per aumento stipendio ai maestri, perchè il ritardo cagiona gravi danni alle immiserito finanze comunali ».

Segue l'interrogazione degli onorevoli Buccelli, Gazzelli, Montù, al ministro dell'interno, « per sapere quali provvedimenti intenda adottare per riconoscere e retribuire ai funzionari degli enti locali il lavoro che giornalmente disimpegnano nell'esclusivo interesse dello Stato; e se non creda opportuno, in vista dell'esiguità finanziaria degli enti da cui dipendono, che lo Stato concorra ad assegnare anche a questi impiegati una ritribuzione più rispondente alle attuali esigenze della vita ed a criteri di giustizia in rapporto alle funzioni che essi sono chiamati a disimpegnare ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

CALISSANO, sottosegretario di Stato per l'interno. L'interrogazione presentata dagli onorevoli Buccelli, Gazzelli e Montù involge una questione gravissima, non soltanto d'indole amministrativa, ma, e specialmente, d'indole finanziaria. Trattasi in sostanza di vedere non soltanto in che modo si possa

provvedere a ciò che è materialmente oggetto dell'interrogazione dell'onorevole Buccelli, ma soprattutto di stabilire se alcuni servizi, nei quali è proponderante l'interesse dello Stato su quello dei comuni, debbano essere assunti in tutto o in parte dallo Stato.

Ora, comprenderanno gli onorevoli interroganti, e specialmente l'onorevole Buccelli, come, messa la questione in questi termini, essa assuma una gravissima importanza; e, ripeto, più che d'indole amministrativa sia d'indole finanziaria. E questione quindi che potrà essere argomento da discutersi in occasione di una riforma per tutto quanto riflette la distinzione dei servizi e delle competenze fra i comuni, le provincie e lo Stato.

Ma l'onorevole Buccelli, di cui conosco l'intendimento nel muovere l'interrogazione, potrà acquietarsi, io spero, alle dichiarazioni che sto per fare, e che sono, se non altro, un richiamo ai ricordi suoi.

Egli sa, come sa la Camera, che nel nuovo testo del regolamento per l'applicazione della legge comunale e provinciale, alcuni dei recenti voti di tutti coloro che attendevano al servizio comunale, furono accolti, e che per altri continua lo studio. Ora io spero che quando i provvedimenti potranno essere definitivamente concretati e noti, l'onorevole Buccelli potrà dichiararsi sodisfatto non delle mie dichiarazioni, non delle mie promesse, ma di quanto sarà stato ottenuto con i provvedimenti medesimi.

PRESIDENTE. L'onorevole Buccelli ha facoltà di dichiarare se sia sodisfotto.

BUCCELLI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato della sua cortese risposta e mi auguro che la questione dei segretari comunali possa dalla Camera risolversi presto col disegno di legge che la Commissione extra-parlamentare sta per presentare- Indubbiamente molto lavoro dei segretari comunali è lavoro statale e quindi credo doveroso da parte del Governo di concorrere con una somma affinche questi poveri segretari comunali possano avere uno stipendio almeno equo ed onesto, per potere andare avanti sia nell'interesse delle loro funzioni amministrative, sia nell'interesse delle funzioni che esercitano per conto dello Stato.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Pescetti, al ministro dei lavori pubblici, « per sapere se con legge speciale si intende provvedere perchè sia compiuto il doppio binario sulla linea centrale Firenze-Roma, la cui mancanza è di vivo

rimprovero ai Governi di un paese che si appresta a festeggiare il 50° della proclamazione della sua unità, ed ancora una volta risulta costituire nocumento gravissimo alla normale circolazione dei treni, tanto che, avvenuta in questi giorni la interruzione della linea littorale adriatica per la caduta di un ponte presso Rimini, si sono avuti ritardi di tre e quattro ore nei treni percorrenti la linea Firenze-Roma».

Non essendo presente l'onorevole Pescetti, questa interrogazione s'intende ritirata.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Queirolo, al ministro della marina, « per sapere come si sono svolti gli esami di promozione da tenente a capitano medico, espletati a Venezia ed ultimamente a Roma, e che diedero risultati sfavorevoli tanto straordinari ed inattesi: e se a rimediare le irregolarità verificatesi nei procedimenti degli esami stessi riconosca la necessità di riformare le Commissioni esaminatrici dei concorsi dei medici della marina ».

L'onorevole sottsegretario di Stato per la marina ha facoltà di rispondere.

BERGAMASCO, sottose gretario di Stato per la marina. A norma di quanto prescrive il regolamento sulla legge di avanzamento per i Corpi della regia marina, le promozioni da tenente a capitano medico si devono fare per esame ed è ammessa la seconda sessione di esame per riparazione.

All'ultimo concorso per esame, avvenuto nel maggio scorso a Venezia, si presentarono 22 tenenti medici. Il risultato della prima prova fu che soltanto sei vennero promossi; ma in agosto venne data la seconda sessione ed in questa furono promossi altri dieci

Il risultato della seconda prova di esame, considerato alla stregua dei punti di merito, è quasi una conferma del risultato della prima, nel senso che la punteggiatura di merito è stata molto modesta.

Le Commissioni esaminatrici furono composte, come di regola dal generale medico, da due colonnelli medici, da un tenente colonnello medico e da un maggiore medico. La prima Commissione comprendeva fra questi suoi membri due liberi docenti, uno dell'Università di Roma, l'altro de l'Università di Torino. La seconda Commissione comprendeva tre ufficiali superiori medici, liberi docenti all'Università di Napoli.

L'onorevole Queirolo rileva l'esito sfavorevole di questi esami e nella sua interrogazione parla di irregolarità. Ora sono

lieto di poter dare all'onorevole Queirolo e alla Camera le più esplicite dichiarazioni in merito alla regolarità assoluta degli esami, per quanto riguarda l'applicazione della legge e dei regolamenti e per tutte le formalità degli esami stessi.

L'onorevole Queirolo domanda anche se, dati questi risultati, non intenda il Ministero di provvedere alla riforma delle Commissioni esaminatrici. Il Ministero crede che il risultato sfavorevole dell'esame debba ascriversi, piuttosto che ad altre cause, alla non sufficiente preparazione degli esaminandi, tenuto conto che i tenenti medici, essendo subito e frequentemente imbarcati, hanno oggi troppo poco tempo per perfezionarsi negli ospedali.

Ad ogni modo io ascolterò volontieri quanto sta per dire l'onorevole Quierolo e mi riservo occorrendo di replicare dopo che egli avrà parlato.

PRESIDENTE. L'onorevole Queirolo ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

QUEIROLO. La mia interrogazione, con la quale chiedevo al ministro della marina qualche notizia sulle irregolarità che si sarebbero verificate nel concorso tenuto, il maggio scorso, a Venezia per la promozione dei tenenti medici a capitani, non si riferiva ad irregolarità nel procedimento, da parte del Governo, per la costituzione della Commissione esaminatrice e per gli altri incombenti relativi, ma ad irregolarità denunciate nell' espletamento del concorso, per parte della Commissione stessa.

La Camera vorrà consentire che in argomento di tanta importanza, che interessa una classe benemerita della nostra marina militare, io spenda qualche parola...

PRESIDENTE. Onorevole Queirolo, però nei limiti dei cinque minuti assegnati alle interrogazion.

QUEIROLO. Starò nei limiti dei cinque minuti, o li oltrepasserò di poco. (Si ride).

PRESIDENTE. Ella non può oltrepassarli nè di poco nè di molto; perchè deve rispettare il diritto degli altri interroganti.

QUEIROLO. Farò tutto il possibile: e quando ella, signor Presidente mi richiamerà, io cesserò di parlare e, se ne sarà il caso, ritornerò sull'argomento in altra sede.

Il risultato degli esami del concorso di Venezia ha costituito un nuovo capitolo veramente doloroso nella storia tormentata di questo corpo della nostra marina: di ventidue tenenti medici presentatisi al concorso per la promozione a capitano, sedici furono riprovati! mentre in otto concorsi precedenti con settanta concorrenti solo quattro furono riprovati.

Si tratta quindi di un fenomeno, del quale occorre rintracciare la causa.

L'onorevole sottosegretario di Stato ha detto come il Governo ritenga che la causa di questo insuccesso straordinario possa essere l'impreparazione degli esaminandi, dato il poco tempo che i tenenti medici hanno a loro disposizione per fare la pratica negli espedali.

Se ciò fosse anche vero, dovrebbe darsene colpa agli ordinamenti errati della marina, nè si dovrebbe far scontare ai medici il difetto della organizzazione sanitaria marittima; occorrerebbe inve e pensare a modificare i regolamenti, e frattanto non arrecare un immeritato danno a chi di questo stato di cose non ha colpa.

Ma ciò non è e non può essere, dal momento che queste condizioni dei tenenti medici perdurano dal 1902, da quando cioè essi furono assunti al servizio di commissari dell'emigrazione; e nei concorsi tenutisi dal 1902 fino a quest'ultimo mai si è verificato il fatto straordinario della riprovazione di sedici su ventidue candidati.

Evidentemente altre ragioni devono avere contribuito a determinare questo risultato: alcuni dei candidati avevano anche ricoperto funzioni di grado superiore, ricevendo elogi dai superiori per il modo come le avevano disimpegnate: qualcuno, anzi, dei riprovati aveva ricevuto elogi da quegli stessi membri della Commissione che poi li riprovarono agli esami di promozione.

Non mi fermo su alcune minori irregolarità denunciate nel concorso: mi limito a rilevare, ad esempio, che mentre le prove scritte dovevano esser fatte solo 24 ore dopo averne dato annunzio, furono tenute quasi per sorpresa, non appena i candidati si presentarono all'ospedale di Venezia. E stato inoltre riferito, ed io ne fui informato, che ad uno dei candidati fu ripresentato il verbale perchè completasse la diagnosi che aveva lasciata incompleta.

Ma passo sopra a queste minori irregolarità: ed accenno invece un po' più estesamente ad un episodio caratteristico che dà la misura dell'anormalità di questo con-

All'esame di clinica chirurgica, che fa parte delle materie del concorso, fu presentato un ammalato affetto da paralisi a un braccio, ch'era stata diversamente interpretata, dai vari membri stessi della Commissione: chi l'aveva ritenuta una simulazione,

chi una paralisi isterica, e chi, forse, una nevrite, se, come pare, fu ordinata una cura di fanghi.

Evidentemente si trattava di una malattia che poteva appartenere a qualsiasi altra clinica meno che a quella chirurgica, per il cui esame era stato presentato il soggetto.

Questo sarebbe di per sè grave difetto nell'esame; ma esso diventa anche maggiore, quando si ricordi che tre membri della Commissione che presiedeva al concorso, avevano esaminato quell'ammalato durante tutto un anno di osservazione all'ospedale di Venezia, e in questo lungo periodo di tempo non erano riusciti ad accordarsi sulla diagnosi della malattia. Ebbene, questo ammalato fu presentato nel concorso di Venezia a giovani medici, che non avevano a loro disposizione che soli 25 minuti per esaminarlo, nei quali dovevano formulare quel giudizio che sul caso non aveva potuto essere dato dai medici superiori dell'ospedale in un anno di osservazione.

Quattro dei cinque tenenti medici al cui esame è stato presentato quest'ammalato per la diagnosi, furono riprovati, avendo fatto diagnosi di nevrite traumatica, diagnosi meritevole di considerazione, quanto le altre

Io chicdo se, per questi fatti così irregolari, il risultato di questo concorso non rappresenti un fenomeno tanto straordinario da meritare tutta la considerazione dell'onorevole ministro della marina per conoscerne la causa, e ripararne le corseguenze dolorose.

E richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro e della Camera su questo fatto anche per le sue conseguenze: all'ultimo concorso per tenenti medici, bandito per ventiquattro posti, si sono presentati soltanto dodici candidati, mentre, per lo innanzi, per sei o sette posti si presentavano sessanta, settanta e fino ottanta concorrenti! I medici italiani si allontanano dalla nostra marina militare!

Evidente mente la sfiducia è penetrata in questo corpo medico, ed ic, per darne la riprova, leggerò brevemente...

PRESIDENTE. La prego di non legger nulla. Ella ha già oltrepassato i limiti assegnati alla interrogazione.

L'argomento è importante; ma ella potrà presentare un'interpellanza, e svolgerla a suo piacere. Venga dunque alla conclusione.

QUEIROLO. ...le amare parole di un medico di marina della riserva, che rivelano tutta la amarezza e tutto lo sconforto di questa nobile classe. Ma in ossequio all'invito cortese del Presidente io vengo alla conclusione

Provveda l'onorevole ministre della marina a sistemare degnamente il Corpo dei medici di marina, a rialzarne l'animo immeritamente depresso.

Sono convinto che un provvedimento sia necessario a fine di prevenire la disorganizzazione morale di questo servizio, inevitabile conseguenza della sfiducia e dello sconforto.

Rrinnovo intanto al Governo l'invito già espresso nel mio discorso sul bilancio della marina, che nelle Commissioni di esami per gli ufficiali medici di marina sia introdotto l'elemento universitario, così come è stato introdotto nelle Commissioni di esami dell'Accademia navale, e negli esami di concorso per la magistratura.

PRESIDÊNTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la marina.

BERGAMASCO, sottosegretario di Stato per la marina. La Camera comprende come io non possa entrare nel campo prettamente tecnico, in cui è entrato l'onorevole interrogante, prima di tutto perchè non credo che questi dettagli tecnici siano molto opportuni in una discussione che ha luogo avanti ad una assemblea politica, e poi perchè mi mancherebbe la competenza per trattare di questa materia: io non posso per questo riguardo che riferirmi alla Commissione esaminatrice, alla quale non manca di certo la competenza tecnica, e che anzi ne ha grandissima.

Vorreisolo pregare l'onorevole Queirolo di fare una considerazione: quando mai abbiamo visto dei candidati rimandati ad un esame non incolpare gli esaminatori e non riversare tutta la colpa anche della loro impreparazione sugli esaminatori?

Potrei citare all'onorevole Queirolo qualche piccolo aneddoto di quegli esami, ricordargli qualche risposta data da taluno degli esaminandi. Ciò mostrerebbe come forse proprio qualcuno di quelli che più si lamentano e che sono andati ad informare l'onorevole Queirolo di tutti quei particolari che ha citato, fosse in modo evidentissimo deficiente nella scienza per la quale doveva dare gli esami.

Ad ogni modo non credo che tutto ciò debba demoralizzare il corpo dei medici della marina.

Ho già dichiarato che questi giovani tenenti medici non hanno ora tempo sufficiente per perfezionarsi negli ospedali. Aggiungo

or che è nostro proposito di curare d'ora innanzi che, ai giovani tenenti medici, sia dato più tempo di perfezionarsi negli ospe-

Nulla meno rispondo all'onorevole Queirolo che esaminerò la sua proposta, quantunque, come ho già rilevato, nella prima Commissione due esaminatori, e nella seconda Commissione tre, fossero liberi docenti di Università.

PRESIDENTE. E così trascorso il tempo assegnato alle interrogazioni.

Discussione del disegno di legge: Per il mantenimento del liceo musicale di Santa Cecili a in Roma.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Per il mantenimento del liceo musicale di Santa Cecilia in Roma.

Se ne dia lettura.

DI ROVASENDA, segretario, legge: (V. Stampato n. 443-c).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cameroni.

CAMERONI. Io non voglio ritardare di qualche minuto la troppo giusta approvazione di questo disegno di legge che, per circostanze parlamentari, estranee alla responsabilità di ciascuno di noi, ha subito qualche ritardo, certamente pregiudizievole per l'istituto a cui beneficio il disegno di legge si rivolge. Parlo unicamente per incitare, ove ve ne fosse bisogno, i colleghi della Camera ad approvare senz'altro questo disegno di legge, ma anche per domandare specialmente all'onorevole ministro della pubblica istruzione una parola di conforto, una promessa di prossima perequazione distributiva a favore degli istituti di arte congeneri al liceo musicale di Santa Cecilia in Roma e specialmente a beneficio del Conservatorio di Milano.

Non è per puerile vanto che io ricordo qui come, per anni, abbia battuto alla Camera questo tasto e come mi sia fatto paladino della riforma dell'istruzione musicale in genere, dell'elevamento in ispecie di uno tra i massimi istituti musicali italiani, del regio Conservatorio musicale di Milano che, non solo per le sue nobili tradizioni, ma per la vicinanza sua col massimo teatro italiano, la Scala, è quello che ha maggiori occasioni di estrinsecare la sua opera in seno all'elemento artistico musicale.

Io sono grato a tutti i ministri precedenti, che, passo per passo, hanno avvicinato alla soluzione il problema delle scuole d'arte, e specialmente al ministro Rava, che aveva predisposto un progetto d'organico apposito per il Conservatorio di Milano. Quel progetto non fu, se è lecita questa parola, accettato dagli interessati, e fu mandato agli archivi, perchè si volle generalizzare la questione, e giustemente si reclamò per tutti gli istituti musicali del Regno quel trattamento che non è soltanto di giustizia ma di umanità a favore del personale giustamente chiamato anche dal ministro Credaro di recente, in risposta ad una specifica interpellanza dell'onorevole Cornaggia, il personale degli abbandonati.

La Nazione italiana deve troppo all'arte musicale, che fu sua consolatrice nelle epoche di schiavitù politica, fu sua incitatrice nei momenti di risurrezione politica, perchè quest'arte debba essere dimenticata a questo modo, perchè debba essere negletto anche quel primordiale sussidio all'istruzione musicale, che è il meno che possa dare un Governo civile, una nazione come l'Italia, a beneficio di un'arte come la musica, che è suo primissimo vanto.

L'onorevole Credaro, nel 15 dicembre 1910, parlando sopra un ordine del giorno presentato dall'onorevole Cornaggia, assicurava che il progetto di riforma dell'organico degli istituti d'arte italiani in genere (perchè io non sono egoista, e gli stessi miglioramenti che domando a favore della prediletta per me tra le arti, la musica, li chiedo anche per le altre arti sorelle, e si tratta qui anche delle accademie di pittura, delle accademie d'arte in genere), assicurava che avrebbe ottenuto dal ministro del tesoro, che ben volentieri vedo qui presente, l'assenso materiale, finanziario, il più importante, per poter portare innanzi al più presto questo progetto di riforma degli Istituti di belle arti.

Ora io non prego, supplico i ministri dell'istruzione e del tesoro a sollecitare quanto è possibile la presentazione di questo disegno di legge, ed a far sì che esso abbia l'attuazione più rapida che possibile sia, perchè non è giusto che questi docenti, che questi insegnanti, che questo personale, addetto alle belle arti, che coltiva questa che è tra le glorie più pure della nazione nostra, sia postergato nel sodisfacimento delle sue necessità più urgenti a tutte le categorie di funzionari, diremo così meno

intellettuali e meno moralmente produttivi degli altri.

Ora io non dubito che la risposta del ministro dell'istruzione e di quello del tesoro, che non credo si sia in questo momento eclissato...

TEDESCO, ministro del tesoro. (Dall'emiciolo). Sono qui per sentirla meglio. (Siride).

CAMERONI. Non per sentirmi ma per rispondermi meglio! ...abbia ad essere diversa da quello che è mio desiderio e desiderio dei legittimi interessati.

Onorevole ministro, io sono ben lieto che la Camera oggi compia un atto doveroso verso l'istituto musicale della capitale d'Italia. Era doveroso che questo atto fosse compiuto prima verso l'istituto musicale della capitale italiana: ma segua poi un atto di giustizia perequatrice verso gli altri istituti, e segua presto, perchè troppo a lungo si è indugiato, e troppe volte io ho dovuto modestamente dalla tribuna parlamentare levare la voce in questo senso. I ricordi del passato mi sono sempre graditi, perchè mi è gradito sempre di combattere per un nobile ideale; ma desidero che questa missione sia finita per me, e questo non può essere se non con l'esaudimento dei desideri da me sempre patrocinati. (Bene!)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

RAVA, relatore. Io ringrazio l'onorevole Cameroni (molto competente, come tutti sanno, nelle cose dell'arte musicale, che è mosso da grande amore) e dà pieno consenso a questo disegno di legge, che la Camera già accolse nel luglio benevolmente e che il Senato ha approvato in decembre e che torna innanzi a noi per una svista, che dirò tipografica. Infatti la Commissione del Senato nel ricomporre un articolo per variar la data di decorrenza della spesa straordinaria di lire 20,000 tralasciò una frase assai significativa: la Camera volle che il Liceo musicale di Santa Cecilia diventasse ente morale autonomo. Con la soppressione di questa frase si toglieva la caratteristica giuridica dello istituto, appunto per un errore di stampa, poichè il dotto relatore del Senato non intese di modificare in tale senso la legge.

Quanto alle considerazioni fatte dall'onorevole Cameroni, debbo ringraziarlo di
avere ricordato che io presentai il disegno
di legge per il conservatorio di Milano, mosso
anche io dallo stesso senso di premura e di
ammirazione per quel mirabile istituto che
nella prima città musicale di Italia tiene
alte le nobilissime tradizioni dell'arte no-

stra. Sventuratamente gli insegnanti degli altri istituti per desiderio del meglio, per volere cioè tutti un aumento nella loro troppo modesta condizione finanziaria, e alcuni di Milano per accrescere ciò che lo Stato dava col mio disegno di legge, incagliarono, con svariate e numerose domande ed obiezioni, la discusione del disegno di legge e rinnovarono l'esempio classico del meglio che è nemico del bene. Il disegno di legge rimase dinanzi alla Camera e cadde col chiudersi della legislatura.

Io avevo cominciato da Milano per passare agli altri conservatori. E lasciai gli studi per una legge sulle scuole d'arte in generale cui il ministro del tesoro non dava l'assenso.

L'onorevole Cameroni ha detto: questo disegno di legge si poteva presentar prima. È vero. Ma egli deve ricordare, come ricorda la Camera, che il Governo concorde, e per opera mia e per quella del mio successore Daneo ed anche per l'onorevole ministro Credaro, desiderava di fare di quest'istituto di Santa Cecilia non una scuola governativa, ma un ente autonomo, non un istituto regio, appunto per dare vita altresì e modo, come accadde a Milano, anche alla iniziativa privata di incoraggiare con mezzi e aiuti proprii un ente che ha propria personalità giuridica e amministra il suo patrimonio senza le pastoie della Corte dei conti.

Ma i professori, credendo di godere maggiori beneficì lo volevano invece far regio e così perdere l'autonomia. Ed era errore.

La Camera sa che a Milano un generoso amatore di musica ha donato una forte somma per formare, presso il Conservatorio, una magnifica sala per concerti, che è riuscita veramente opportuna e grandiosa.

Dopo ciò, poichè tutti oggi siamo d'accordo, mi associo all'onorevole Cameroni nel fare voti perchè l'onorevole ministro Credaro, che so animato da vivissimo desiderio di provvedere ai bisogni delle nostre scuole d'arte, possa ottenere dal suo collega del tesoro, (io dico così perchè non ignara mali) la somma necessaria per questo organico nuovo, che porterà sollievo a molta gente e utilità agli studi vari dell'arte, ben rispondenti al genio italiano.

E poiche mi muove a parlare un vivo amore per queste cose dell'arte, ed amore è res sollicita ploena timoris amor come dice il poeta latino, rinnovo all'amico ministro Credaro, la preghiera (che già feci qui in luglio) per la biblioteca di Santa Cecilia. Questa racchiude un grande tesoro, perchè conserva le più alte e belle prove e tradizioni e cimeli

e manoscritti della musica e della storia della musica in Italia.

Se un incendio scoppiasse in qualcuna di quelle case che le stanno addossate, sarebbe un disastro. E poichè una volta bruciò la biblioteca di Torino, io credo di fare il mio dovere, insistendo per queste difese che forse il ministro potrebbe avere già fatto (ed allora non posso che ringraziarlo in anticipo), e raccomandando perchè si provveda ad isolare e difendere dai pericoli quella biblioteca, che raccoglie, tolto in gran parte dalle altre biblioteche italiane, il maggior tesoro dei libri e dei documenti musicali d'Italia.

E noi abbiamo obbligo di conservare questo tesoro: anche gli amatori e gli studiosi stranieri ci invidiano tanta ricchezza che onora il genio italiano.

Ringrazio dunque i colleghi, se daranno voto sollecito al disegno di legge, che merita piena approvazione. (Bene!)

CREDARO, ministro dell'istruzione pubblica. All'onorevole Cameroni, che con grande competenza ed amore si interessa delle sorti del personale degli Istituti di belle arti, io debbo dichiarare che le promesse fatte qui alla Camera il 14 dicembre furono esattamente mantenute. Infatti il disegno di legge, il quale tiene nella dovuta considerazione il grande Conservatorio di Milano, fu inviato con grande sollecitudine al ministro del tesoro, il quale lo sta esaminando. E l'onorevole Cameroni non deve dedurre da questo ritardo nel presentarlo alla Camera, che ci sia da parte del Governo un desiderio meno che vivo di sodisfare il giusto desiderio suo e degli altri onorevoli colleghi, del personale artistico, e, possiamo dire, anche del paese.

Il disegno di legge conserva ad ogni istituto la propria fisonomia ed è quindi necessario dal punto di vista finanziario un esame che si deve fare istituto per istituto. Da qui il ritardo.

L'onorevole Rava, che ringrazio per la sollecitudine che ha dimostrato nel presensentare alla Camera e la relazione precedente e questa, s'interessa della biblioteca di Santa Cecilia. Quella biblioteca è una cosa preziosa; e quindi il Governo deve dedicare le sue cure non solo a difenderla da eventuali incendi, ma anche a riordinarne il personale: poichè l'onorevole Rava sa che, nelle condizioni in cui essa si trova, non può funzionare efficacemente. Ed anche a questo si dovrà provvedere, da calcoli fatti, con una spesa minima.

Raccomando alla Camera la sollecita approvazione di questo disegno di legge, che è reclamato da un urgente bisogno del glorioso istituto di Santa Cecilia, istituto che onora la capitale e tutta l'Italia. (Benissimo!)

PRESIDENTE. Nen essendovi altri oratori iscritti e nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Passeremo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

È approvata l'annessa convenzione per il mantenimento del liceo musicale di Santa Cecilia in Roma, stipulata in Roma il 17 febbraio 1910 fra il Governo, rappresentato dai ministri della pubblica istruzione e del tesoro, la provincia di Roma, rappresentata dal presidente della deputazione provinciale, il comune di Roma, rappresentato dal sindaco, el'accademia di Santa Cecilia in Roma rappresentata dal suo presidente.

Si dia lettura della convenzione annessa a questo disegno di legge.

DI ROVASENDA, segretario, legge:

Convenzione per il mantenimento del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma.

Fra le loro eccellenze il comm. avvocato Edoardo Daneo, ministro dell'istruzione pubblica ed il comm. prof. Antonio Salandra, ministro del tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato;

ed i signori: conte Alberto Cencelli, presidente della Deputazione provinciale di Roma, in rappresentanza della provincia di Roma;

comm. Ernesto Nathan, sindaco di Roma, in rappresentanza del comune di Roma;

conte Enrico di San Martino e di Valperga, presidente della Reale Accademia di Santa Cecilia in Roma, in rappresentanza dell'Accademia stessa;

i quali hanno dichiarato di intervenire per conto della provincia di Roma, del comune d Roma e della Reale Accademia di Santa Cecilia, giusta la preventiva approvazione data alla seguente convenzione dai rispettivi Consigli provinciale e comunale e dal Consiglio direttivo dell'Accademia di Santa Cecilia, si è convenuto e si conviene quanto appresso:

Art. 1.

Lo Stato, la provincia e il comune di Roma provvedono, come è stabilito negli articoli seguenti, al mantenimento del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma.

Il Liceo sarà eretto in ente morale.

Art. 2.

A decorrere dal 1º gennaio 1910 lo Stato aumenta da lire 52,000 a lire 92,000 l'assegno annuo inscritto nel bilancio passivo del Ministero della pubblica struzione per il mantenimento del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma.

La provincia e il comune di Roma si obbligano da parte loro a concorrere alla spesa di mantenimento del Liceo, inscrivendo nei relativi bilanci, con pari decorrenza dal 1º gennaio 1910, le quote del loro concorso, giusta la presente convenzione, e cioè un contributo annuo di lire quindicimila la provincia e un contributo annuo di lire quarantacinquemila il comune.

Art. 3.

Col complessivo fondo annuale di lire 152.000, costituito dal contributo dello Stato, della provincia e del comune di Roma, come all'articolo precedente, oltrechè con il provento delle tasse scolastiche stabilite dallo statuto del liceo, sarà provveduto:

- a) alla spesa di tutto il personale, sia di ruoto, sia straordinario, del liceo, fermo restando quanto è disposto dal regio decreto 7 luglio 1887, numero 4754 (serie 3ª), che pone lo stipendio del direttore a carico del bilancio dello Stato, e dal regio decreto 26 luglio 1896, n. 360, che approva il ruolo organico della regia scuola di recitazione annessa al liceo;
- b) alla dotazione annua per le spese di materiale occorrente al liceo in una somma adeguata all'importanza dell'istituto;
- c) alla assegnazione di una somma di lire 10,000 a favore della Regia Accademia di Santa Cecilia affinchè essa provveda alla spesa del proprio personale distinto da quello del liceo, e all'adempimento dei fini che essa si propone;
- d) a tutte le altre spese previste dalla presente convenzione o stabilite dallo statuto del liceo.

Art. 4.

La provincia di Roma ha un proprio rappresentante nella Commissione amministrativa del liceo, della quale fanno parte due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione e due del comune di Roma, un rappresentante del Ministero del tesoro, due rappresentanti della Regia Accademia di Santa Cecilia e il direttore dell'Istituto.

Art. 5.

Il sindacato del comune e della provincia di Roma sull'andamento del liceo si esercita per mezzo dei rispettivi rappresentanti della Commissione amministrativa.

Art. 6.

Come corrispettivo del loro contributo al mantenimento del liceo, è riconosciuto alla provincia ed al comune di Roma il diritto di ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche, rispettivamente, per n. 15 e n. 40 alunni poveri appartenenti alla provincia e al comune, che siano stati regolarmente ammessi alle scuole del liceo (escluse quelle di pianoforte) secondo le norme prescritte dal regolamento.

La provincia di Roma avrà inoltre il diritto di conferire a giovani poveri regolarmente ammessi nelle scuole del liceo tre borse di studio di lire 800 ciascuna a carico del bilancio dell'istituto.

Presso il liceo musicale continuerà a funzionare la scuola normale di canto corale istituita per l'istruzione degli insegnanti elementari del comune di Roma.

Art. 7.

Il ruolo organico del personale e lo statuto del liceo sono approvati dal Governo del Re.

Il Governo avrà facoltà di introdurvi, sentita la Commissione amministrativa, quelle successive modificazioni che potranno essere richieste dallo sviluppo dell'istituto e dal progresso degli studì.

Art. 8.

I regolamenti del liceo sono appovati dal Ministero dell'istruzione pubblica.

Sono soggetti all'approvazione del Ministero dell'istruzione le nomine del personale, i bilanci preventivi e i conti consuntivi del liceo, gli storni da un capitolo all'altro del bilancio, e in generale ogni atto eccedente i limiti della ordinaria amministrazione.

Art. 9.

Al liceo è annessa la biblioteca musicale governativa di Santa Cecilia.

Sarà in facoltà della Regia Accademia di conservare la biblioteca accademica ne-

gli stessi locali della biblioteca governativa; ma essa dovrà formare una sezione a parte, pur essendone affidato il funzionamento agli stessi impiegati.

Art. 10.

La Regia scuola di recitazione annessa al liceo musicale di Santa Cecilia, con regio decreto 26 luglio 1896, n. 360, è considerata come una sezione del liceo stesso.

Art. 11.

La Regia accademia e il liceo hanno sede, con ingressi distinti, nella parte che occupano presentemente dell'edificio demaniale dell'ex convento delle Orsoline, e che sarà determinata con apposito verbale di consegna.

L'uso della grande sala sarà regolato da accordi fra la Presidenza della regia accademia di Santa Cecilia e la Commissione amministrativa del liceo, tenendo conto ch'essa dovrà servire principalmente per le esercitazioni, i saggi, le premiazioni, ecc., del liceo, ed anche per i concerti e le tornate solenni della regia Accademia.

Della suppellettile del liceo, organi ed altri strumenti, mobili, biblioteca scolastica, ecc., sarà redatto regolare inventario e ne sarà fatta consegna alla Commissione amministrativa del liceo.

Art. 12.

La presente convenzione avrà la durata di anni trenta e sarà approvata per legge.

Le parti contraenti, nel caso intendessero denunziare la convenzione a suo termine, dovranno darsene reciproco avviso tre anni prima.

Qualora non intervenga denunzia nel termine suindicato, la convenzione vincolerà le parti per altri dieci anni.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 13.

I professori ed impiegati, pei quali il ruolo organico del liceo portasse una diminuzione di stipendio, seguiteranno a ricevere la differenza a titolo di assegno personale a carico del bilancio del liceo stesso.

Art. 14.

Per venire in aiuto di quei professori ed impiegati, in servizio del liceo musicale al momento dell'approvazione di questa convenzione, i quali, divenuti inabili per età o per malattia, debbano lasciare il posto, è costituito un fondo di assegni che sarà iscritto in ciascun anno nel bilancio del liceo.

Fatta a Roma questo giorno diciassette febbraio millenovecentodieci (1910).

Il ministro della publica istruzione EDOARDO DANEO.

Il ministro del tesoro.
ANTONIO SALANDRA.

Il presidente della deputazione provinciale di Roma

ALBERTO CENCELLI.

Il sindaco di Roma Ernesto Nathan.

Il presidente della regia accademia di Santa Cecilia Enrico di San Martino. Corrado Ricci, teste. Nicola d'Atri, teste.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 1 con l'annessa convenzione della quale è stata data

(È approvato).

lettura.

Art. 2.

Nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1910-11, e nei successivi, allo stanziamento di lire 52,000, che era inscritto nei bilanci precedenti col titolo di assegno alla Regia Accademia di Sante Cecilia in Roma per il liceo musicale, sarà sostituito uno stanziamento di lire 92,000, come assegno fisso al liceo musicale di Santa Cecilia in Roma che è costituito in ente morale autonomo.

(È approvato).

Art. 3.

Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-11 sarà inscritta in apposito capitolo la somma di lire 20,000, quale aumento dell'assegno fisso al liceo musicale di Santa Cecilia in Roma per il primo semestre dell'anno 1910.

(È approvato).

Votazione segreta di due disegni di legge.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione segreta tanto del disegno di legge che fu approvato ieri: « Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1910 al 50 giugno 1911 », quanto di questo che è stato approvato ora: « Pel

mantenimento del liceo musicale di Santa Cecilia in Roma».

Si faccia la chiama.

DIROVASENDA, segretario, fa la chiama. PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte e procederemo nell'ordine del giorno.

Presentazione di una relazione e di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi ha facoltà di parlare.

CIUFFELLI, ministro delle poste e dei telegrafi. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sui servizi affidati alla Amministrazione telefonica. Inoltre mi onoro di presentare i due seguenti disegni di legge:

Ampliamento della rete telefonica nazionale e stabilimento di nuove comunicazioni internazionali;

Modificazioni ed aggiunte alla legge 15 luglio 1907 per l'esercizio di Stato dei telefoni.

Chiedo che questi due disegni di legge seguano la procedura ordinaria degli Uffici.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di parlare.

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per proroga dei termini per la revisione straordinaria delle liste elettorali commerciali.

Chiedo che questo disegno di legge segua la procedura ordinaria e che sia dichiarato d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi della presentazione della relazione sui servizi affidati alla amministrazione telefonica, nonchè della presentazione dei due seguenti disegni di legge:

Ampliamento della rete telefonica nazionale e stabilimento di nuove comunicazioni internazionali;

Modificazioni ed aggiunte alla legge 15 luglio 1907 per l'esercizio di Stato dei te-lefoni.

Questi due disegni di legge, come chiede l'onorevole ministro, saranno trasmessi agli Uffici

Do atto all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione del disegno di legge:

Proroga dei termini per la revisione

straordinaria delle liste elettorali commerciali.

L'onorevole ministro chiede che questo disegno di legge sia dichiarato d'urgenza e segua la procedura ordinaria degli Uffici.

Se non vi sono osservazioni, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore dell'industria del petrolio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Provvedimenti a favore dell'industria del petrolio.

La facoltà di parlare spetterebbe all'onorevole Ciccotti, ma non essendo egli presente, s'intende che vi abbia rinunziato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Graziadei.

GRAZIADEI. Nell'assenza del collega Ciccotti consentitemi di fare alcune osservazioni al progetto per provvedimenti a favore dell'industria del petrolio che sta ora avanti alla Camera.

Questo progetto mi sembra interessante, perchè mi pare che presenti in modo caratteristico i difetti che sono propri dell'attività non tanto del presente Ministero quanto del Governo italiano in genere. In una nazione sorta ad unità da pochi decenni, occorrerebbe dare all'azione del Governo una unità maggiore d'indirizzo. Invece da noi tut'i i piccoli interessi regionali sono soddisfatti e poichè fra loro molte volte questi interessi sono sconcordanti o antitetici ne segue che lo Stato sancisce contemporaneamente le cose più opposte.

Se non m'inganno, mi pare che questo progetto sia destinato a giovare sopratutto ad alcune provincie dalle quali (lo dico senza ombra di biasimo) proviene anche quel volorossissimo nostro collega che oggi è ministro di agricoltura, industria e commercio. Ora delle due cose l'una: o il Governo vuole ridurre il dazio sul petrolio, ed allora è segno che preferisce il fine di dare ai consumatori a buon mercato questa merce, che pure è consumata da grandi masse di nostri concittadini; oppure vuol favorire l'industria, e in questo secondo caso si concepisce il male in forma transitoria di un dazio alto, o almeno tale che non debba essere diminuito.

Ma lo Stato italiano, il quale ha già mostrato di optare per la prima via, riducendo il dazio sul petrolio estero da 48 lire a 27, e poi per ragioni riguardanti non più direttamente i consumatori, quanto piuttosto gl'interessi degli esportatori agricoli, da 27 a 16 lire, per gli effetti del trattato colla Russia, il Governo che ha fatto questo, ha mostrato di optare per la prima delle due vie. Ed allora come può oggi, coerentemente, seguirne un'altra in contraddizione colla prima? Come si può conciliare il volere due cose opposte nel medesimo tempo: da un lato il petrolio a buon mercato, e dall'altro lato un'industria nazionale del petrolio? È un po' la stessa contraddizione (quest'ultima più larga) per la quale contemporaneamente si vorrebbe lo sviluppo del bosco e del pascolo da un lato, e dall'altro lato si conserva quel dazio sul grano che è una delle cause per cui il grano si produce anche là dove non dovrebbe essere prodotto,

Un'industria del petrolio nazionale non ha mai avuto in Italia grande sviluppo e grande importanza. Ora se non l'aveva quando il petrolio pagava 48 lire, come lo può avere adesso che il dazio è ridotto a 16? Non sembra che la probabilità sia a favore della tesi ministeriale. D'altronde poi se è stata forte la riduzione del dazio da 48 lire a 24, e poi a 16, in linea assoluta 16 lire rappresentano ancora una cifra molto rilevante. Poichè la tassa su un quintale di produzione rappresenta un valore ben superiore al valore unitario di costo, e anche di mercato, all'estero.

D'altronde questo dazio era diventato veramente insufficiente, ma almeno fosse stato dimostrato alla Camera; l'industria della seta che si presenta al Parlamento a chiedere dei vantaggi, ha almeno fatto precedere la propria domanda da uno studio particolareggiato.

È stata presentata una relazione voluminosa, avremo presto una conferenza fra persone competenti, ma invece nel disegno di legge del Ministero si leggono queste parole: « Il Governo, in seguito al parere di una Commissione incaricata di studiare quali provvedimenti si potessero prendere a favore dell'industria, onde essa potesse continuare a svolgere le sue energie nello stesso interesse della produzione e del consumo nazionale, ha presentato il presente disegno di legge del quale non si può disconoscere l'opportunità ».

Ma perchè il Governo non allega la relazione di questa Commissione e non ne riassume brevemente le ragioni? A me pare che la relazione del Governo sia una serie di affermazioni sulle quali noi dobbiamo giurare, pure avendo la massima stima di colui che è firmatario del disegno di legge.

Io, d'altra parte, ho avuto il piacere di ricevere un memoriale presentato dagli industriali al Governo fino dal maggio 1910; ma debbo dichiarare, scnza voler recare offesa a nessuno e con tutto il rispetto a chi ha redatto il memoriale, che desidererei fosse letto da tutti i colleghi, che non posso prestar fede a quanto in esso è asserito, perchè in esso non sono contenute nè statistiche nè dimostrazioni di alcun genere, e mi pare che esso rassomigli ad un pessimo articolo di giornale di terzo ordine.

Non è così che si dimostra un sacrifizio che, senza essere eccessivo, è pur sempre grave, come indice di un sistema che non si può più tollerare; perchè quì si propone di dare quattro milioni e mezzo per 15 anni all'industria del petrolio sotto determinate condizioni.

Ora mi domando questo: a parte che nessuno ha dimostrato il perchè il Governo debba seguire due vie opposte e il perchè il dazio di 16 lire sia troppo grave in confronto al prezzo dei mercati esteri, perchè l'iniziativa privata deve essere aiutata con questo sistema antiquato, che consiste nel fatto che lo Stato s'impone con un'azione che crea dei fini nuovi e prevalenti all'attività dei privati?

L'iniziativa privata è certamente una grande forza ma appunto per questo non dobbiamo perturbarla e suaturarla. Comprendo benissimo che il Governo, entro certi limiti determinati, possa favorire una determinata industria mediante l'impianto di qualche istituto superiore per gli studi chimici o d'altro genere; ma quando lo Stato dà dei premi a quelle che potrebbero diventare le cause principali, se non l'unica, dell'attività individuale, allora è lecito domandare se questo sia il modo migliore di giovare all'iniziativa privata o non sia piuttosto il modo di creare delle iniziative private non del tutto sane ed oneste.

Infatti abbiamo già avuto altri esempi dei frutti di questo sistema; l'esempio del sistema ferroviario che in 20 anni si è dimostrato disastroso perchè ha messo le società in condizione non di esercitare come fine l'industria ferroviaria, ma di percepire o di non perdere quei sussidi chilometrici che lo Stato assicurava all'industria stessa.

Dobbiamo dunque anche ora creare una

industria che non esiste, solo perchè prima si è promessa una certa somma a favore di essa?

In questo sconclusionato e deplorevole memoriale degli industriali del petrolio esiste del resto una affermazione che è contradetta dalla realtà; si dice in esso un gran male del sindacato del petrolio che agisce all'estero e si aggiunge che questo sindacato continuamente rincara i prezzi e li rincarerà ancora.

Questo è affermare cosa affatto inesistente; e io che non ho nessuna simpatia per i sindacati, sebbene rappresentino un fatto ormai prevalente nell'economia moderna, debbo dire che se c'è un sindacato che, quantunque rappresenti un monopolio così vitale, non abbia affatto aumentato i prezzi di vendita, è proprio il sindacato del petrolio; giacchè è noto che il prezzo del petrolio, dalla costituzione della compagnia, eioè dal 1882 ad oggi, non è affatto cresciuto, ma è anzi diminuito notevolmente.

E il sindacato fa questa sola speculazione, quella cioè di guadagnare sul margine. Non è che elevi il prezzo di vendita unitario, ma è che, avendo grandi mezzi, abbassa il costo di produzione, e quindi, riducendo il prezzo unitario, guadagna sulla differenza. Se ci fosse concorrenza certo il margine non sarebbe elevato, ed avremmo così un prezzo di vendita basso, ma affermare che il sindacato del petrolio costituisce un danno per i consumatori è affermare una cosa, che è contradetta dalle più recenti statistiche nord-americane e inglesi.

In queste condizioni di cose io farei una preghiera, non dico all'onorevole ministro, ma, per lo meno, alla Camera, e cioè che si volesse rificttere attentamente su questo progetto, per introdurvi delle utili modificazioni, come sarebbe il ridurre il numero degli anni di impegno e il ridurre la cifra massima dell'impegno annuale.

Io vorrei fare anche un'altra preghiera, che so non sarebbe accettata, quella cioè di respingere questo progetto, che è un ulteriore sintomo di una azione, che non è di Governo, ma che, a zig zag, è la negazione della ragione stessa della parola Governo.

Conchiudo dicendo che, se si è tante volte deplorato che il magnifico monumento del conte Sacconi abbia creato l'industria degli scalpellini di Stato, non mi sembra che vi sia ragione di introdurre l'industria dei triveilatori di Stato, quando il nostro bilancio ne subisce le conseguenze. (Benissimo!)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole La Via.

LA VIA. Rinunzio a parlare in sede di discussione generale, riservandomi di parlare in occasione degli emendamenti da me presentati.

PRESIDENTE. Sta bene.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

CAVAGNARI. Io veramente non mi voglio schierare assolutamente contro questo disegno di legge, ma per poterlo votare sento il bisogno di avere qualche dichiarazione dall'onorevole ministro, che mi convinca a dare il mio voto favorevole, perchè, in caso contrario, mi sia consentito di dirlo, io darò voto contrario.

Debbo sottoscrivere alle osservazioni, fatte dal collega, che ha preso per primo la parola, ed ha accennato ad una specie di contradizione, che esiste nel disegno di legge.

Infatti da una parte abbassiamo un dazio doganale e dall'altra proteggiamo con somme di qualche rilievo un'industria, che noi abbiamo sgravato di un onere, sotto forma di dazio di confine, nell'interesse della classe (tolgo queste parole dalla relazione ministeriale) popolare.

Dunque la classe popolare da una parte beneficia del dazio e dall'altra paga il contributo del premio.

Questa mi pare una contradizione, che non può essere ammessa da sani criteri di ordine economico.

Questo è il mio primo dubbio. Passo al secondo.

Per quanto possa avere poca importanza l'ammontare della somma, io penso che noi siamo legati da rapporti contrattuali coll'amica Russia. Voi avete fatto coll'amica Russia un contratto, che pare debba andare in vigore coll'esordire dell'anno presente, in forza del quale avete consentito la riduzione del dazio di entrata sul petrolio a sedici lire.

Io credo che avrete avuto qualche concessione in corrispettivo, perchè suppongo che il contratto sia bilaterale, ossia debba portare oneri e corrispettivi reciproci.

Ora mi pare che, per quanto la cosa sia minima e l'amica Russia voglia adottare il principio del pretore romano, che di cose minime non si occupava, perchè si tratta di appena 300 mila lire, mi pare, dico, che il principio sia un poco violato, perchè mentre la beneficate con questa riduzione di 8 lire sulle 24 che ancora paga il petrolio,

d'altra parte ne peggiorate la condizione con questo sistema protettivo, che non voglio chiamare subdolo, ma quanto meno collocato all' ombra di queste trivellazioni che vanno oltre ai 300 metri, là dove non batte il sole, e quindi sono difficili anche i controlli; per cui, anche sotto questo punto di vista mi pare che la cosa presenti qualche dubbio.

E poi non credo che ci fermeremo qui, ma, una volta adottato il principio, quelle 300 mila lire non basteranno, e tutti andranno trivellando il suolo d'Italia per vedere se vengono su le sorgive di petrolio, ed allora vedremo sorgere delle 300 mila lire ad ogni tratto, cosicchè questa protezione, che comincia modestamente, nelle sue conseguenze potrebbe avere una portata che trascenderebbe di assai dalle 300 mila lire annue, cioè dai 4 milioni e mezzo nei 15 anni.

Queste erano e sono le modeste considerazioni che io mi permetto di fare intorno a questo disegno di legge, lieto se le dichiarazioni autorevoli che verranno dal banco del Governo mi potranno indurre in diversa sentenza, ossia mi potranno indurre a dare voto favorevole al progetto stesso. E non ho altro da dire.

PRESIDENTE. L'onorevole Fabri ha facoltà di parlare.

FABRI. Dirò poche parole in favore di que-to progetto: brevissime parole perchè ormai, dopo la discussione che ne fu fatta prima delle vacanze natalizie, la Camera è a conoscenza del valore di questo progetto.

Le obiezioni più gravi che allora si facevano e che furono portate innanzi dall'onorevole Ciccotti, sono ora completamente cessate; oggi due sole osservazioni si muovono e si possono riassumere in questa: voi proteggete un'industria che non esiste. Orbene, l'industria, invece, esiste, e sarebbe anzi un'ingiustizia che si compirebbe a suo danno ove non si corresse in suo aiuto, perchè l'industria è sorta e si è potuta sviluppare appunto all'ombra del dazio.

Ora siamo in quel periodo dell'industria dei petroli in cui, dopo i gravissimi sacrifici fatti, l'industria stessa sarebbe rovinata ove le venisse a mancare questo modestissimo aiuto che le verrebbe con questo disegno di legge da parte dello Stato quale compenso della mancanza della tutela che le viene per la modificazione del dazio doganale all'ombra del quale era sorta. (In. terruzioni del deputato Graziadei).

Mi permetta, egregio collega, io non bado

ai memoriali ed alle parole, bado alle cose e discuto sulle cose. Io conosco da vicino non i memoriali, ma le condizioni dell'industria, gli sforzi che si sono fatti per crearla, so che la quantità di petrolio che si ricava oggi in Italia rappresenta il decimo del consumo che si fa nel postro paese; e conosco da vicino, poichè si parla di parole e di chiacchiere, tutte le narole e tutte le chiacchiere che a danno di questa industria sono state fatte da coloro che hanno interesse a combatterla, parole ripetute sui giornali stranieri, che non leggerò per non volermi indugiare in miserie poco decorose, ma potrei leggere quello che di essa si dice in un giornale tedesco, a proposito del quale si potrebbe ripetere il vecchio brocardo ipse fecit cui prodest, nel quale si dicono e si ripetono cose contrarie al vero a danno di questa modesta e povera industria che, ripeto, è nata all'ombra della protezione ed ha fatto una quantità di sacrifici per svilupparsi e che oggi, con un'incuria che sarebbe colpevole, verrebbe completamente colpita a morte quando non si corresse a sorreggerla con questo modesto aiuto.

Camera dei Deputati

E badate, egregi colleghi, che ho detto: un modesto aiuto. Ma, veniamo al pratico (e questo lo dico anche per confortare l'ottimo collega Cavagnari che ha dei dubbi): veniamo al pratico.

Come si darà questo compenso? A chi si dà? Si darà questo modesto compenso a chi avrà lavorato seriamente, a chi avrà speso; perchè per arrivare a 300 metri di trivellazione bisogna avere impiegato delle somme di capitale monetario ed energia d'ingegno ed aver fatto tali sforzi ed aver creato tale ambiente di mano d'opera d'intorno per cui evidentemente non il primo venuto, non colui che voglia fare delle speculazioni vane, ma colui che si sarà seriamente applicato a questa industria e facendo tutte le ricerche scientifiche (poichè appunto tali ricerche sono attualmente a base scientifica) sarà arrivato a quel punto per cui basterà l'ultimo sforzo perchè l'industria sia redditizia.

In sostanza, egregi colleghi, noi siamo in questa condizione: noi siamo tributari quasi completamente dell'estero pel petrolio; abbiamo lavorato per venti anni per tentare di creare un'industria nazio. nale, e gli sforzi che abbiamo fatti li abbiamo fatti perchè le nostre condizioni doganali ci permettevano di poter in qualche modo calcolare appena appena di vivere. Ora

si domanda semplicemente questo dalle varie regioni d'Italia (che sono parecchie): che la industria del petrolio non sia dallo Stato, il quale non deve creare le industrie artificiali, ma non deve essere neanche il nemico delle forze vive che si sviluppano nel paese, completamente rovinata.

E mi duole una cosa sola: che un memoriale accuratissimo che è stato presentato da una Commissione tecnica al ministro delle finanze non sia così ampiamente conosciuto come dovrebbe. Io vorrei
che l'ora non indugiasse, vorrei che l'argomento che ormai lascia tutti convinti non
fosse esaurito per richiamare l'attenzione
di tutti i colleghi su questo ampio memoriale, dove tutte le ragioni tecniche, economiche e politiche (perchè evidentemente vi
sono delle ragioni economiche e politiche)
che sorreggono questa legge sono ampiamente sviluppate.

Confido che il Parlamento vorrà votare questo disegno di legge. (Bene!)

PRESIDENTE. L'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio ha facoltà di parlare.

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Già prima delle vacanze ultime si discusse di questo disegno di legge, e, allorquando il collega onorevole Ciccotti propose e sostenne la sospensiva, venne da me accennato alle ragioni che fondamentalmente consentono l'approvazione che io spero la Camera vorrà dare a questo disegno di legge. Oggi esse vennero qui ripetute dal collega onorevole Fabri, e alle cose che egli ebbe a dire a riguardo di ciò, io mi associo nè le ripeto. Aggiungo alcune considerazioni, per rispondere ai colleghi Graziadei e Cavagnari, al quale ultimo anche debbo la risposta a precise ed esplicite domande su schiarimenti che egli ritiene necessari per tranquillare la sua coscienza nell'atto di dare il voto.

L'onorevole Graziadei dice anzitutto: lo Stato italiano va facendo una politica eccnomica a frantumi; va cioè esaminando i grandi problemi che riguardano l'economia industriale e agraria del paese volta a volta: li piglia secondo che c'è lo sprone degli interessi o delle aspirazioni locali o particolari, esamina il caso, legifera, conclude. Questa è politica la quale può condurre a disillusioni. Egli dice pertanto che gli parrebbe necessario doversi affrontare tutto quanto il problema, esaminandolo per la sua risoluzione nel campo vastissimo che può presentare.

Consenta a me, ministro nuovo venuto a questo Dicastero, che pigli l'occasione per dire alla Camera, quale è il mio pensiero riguardo a ciò.

È vero, ed in questo posso essere d'accordo con l'onorevole Graziadei, che troppo frequentemente noi camminiamo per la via di affrontare i problemi ad uno ad uno, parzialmente. Ma mi sia consentito di dichiarare, come dichiaro all'onorevole Graziadei e alla Camera, che è mio convincimento che debba presiedere alla loro soluzione, un pensiero costante di tutela e di difesa dell'industria nazionale e penso non giovi considerare queste questioni da un lato puramente teoretico.

Mi conceda di dirlo l'onorevole Graziadei, perchè, se non lui in questo momento, (egli non ebbe veramente occasione e non volle svolgere tesi) altri suoi egregi colleghi della scuola sua o di scuole che alla sua si avvicinano, hanno affermato con grande vigore che qui noi stiamo quasi commettendo un delitto di lesa economia di Stato, perchè affrontiamo il problema che ci è presentato, di difendere e di tutelare l'industria italiana del petrolio.

Ebbene mi si lasci assurgere ad una affermazione di carattere generale, e mi si permetta di dire che sento tutto quanto il dovere di occuparmi, ogni qualvolta una industria volge i suoi lagni, le sue aspirazioni e i suoi voti al Governo, sento tutto quanto il dovere di occuparmi de' suoi interessi.

Sento che è dovere del Governo (e per il Governo, del ministro della economia nazionale, cioè dell'agricoltura, industria e commercio) di far sì che le condizioni di quella industria, siano esaminate con cura e condotte a poter reggere contro quelle concorrenze che, altrimenti, non consentirebbero loro quella condizione di stabilità, che deve essere desiderata da ogni buono italiano per la prosperità della economia nazionale.

E allora, che le questioni si considerino o si siano considerate volta per volta che i casi si verificano o che si siano considerate o si considerino (e qui si potrà discutere) in un concetto unico ed in un momento unico, appare essere altro argomento.

In altri termini, onorevole Graziadei, io credo con tutta sincerità, che noi facciamo gli interessi dell'agricoltura e dell'industria nazionale quando ci imponiamo questi doveri.

Ma si dice che andiamo ripetendo frasi

ormai troppo consuete o troppo antiche, che hanno fatto il loro tempo e vanno tramontando. Io credo di no. È assai strano, dico io, che continuiamo a cullarci in troppe calde e simpatiche tesi antiche di un liberismo dottrinario, al quale pure io faccio omaggio, quando da ogni parte del mondo civile le nazioni vanno difendendo, fortemente difendendo le loro industrie. (Bene! Bravo! — Interruzioni).

Il Parlamento italiano ha dato sempre esempi di questa preoccupazione quando si è trattato di industrie le quali, o perchè antiche nella tradizione economica italiana, o perchè corrispondendo a grandi necessità nazionali, e non avendo tuttavia le condizioni naturali per crescere, avevano bisogno di aiuto.

Il Parlamento italiano diede tante e tante volte cure sollecite, di vera protezione, di aiuto, di incoraggiamento, in forme varie, alle industrie del paese.

Io ho avuto l'onore di portare avanti alla Camera i provvedimenti per l'industria solfifera. È non è che una grande protezione, con l'intervento diretto dello Stato che ha dato la risurrezione a questa industria, la quale per il congegno assai buono cheil Parlamento seppetrovare, per la buona amministrazione del Consorzio, potè resistere alla concorrenza troppo viva di altri paesi.

APRILE. Respice finem! (Commenti).

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Quello intanto che l'industria dello zolfo ha guadagnato ormai non si perde più, ed indubbiamente essa ha potuto mettersi su di un piede tale che le consente di vivere convenientemente.

Anche per gli agrumi si son presi provvedimenti protettivi. Ma non è questo il momento di lunghe discussioni, e mi limito a seguire il corso delle idee dei preopinanti. Si dice: la protezione che si vuol dare è discutibile ed abbastanza strana trattandosi di un'industria che è localizzata.

Che l'industria petrolifera in Italia sia per ora localizzata è vero, ma la geologia dimostra (e il nostro Corpo delle Min'ere ha fatto in proposito importanti studi, ed anche ne sta ora preparando un nuovo, per una regione, di carattere veramente scientifico che sarà tra breve pubblicato), che tutto l'Appennino italiano, fino alla Sicilia, ha tracce di giacimenti petroliferi.

Certo, io non voglio pascermi di illusioni, nè atteggiarmi ad indovino in una materia simile, in cui si tratta di penetrare nelle viscere della terra, ma il negare che l'industria petrolifera italiana possa trovare condizioni favorevoli al suo sviluppo quando gli studi geologici danno buone tracce, sarebbe temerario e quindi in questo ordine di cose l'affermazione forse, e anzi senza forse, vale più della negazione.

E veniamo al prezzo di vendita, a cui il petrolio arriva alla nostra frontiera, prezzo veramente basso perchè si aggira intorno alle 15 lire al quintale, riguardo a che, si osserva, le grandi Compagnie, specialmente le americane, per il solito modo di funzionamento di quei trusts, vendono talora il petrolio che è esportato ad un prezzo inferiore al costo.

Noi, per quanto riguarda il consumatore, non ci lamentiamo di ciò, ed anzi abbiamo ribassato il dazio per permettere il consumo del petrolio anche alle fa miglie più povere; ma intanto, per ciò che ha tratto alle condizioni essenziali in cui l'industria nazionale deve vivere, occorre tener conto anche di tale circostanza.

L'Austria, che è grande produttrice di petrolio, e svolge la sua industria in condiz oni naturali molto più favorevoli che non sia da noi, anche per ciò che riguarda le applicazioni industriali, l'Austria pure aveva escogitato una forma di sovvenzione per le trivellazioni e prese altri provvedimenti per vincere la concorrenza americana.

Il Governo russo, che ha applicato una imposta sulla quantità di petrolio che viene estratta, ne esonera il petrolio che viene esportato.

Si tratta proprio di quelle forme di aiuto di cui qui ora qualcuno si lagna. E se questo fanno paesi in cui l'industria petrolifera è forte e potente, e lo fanno per difendersi dalla concorrenza americana, l'onorevole Graziadei e la Camera debbono trovare logico che anche l'Italia dia protezione ed incoraggiamento a questa sua industria, protezione ed incoraggiamento che permetteranno che non si chiudano quei cantieri che da tempo funzionano. E desidero altresì che la Camera porti la sua attenzione sopra un concetto che non è assente da questa legge, ma anzi ne balza chiaramente fuori, il quale rappresenta la speranza che i ricercatori in quest'ordine di industria mineraria non si arrestino, ma continuino in modo che al Governo, al Parlamento, ed al Paese possa, in tempo non troppo lontano, esser dato di contare altresì su perforazioni in altre provincie.

A prescindere da qualche buon risultato che si è avuto in provincia di Chieti, altri

se ne sperano in provincia di Caserta, e buone traccie si hanno anche nella Sicilia, come è indicato dalla sollecitudine colla quale fu presentato da alcuni colleghi siciliani un ordine del giorno.

Ora, se questi sono stati gli intendimenti del ministro di agricoltura e del Governo nel presentare questo disegno di legge, pare che le ragioni contrarie esposte con la consueta lucidità dall'onorevole Graziadei non possano essere ritenute sufficientemente valide.

L'onorevole Cavagnari ha accennato a dubbi che possano esservi per effetto dei nostri rapporti commerciali con la Russia. Nulla a questo riguardo. Io avevo già fatto cenno di aiuti che la stessa Russia dà ai propri petroli: ciò stabilisce ancora meglio che a riguardo di ciò non può esservi nessun dubbio.

L'onorevole Cavagnari poi teme che si possa andare oltre le trecento mila lire stabilite come massimo di spesa annua nel disegno di legge. Io ho la perfetta convinzione che nei primi anni, almeno, del quinquennio non si spenderà tutta quanta la somma, dato che si sappia farne un uso parsimonioso e savio, e disposizioni precise dovranno essere contenute nel regolamento per prescrivere in modo esatto e logico come le sovvenzioni dovranno esser date.

Egli mi richiama alla eventualità di nuovi stanziamenti: ma ci troveremo anche allora dinanzi al Parlamento, e se necessità vi sarà di nuovi stanziamenti, il Parlamento dietro maturo esame prenderà i provvedimenti che crederà opportuni. Se no, non vi sarà ragione di occuparsene.

Queste poche cose ho dette per esprimere in modo esplicito il pensiero del Governo, e per affermare la fiducia che la Camera vorrà approvare il disegno di legge in discussione. (Bene!)

PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CASCIANI, relatore. L'onorevole Fabri e l'onorevole ministro hanno già esposte le ragioni che giustificano il presente disegno di legge: io non starò a ripeterle. Aggiungerò soltanto poche parole.

Mi sono indotto a presentare una relazione favorevole al disegno di legge presentato dal ministro di agricoltura, industria e commercio, persovvenire l'industria dei petroli, dopo aver presa conoscenza della relazione presentata al Governo da una Commissione costituita di funzionari competentissimi, con la quale si dimostra

che le condizioni di quest'industria, sorta sotto un alto dazio di produzione, per effetto delle successive riduzioni del dazio sul petrolio si trova ora in tali condizioni da non poter più vivere senza l'aiuto dello Stato.

Qui bisogna ricordare, per ben giudicare, come si è svolta l'industria petrolifera nel nostro paese. Fino a pochi anni or sono sul petrolio vi era un dazio di natura esclusivamente fiscale di 48 lire; dazio che per successive leggi è stato ridotto a 16 lire.

Ora l'industria petrolifera si è potuta svolgere esclusivamente per l'elevatezza del dazio di protezione. Ma col dazio come è oggi ridotto a 16 lire questa industria non è più capace di alcuno svolgimento. Da calcoli fatti risulta che, dato il prezzo con cui viene importato il petrolio in Italia, l'industria petrolifera avrebbe appena appena il margine per sopperire alle spese di produzione.

Io non sono un tecnico in questa materia, non ho quindi la possibilità di darvene la dimostrazione, ma poichè l'onorevole Graziadei ha detto che sarebbe opportuno la Camera avesse dinanzi a sè elementi di giudizio tali da poter esprimere il proprio parere, io riporto qui le asserzioni di funzionari dello Stato e di tecnici competentissimi e insospettabili che hanno esaminato il problema sotto tutti i punti di vista ed hanno recisamente dichiarato che, dato il prezzo a cui il petrolio entra ora in Italia l'industria petrolifera avrebbe compensate appena appena le spese di produzione.

È evidente quindi che il capitale non avrebbe alcuna rimunerazione e perciò non andrebbe più ad impiegarsi in una industria che non offre alcuna speranza di guadagno. (Interruzione del deputato Graziadei).

Questo, onorevole Graziadei, affermano i funzionari componenti la Commissione. Legga il collega Graziadei la relazione del commendatore Varvelli, e vedrà in essa largamente e lucidamente sviluppato il concetto da me esposto.

Ora se le cose stanne come la Commissione ha affermato, se vi è d'aitra parte speranza, come altri tecnici assicurano, che con future escavazioni si possa ottenere una maggiore produzione di petrolio, perchè non si deve dare un incoraggiamento per mantenere viva questa industria, come per altre industrie si è fatto?

Come ha già detto l'onorevole ministro, questo si è fatto altre volte per gli zolfi e per gli agrumi; per le sete abbiamo dinanz

un disegno di legge per un istituto che imporrà sacrifizi all'erario per 30 milioni. (Commenti).

È vero che le sete hanno altra importanza, ma è anche di maggiore entità il sacrificio finanziario che si richiede allo Stato. Si tratta dunque di seguire lo stesso principio e il piccolo sacrificio che il paese farebbe per questa industria potrebbe dare dei benefici economici che sarebbero di gran lunga compensati.

Occorre quindi intendersi. Vi sono industrie che al loro sorgere hanno bisogno di incoraggiamenti fiscali; credo che a queste industrie lo Stato debba venire in aiuto. Con questo concetto noi abbiamo fatto la legge del 1904 per Napoli, del 1906 per il Mezzogiorno e del 1910 nuovamente per Napoli.

Perchè non avete sollevato allora la questione di principio osservando che così si creano artificialmente delle industrie, dando delle esenzioni fiscali per un decennio a tutte quelle che sorgono in una determinata regione?

LUCIFERO. Non agli industriali; alla regione.

CASCIANI, relatore. Non sottilizziamo con le parole: è la stessa cosa. (Interruzioni — Conversazioni).

Non si tratta di una regione sola... SONNINO. È una società sola.

CASCIANI, relatore. La legge si estende a tutta l'Italia e non alle sole provincie di Parma e di Piacenza: non ad una società sola ma a tutte quelle che vorranno tentare l'alea della perforazione.

APRILE. Ma non si può profittare in Sicilia di questa legge, perchè mancano le strade!

CASCIANI, relatore. Poichè vi è un emendamento dei colleghi della Sicilia che chiedono benefici anche per la loro regione, devo ritenere che i suoi colleghi credano di poter usufruire dei beneficî di questa legge.

Quindi se c'è la possibilità che anche in altre parti d'Italia si possa, per questa legge dar vita ad un'industria petrolifera che possa tornar di vantaggio all'economia nazionale, non vedo perchè la Camera debba negare il voto favorevole a questa legge.

Io, ripeto, non sono un tecnico ma sono indotto a difendere la legge dalla serietà delle argomentazioni esposte nella relazione del commendator Varvelli, e dal fatto che a me pare conveniente che lo Stato debba cercare di aiutare tutte le energie che si pos-

sono sviluppare dal suolo del paese e che possono tornare di grande vantaggio all'economia della nazione. (Bravo!)

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

L'onorevole Colonna Di Cesarò ed altri deputati avevano presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera delibera di invitare il Governo a presentare un disegno di legge che estenda alla Sicilia gli effetti della presente legge.

« Colonna di Cesarò, Grassi-Voces, Faranda, Giovanni Amici, Gangitano, Cotugno, Furnari, Pipitone, Cutrufelli, Fazi, Murri, Cannavina, La Via, Di Marzo, Loero, Cermenati ».

Non essendo presente l'onorevole Di Cesarò, s'intende che vi abbia rinunziato.

Passiamo dunque alla discussione degli articoli:

Art. 1.

È concesso, a far tempo dalla promulgazione della presente legge, un premio di trenta lire per ogni metro lineare di foro di trivellazione, avente per oggetto la ricerca del petrolio e che sarà scavato oltre 300 metri di profondità.

I tubi di rivestimento dei fori di trivellazione devono a 300 metri di profondità avere un diametro interno non inferiore a 200 millimetri; verificandosi speciali ostacoli, tale diametro può ridursi a 175 millimetri

Per conseguire il premio, i fori di trivellazione devono trovarsi gli uni dagli altri ad una distanza orizzontale non minore di

A questo articolo gli onorevoli Manfredo Manfredi e Fabri hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire all'ultimo comma la seguente dizione:

« Il premio di lire 30 sarà applicato per quei fori di trivellazione che si troveranno gli uni dagli altri ad una distanza orizzontale non minore di 150 metri; per i pozzi a distanza minore, ma superiore sempre a metri 50, il premio si ridurrà a lire 20 ».

L'onorevole Manfredi ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

MANFREDI MANFREDO. Dirò due sole parole. Poichè è nello spirito della legge di dare aiuto al primo periodo, che è quello

della formazione, è quello della ricerca, della trivellazione, la quale può determinare se vi sia o non vi sia questo prodotto, quindi al primo periodo dell'industria io ritengo, e mi sono permesso di presentare questo emendamento, ritengo che non debba limitarsi la ricerca entro una circo. scrizione numerica, ma poichè può darsi che compiuta una trivellazione, questa vada a vuoto, e dati scientifici possono suggerire che in una determinata zona si possa trovare questo minerale, ritengo che fatta in questo ambito, non entro il minore limite di 50 metri ma oltre questo sino a 150, possa a questa trivellazione essere concesso un premio di minore entità di quello contemplato nello stesso articolo primo.

Non ho altro da aggiungere, tanto mi pare che queste considerazioni siano, evidenti di per sè e prego il ministro di accettare questo emendamento che con l'onorevole Fabri mi sono permesso di presentare.

PRESIDENTE. Anche l'onorevole La Via ed altri deputati hanno presentato un emendamento a questo articolo, e cioè:

Aggiungere:

« I predetti premi di lire 30 e di lire 2º saranno rispettivamente raddoppiati per quei fori di trivellazione che saranno scavati in località distanti non meno di quindici chilometri dalla stazione ferroviaria più vicina.

« La Via, Modica, Cartia, Cutrufelli, Pasqualino-Vassallo, Cirmeni, Di Marzo, Amato, Gallo, Colonna di Cesarò».

LA VIA. Io aveva presentato un emendamento al primo comma dell'articolo primo.

PRESIDENTE. Non risulta che ella lo abbia presentato.

LA VIA. Ad ogni modo, posso spiegare ora quale sarebbe la mia proposta.

PRESIDENTE. Parli.

LA VIA. Anzitutto, desidero sapere se il premio di trenta lire debba essere corrisposto per tutti i primi 300 metri.

CASCIANI, relatore. No. Dai 300 metri in giù.

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. A partire da 300 metri.

LA VIA. In questo caso, io mi permetto di osservare che la dizione della legge non è chiara e d ecco perchè avevo presentato l'emendamento, che ora non si trova. PRESIDENTE. Onorevole La Via, se ella lo avesse presentato, sarebbe stampato, come è stampata l'aggiunta da lei proposta.

LA VIA. Sarà così. Ad ogni modo, mi rivolgo al Governo ed alla Commissione perchè la dizione della legge sia resa più chiara. Questo non è parere mio soltanto, ma di parecchi colleghi. Il disegno di legge infatti dice: «È concesso, a far tempo dalla promulgazione della presente legge, un premio di trenta lire per ogni metro lineare di foro di trivellazione, avente per oggetto la ricerca del petrolio e che sarà scavato oltre 300 metri di profondità ».

Ora, grammaticalmente, avente per oggetto la ricerca del petrolio e che sarà scavato oltre 300 metri, si riferisce al foro di trivellazione. Di guisa che io avevo proposto un emendamento in questo senso: «È concesso, a far tempo dalla promulgazione della presente legge, un premio di 30 lire per ogni metro lineare di foro di trivellazione, avente per oggetto ricerche di potrolio, che sarà scavato oltre 300 metri di profondità ».

In questo caso il premio si riferisce allo scavo al di là dei 300 metri e non mai al foro di trivellazione. Ad ogni modo, se si vuole lasciare la dicitura della legge che è abbastanza oscura, si potrà supplire con una dichiarazione del Governo e della Commissione, dalla quale risulti la loro intenzione.

PRESIDENTE. Venga ora alla proposta aggiuntiva.

LA VIA. Quanto alla proposta aggiuntiva, essa si fonda sul concetto che con questa legge si è inteso d'incoraggiare l'industria petrolifera in tutte le regioni d'Italia. Ma è evidente come l'industria petrolifera, allostato presente, esiste solamente nella regione emiliana. E quindi per poter incoraggiare questa in dustria in quei luoghi in cui vi sono segni di bacini petroliferi, ma in cui una vera e propria industria, per ora non esiste, sembra a me che dovrebbe aumentarsi il sussidio in favore di quelle trivellazioni, che avvenissero in tutte le altre regioni che non fossero l'Emilia. Ed io avevo pensato di proporre l'emendamento nel senso di commisurare il sussidio alla distanza dei luoghi in cui avvengono le trivellazioni dalle stazioni ferroviarie più vicine.

Ma poiche mi si afferma che anche nell'Emilia i luoghi in cui avvengono le trivellazioni sono distanti trenta e persino quaranta chilometri dalle stazioni ferroviarie, come in Sicilia, io proporrei di sosti-

tuire a questo criterio della distanza un altro criterio, che è addirittura regionale, nel senso di concedere un sussidio maggiore a tutte le trivellazioni che avvengono fuori della regione emiliana.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole ministro ed alla Commissione il loro avviso su questi emendamenti degli onorevoli Manfredi e La Via.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

CASCIANI, relatore. Al primo comma dell'articolo primo non avrei difficoltà di concordare una modificazione che esprimesse più chiaramente il concetto della legge. Ma il concetto della legge è chiarissimo: che, cioè, il premio si deve dare soltanto oltre i 300 metri di perforazione. I primi 300 metri non devono avere alcun premio. E la ragione s'intende; perchè coloro che vogliono questo premio debbono correre, per lo meno, l'alea della spesa dei primi 300 metri d'escavazione.

Questo articolo si potrebbe modificare, sostituendo nel primo comma la seguente dizione: « avente per oggetto la ricerca del petrolio, che sarà scavato oltre i 300 metri di profondità ».

 $U\,na\,voce.\,\mathbf{A}$ partire da 300 metri di profondità.

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. A partire da 300 metri di profondità...

CASCIANI, relatore. Niente affatto...

SALANDRA. Onorevole Casciani, ella è toscano, e mi pare che quel partire... (Ilarità — Commenti).

CASCIANI, relatore. Precisamente: quando si è detto oltre i 300 metri, basta.

Quindi il primo comma si potrebbe redigere così: «È concesso, ecc., un premio di trenta lire per ogni metro lineare di foro di trivellazione, avente per oggetto la ricerca del petrolio, scavato oltre i 300 metri di profondità ».

LA VIA. Il dubbio che sorge è questo: che, se un pozzo abbia raggiunto...

PRESIDENTE. Onorevole La Via, ella non ha facoltà di parlare! Abbia pazienza! Se no, in questo modo, non si fanno che dei dialoghi!...

LA VIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Permetta!... Prego il relatore di inviarmi la formula precisa dell'emendamento, dovendo essa essere letta e poi messa a partito; e di esprimere frattanto l'opinione della Commissione sugli emendamenti che sono stati proposti.

CASCIANI, relatore. Sta bene. Su questo primo emendamento siamo d'accordo, con la modificazione portata al primo comma dell'articolo 1.

La Commissione non ha difficoltà d'accogliere l'emendamento proposto dagli onorevoli Manfredi e Fabri: perchè la distanza di 150 metri fra le varie perforazioni può essere eccessiva. Può darsi che, ad una distanza intermedia, si trovino giacimenti petroliferi pei quali occorra fare nuove trivellazioni; ebbene, secondo la disposizione del testo ministeriale, queste seconde trivellazioni non avrebbero alcun premio, perchè si stabilisce che fra le trivellazioni vi debba essere una distanza di 150 metri. Ma è anche giusto che si dia un premio minore per trivellazioni fatte a distanza minore: perchè, quanto più si diminuisce la distanza, più ci si avvicina alla trivellazione precedente; ed è difficile che la nuova trivellazione non faccia risentire alla precedente la sua influenza.

L'emendamento non avrà alcuna influenza finanziaria per l'erario perchè nella legge è stabilito che la somma di 300 mila lire annue non si dovrà mai sorpassare, come è esplicitamente dichiarato al secondo articolo ove la Giunta del bilancio ha proposto un'aggiunta in questi termini: « La spesa in ogni esercizio non potrà superare le 300 mila lire ».

PRESIDENTE. Dunque si tratterebbe di sostituire all'ultimo comma l'emendamento dell'onorevole Manfredi.

CASCIANI, relatore. Perfettamente.

PRESIDENTE, E per l'emendamento La Via...

CASCIANI, relatore. Mi dispiace di non potere accogliere l'emendamento dell'onorevole La Via, perchè non si possono prevedere le conseguenze finanziarie della sua proposta.

Io prego l'onorevole collega La Via e gli altri firmatari di non insistere in questa proposta. E poichè vedo che c'è un ordine del giorno dell'onorevole Di Cesarò ed altri, col quale s'invita il Governo, a presentare un disegno di legge per estendere alla Sicilia gli effetti della presente legge, osservo che questo ordine del giorno è superfluo, perchè la legge estende appunto questo beneficio anche alla Sicilia.

PRESIDENTE. Debbo avvertirla che l'ordine del giorno al quale ella accenna è

stato dichiarato ritirato; non essendosi trovato presente l'onorevole proponente.

CASCIANI, relatore. Ad ogni modo, non posso accettare l'emendamento dell'onorevole La Via ed altri, perchè non si possono prevedere le conseguenze finanziarie dell'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Onorevole ministro di agricoltura?

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Mi associo alle dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore ed accetto anch'io a nome del Governo l'articolo 1º come è stato redatto: non posso accettare, per le ragioni esposte dall'onorevole relatore, l'emendamento proposto dall'onorevole La Via ed altri...

PRESIDENTE. Onorevole La Via ella ha udito che il Governo e la Commissione non accettano la proposta presentata da lei e da altri colleghi...

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Così come era stampata.

LA VIA. Ma io ho fatto una modificazione alla proposta aggiuntiva; l'onorevole ministro ha dichiarato di non accettare quella stampata...

PRESIDENTE. Io non so nulla però di questa modificazione: io non ho innanzi a me che il testo stampato.

LA VIA. Si trattava di fare un diverso trattamento alla regione emiliana, perchè nell'Emilia esiste già un'industria petrolifera. Ma, si dice, esiste in altri punti d'Italia; ciò non è esatto ed io non posso appagarmi delle considerazioni fatte dall'onorevole relatore in quanto egli dice che della Sicilia e di altre regioni d'Italia si parlerà quando si estenderanno gli effetti di questa legge anche alla Sicilia.

Io mi permetto di fare osservare che l'ordine del giorno presentato dall'onorevole collega Colonna Di Cesarò e da altri colleghi della Sicilia è precisamente l'effetto di un equivoco, in quanto che si riteneva che la legge attuale non si estendesse anche alla Sicilia, mentre invece essa si estende a tutte le regioni d'Italia ed io ho preso la parola per dimostrare che qui c'è una sperequazione, poichè si favorisce la regione emiliana dando premi di venti e trenta lire per metro di trivellazione, abolendo il 5 per cento di cui ha parlato...

PRESIDENTE. Onorevole La Via, ella entra nel merito; invece deve limitarsi a dichiarare se ritira o mantiene il suo emendamento.

CASCIANI, relatore. Se l'onorevole La Via mi avesse mandato al banco della Commissione l'emendamento che ora conosco ci sare mmo potuti intendere...

LA VIA. Io svolgo il mio emendamento. PRESIDENTE. Io non posso permettere che si discuta di emendamenti che non sono stati presentati alla Presidenza. La Camera ed il suo Presidente hanno il diritto di sapere quale sia l'argomento che si discute; quindi, se l'onorevole La Via prende atto delle dichiarazioni del Governo e della Commissione, sta bene; ma se fa una proposta speciale, questa non può essere discussa senza che si seguano le norme stabilite dal regolamento.

LA VIA. Chiedo scusa, ma io ho presentato una modificazione alla mia prima proposta.

PRESIDENTE. Io non posso lodare il sistema delle proposte improvvise. Il regolamento stabilisce termini che sono garanzia di tutti. La Camera deve avere coscienza piena di quello che delibera. (Benissimo!)

LA VIA. Io ho presentato in tempo la mia proposta che fu stampata. Ma poichè questo emendamento non è stato accettato, in quella forma, dall'illustre relatore della Commissione, io ho introdotto una brevissima modificazione all'emendamento già stampato, e questo emendamento così modificato viene ora accettato dal relatore.

PRESIDENTE. Allora è una modificazione accettata dalla Commissione e dal Governo?...

LA VIA. Precisamente.

PRESIDENTE. La Commissione e il Governo abbiano la cortesia in tal caso di comunicarne il testo alla Presidenza, che ancora non lo conosce.

CASCIANI, relatore. La proposta sarebbe modificata così:

«I predetti premi di lire 30 e di lire 20 saranno rispettivamente aumentati a lire 40 e a lire 25 per i fori di trivellazione che saranno scavati in località diverse dalla regione emiliana».

Questo emendamento ha il significato seguente.

Poichè nella regione emiliana oramai l'industria si è sviluppata e quindi i nuovi impianti verranno a costare meno, se si faranno delle perforazioni in altre regioni (ed evidentemente l'onorevole La Via intende alludere alla Sicilia), queste verranno a costare un prezzo superiore; quindi è op-

portuno che le trivellazioni abbiano un incoraggiamento superiore.

Ora, per la ragione che ho detto, siccome la cifra iscritta in bilancio resta inalterata, qualunque estensione abbiano queste trivellazioni, l'emendamento può essere accolto.

Tanto meglio se avverranno delle trivellazioni anche in Sicilia, e se si potranno fare dei tentativi in altre regioni d'Italia per tentare se è possibile escavare il petrolio necessario al consumo nazionale.

Per questa ragione non ho difficoltà di accettare la proposta modificata dell'onorevole La Via.

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Concordo col relatore.

PRESIDENTE. Il Governo e la Commissione accettano dunque la proposta dell'onorevole La Via, nella formula modificata, che prego di mandare in iscritto alla Presidenza.

(Il relatore invia al banco della Presidenza la proposta dell'onorevole La Via).

Prego la Camera di prestarmi un momento di attenzione.

L'articolo 1º è modificato, d'accordo fra Governo e Commissione, nei seguenti termini:

«È concesso, à partire dalla promulgazione della presente legge, un premio di 30 lire per ogni metro lineare al di là dei 300 metri di profondità, nei fori di trivellazione, aventi per oggetto la ricerca del petrolio».

Secondo comma:

- « I tubi di rivestimento dei fori di trivellazione devono, a 300 metri di profondità, avere un diametro interno non inferiore a 200 millimetri; verificandosi speciali ostacoli, tale diametro può ridursi a 175 millimetri».
- 3° comma, l'emendamento proposto dall'onorevole Manfredo Manfredi accettato dal Governo e dalla Commissione.
- 4º comma, l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole La Via modificato in questi termini: « I predetti premi di lire 30 e di lire 20 saranno rispettivamente aumentati a lire 40 e a lire 25 per quei fori di trivellazione che saranno scavati in località diverse dalla regione emiliana ».

Così sarebbe definitivamente redatto l'articolo.

NAVA CESARE. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Parli.

NAVA CESARE. Faccio osservare che la nuova dizione del primo comma potrebbe far nascere il dubbio che il premio si debba dare anche ai fori i quali sono stati già scavati e che oltrepassano la profondità di 300 metri.

Nella prima dizione c'era un futuro: questo potrebbe far nascere dubbio, e bisogna quindi chiarire che il premio viene concesso ai nuovi fori che saranno formati e non agli esistenti.

PRESIDENTE. Il Governo e la Commissione mantengono la formula presentata?

SONNINO. Si potrebbe mettere prima delle parole... (Conversazioni animate).

PRESIDENTE. Allora perchè la Commissione possa definitivamente intendersi sulla redazione di questo articolo primo, sospendo la seduta per qualche minuto. (Bravo!)

(La seduta sospesa alle 16.35 è ripresa alle 16.40).

PRESIDENTE. Dunque l'articolo 1° del disegno di legge rimane così modificato nel primo comma, secondo la formula concordata:

« È concesso, a datare dalla promulgazione della presente legge, un premio di trenta lire per ogni metro lineare che sarà scavato oltre 300 metri di profondità, nei fosi di trivellazione aventi per oggetto la ricerca del petrolio ».

Il resto dell'articolo rimane negli stessi termini che ho letti prima. (Commenti).

LUCIFERO. E l'emendamento dell'onorevole La Via?

PRESIDENTE. Ho già detto che l'articolo 1° rimane così modificato: il primo comma come ho letto testè, il secondo, come è stato proposto dalla Commissione; il terzo comma con l'emendamento proposto dall'onorevole Manfredo Manfredi che Governo e Commissione hanno fatto proprio; il quarto con l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole La Via, modificato dal Governo e dalla Commissione.

LUCIFERO. Desidererei riudire la lettura dell'emendamento dell'onorevole La Via, nel testo che si mette a partito.

PRESIDENTE. Lo rileggerò dunque ancora una volta per assecondare il suo desiderio, onorevole Lucifero.

Eccolo:

« I predetti premi di lire 30 e di lire 20, saranno rispettivamente aumentati a lire 40 e a lire 25, per quei fori di trivellazione che saranno scavati in località diverse dalla regione emiliana...»

LUCIFERO. Chiedo di parlare per un chiarimento

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Non mi pare che si sia mai votata una legge la quale abbia messo una regione quasi al bando dalla giustizia generale. Invece con questo disegno di legge la sola Emilia dovrebbe avere un premio minore di tutte le altre regioni d'Italia; ed io dico chiaramente che non credo che si possa votare una legge in questi termini. Quando anche il pensiero nostro non volesse significare questo, occorre che non abbia nemmeno l'apparenza che noi oggi vogliamo fare una legge che colpisca principalmente l'Emilia, dandole un premio minore di ogni altra regione italiana.

A me pare che non si possa votare questa parzialità senza offendere quella nobile regione, poichè non posso ammettere che in una legge si stabiliscano privilegi. È perciò che trovo opportuno che si studi una locuzione, che esprima questo pensiero, senza avere nulla di offensivo, o di sottinteso. (Benissimo!)

PRESIDENTE. A me pare che, mentre ho sospesa la seduta perchè si venisse ad un accordo, quest'accordo non si sia ancora raggiunto....

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Non ingrossiamo questioni piccole! Il concetto portato qui dall'onorevole La Via è eminentemente patriottico, mi consenta la Camera che lo dica.

Dall'onorevole La Via e da altri colleghi siciliani, si sono fatte presenti le condizioni della Sicilia, dove esistono speranze di ricerche petrolifere, che manifestazioni geologiche, segnalate da eminenti geologi indicano come fondate. Ma la Sicilia, ognuno sa come sia deficiente di viabilità.

L'onorevole La Via aveva presentato perciò il suo ordine del giorno, per un aumento di premio, che poi ha raddolcito, chiedendo un aumento del premio stesso per le località lontane almeno 15 chilometri dalle ferrovie. Ma egli osservò che con questo si veniva senz'altro ad aumentare il premio, indicato dal comma precedente, poichè sono molte le località, dove esistono cantieri petroliferi, che sono lontane più di 15 chilometri dalle ferrovie.

Io comprendo perfettamente il pensiero dell'onorevole Lucifero, e non è simpatico che in una legge italiana si parli di regioni, ma non è difficile trovare una locuzione migliore. Si può dire che il premio viene aumentato dal 20 al 25 per le località dove non sono già impianti petroliferi.

VALERI. Che cosa vuol dire località? RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Si dica allora: in quelle provincie, nelle quali si tratti di ricerche nuove.

PRESIDENTE. Abbia la cortesia, onorevole ministro, di comunicarmi quest'ultima formula, che speriamo possa essere la definitiva. (Bene!)

(La formula vien trasmessa al Presidente).

La formula definitiva dell'aggiunta all'articolo 1 sarebbe dunque la seguente:

«I predetti premi di lire 30 e di lire 20 saranno rispettivamente aumentati a lire 40 ed a lire 25 per quei fori di trivellazione che saranno scavati in località appartenenti a provincie nelle quali non preesistano impianti petroliferi». (Commenti).

Il resto dell'articolo rimane negli stessi termini cho ho letto prima.

Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 1 così modificato.

(È approvato dopo prova e controprova).

Art. 2.

Ogni anno, e per la durata di 15 anni, a cominciare dal secondo semestre dell'esercizio finanziario in corso, è inscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, una assegnazione annua non superiore a lire 300,000, da corrispondersi quale premio di perforazione a coloro che ne abbiano fatta domanda nei modi prescritti dal regolamento, di cui al successivo articolo 4.

La spesa in ogni esercizio non potrà mai superare le 300,000 lire.

(È approvato).

Art. 3.

È abolita, anche per le concessioni minerarie vigenti, la tassa del 5 per cento del prodotto netto delle miniere, stabilita dall'articolo 20 del decreto 21 giugno 1852, in vigore nell'ex-ducato di Parma e Piacenza.

Le concessioni minerarie attuali e future sono soggette nelle dette provincie ad una tassa fissa annuale di 50 centesimi per ettaro di superficie concessa.

 $(E \ approvato).$

Verrebbe ora un articolo 3-bis proposto dall'onorevole Manfredo Manfredi, di cui dò lettura:

Art. 3-bis.

Le rimanenze attive che dovessero verificarsi alla fine di ogni esercizio sulla somma stanziata di lire 300,000, verranno riportate

all'esercizio successivo, e potranno anche in tutto od in parte essere devolute a premi e provvedimenti speciali e straordinari in favore della industria petrolifera italiana.

L'onorevole Manfredo Manfredi ha facoltà di svolgerlo.

MANFREDI MANFREDO. Le parole stesse dell'emendamento esprimono il mio concetto. Poichè può darsi (mi auguro di no, ma può darsi), che le 300 mila lire alla fine dell'anno lascino un avanzo, io proporrei che questo avanzo non andasse perduto e fosse rimesso ai successivi esercizii.

CASCIANI, relatore. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASCIANI, relatore. Io mi oppongo nel modo più reciso a nome della Giunta generale del bilancio all'accoglimento dell'emendamento proposto dall'onorevole Manfredi. Il sacrifizio dello Stato deve essere al massimo di 300 mila lire; ma se su questa cifra si potrà ottenere in qualche anno un'economia non è giusto che si destini a dare nuovi premi o che si ricorra ad altre forme di incoraggiamento, oltre quelle ordinate nel presente disegno di legge.

RAINERI, ministro d'agricoltura, industria e commercio. Mi associo interamente alle dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. L'onorevole Manfredi intende allora di mantenere il suo articolo aggiuntivo?

MANFREDI MANFREDO. No. PRESIDENTE. Sta bene. Ella lo ritira.

Art. 4.

Con regolamento da approvarsi con decreto reale, sentiti il Consiglio delle miniere e il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazione di alcune disposizioni delle leggi relative alle tasse di registro, di bollo e per le concessioni governative.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazione di alcune disposizioni delle leggi relative alle tasse di registro, di bollo e per le concessioni governative.

Si dia lettura del disegno di legge.

DI ROVASENDA, segretario, legge: (Vedi Stampato, n. 492-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Corniani.

CORNIANI. Per le considerazioni da me svolte ieri io non posso approvare il concetto fiscale di questa proposta di legge per quanto esso sia stato attenuato dalla proposta della Commissione di cui è relatore l'onorevole Alessio, poichè la conclusione è quella che ebbe ieri a dichiarare l'onorevole ministro del tesoro; cioè di procurare alcuni milioni di più all'erario.

L'Eynaudi, nell'articolo pubblicato sul Corrière della Sera, ebbe a definire la proposta ministeriale una proposta che contiene condoni e riduzioni d'imposte che nessuno prima pagava (come la tassa di registro e bollo sulle corrispondenze commerciali), e creazione di nuove imposte che tutti dovranno pagare.

Io mi limiterò ad alcune osservazioni riguardo al proposto aumento di lire 2.40 sulla tassa di licenza per il porto del fucile per la caccia, per il quale già oggi si paga una tassa di lire 12 più la domanda che va stesa in carta bollata.

Ora, la caccia non può considerarsi uno sport da ricchi, ma uno sport popolare, come la bicicletta.

Io rappresento una regione la quale non solo fabbrica in quantità armi da caccia, ma dove anche è molto invalso l'uso della caccia tra gli operai e i contadini per i quali inoltre il fucile serve anche alla difesa delle abitazioni isolate nella campagna.

L'onorevole Alessio ebbe a dichiarare nella sua relazione che il miglior modo per aumentare il prodotto delle tasse è di mitigare le aliquote. Invece, con questo progetto, e specialmente per quanto si riferisce alla licenza di porto d'arma da caccia, si aumenta la aliquota della tassa.

Io penso che il risultato sarà nocivo all'erario perchè diminuirà il numero di coloro che usufruiranno della licenza di caccia, mentre aumenterà il numero dei frodatori, perchè è cosa materialmente impossibile che soli tre o quattro carabinieri di una stazione che ha una giurisdizione di pubblica sicurezza sopra numerosi comuni, possano trovare il tempo e la voglia di fare le contravvenzioni.

A questo proposito sarei d'avviso che bisognerebbe dare il porto d'arma gratuito a tutti quelli che sono stati militari, perchè cos conservino dimestichezza col fucile e si esercitino al tiro.

Prendo poi nota con piacere della dichiarazione fatta dall'onorevole relatore che sarà tenuto conto delle domande fatte dalle associazioni tramviarie per la tassazione dei biglietti sui trams.

Concludo col dichiarare che ritenendo ormai che il massimo grado d'imponibilità italiana sia raggiunto, non posso dichiararmi favorevole al concetto fondamentale del disegno di legge. (Commenti).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Silvio Crespi.

Non essendo presente s'intende che vi abbia rinunziato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fortunati.

FORTUNATI. Se l'onorevole ministro dichiara di accettare il testo del disegno di legge come lo ha preparato la Giunta del bilancio, rinunzio a parlare.

FACTA, ministro delle finanze. S'intende che la discussione viene fatta sul testo della Commissione accettato dal Ministero.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro vuol parlare?

FACTA, ministro delle finanze. Poichè l'onorevole Corniani ha parlato di un argomento speciale che forma oggetto di un articolo, mi riservo di rispondergli quando si discuterà quell'articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore? ALESSIO GIULIO, relatore. L'onorevole ministro ha già parlato e trovo inutile aggiungere altro. (Si ride).

PRESIDENTE. Allora, non essendovi altri oratori iscritti e nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Le lettere con le quali i commercianti usano scambiare fra loro proposte e accettazioni di affari o che contengono mandati, commissioni od obbligazioni in quanto riguardino le operazioni dell'industria o del commercio esercitato dal mittente o dal destinatario, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro finchè non occorra di farne uso ai sensi dell'articolo 2 della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414 sulle tasse di bollo.

Uguale esenzione è accordata alla corrispondenza fra commercianti e non commercianti semprechè abbia per oggetto atti di commercio.

A questo articolo la Commissione apporta una modificazione, cioè alle parole « riguardino le operazioni dell'industria o del commercio esercitato dal mittente o dal destinatario » propone di sostituire queste altre: « abbiano per oggetto atti di commercio ».

Onorevole relatore, la prego di dar spiegazioni alla Camera di questa modificazione che è introdotta nell'articolo 1 e di cui non vi è traccia nel testo stampato e distribuito.

ALESSIO GIULIO, relatore. Questa modificazione è introdotta per mettere detto comma in correlazione con il capoverso, in quanto poteva nascere il dubbio che il criterio di larghezza per la corrispondenza commerciale, a cui s'inspira il capoverso, non fosse seguito anche nel primo comma.

PRESIDENTE. La Camera ha udito la modificazione apportata dalla Commissione al testo dell'articolo primo. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito questo articolo così emendato.

(È approvato).

Art. 2.

Rimangono soggette alle comuni disposizioni delle leggi sulle tasse di bollo e di registro le lettere di obbligazione, nelle quali si assuma di pagare una somma senza indicarne la causa commerciale; come pure le lettere portanti ricevute ordinarie o accreditamenti in conto corrente, oppure liberazione da obbligazioni di somma, costituite o riconosciute mediante scrittura contrattuale o che hanno formato oggetto di riconoscimento giudiziario.

 $(E \ approvato).$

Art. 3.

Salve le esenzioni che siano concesse con espresse disposizioni di legge, i contratti commerciali, pei quali dal codice di commercio è richiesta la prova scritta, rimangono soggetti alle disposizioni delle leggi sulle tasse di bollo e di registro anche quando la prova della loro esistenza risulti, anzichè da scritture contrattuali in forma pubblica o privata, da lettere scambiate fra le parti contraenti.

Il trattamento tributario dei contratti di borsa resta regolato dalla legge speciale che li riguarda.

(È approvato).

Art. 4.

Sono soggette al bollo di centesimi 25 oltre i decimi per ogni foglio, le scritture private, contenenti vendite o anche promesse di ven-

dita obbligatorie per ambo le parti, se il contratto ha per oggetto merci, macchine od altri prodotti industriali, che nel commercio esercitato dal venditore sono destinati alla rivendita. La stessa disposizione si applica alle dette scritture, anche fra non commercianti, quando si tratti di vendita di bestiame o prodotti dell'industria agraria od armentizia.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Emilio Bianchi. Ne ha facoltà.

BIANCHI EMILIO. Pregherei l'onorevole ministro e la Commissione di sopprimere l'ultima parte dell'articolo perchè se è ammissibile che si esiga una tassa di bollo per le contrattazioni di merci, non vi è ragione di gravare l'agricoltura, che sempre si dice di tutelare, applicando questa tassa anche alla vendita di bestiame e dei prodotti dell'industria agraria ed armentizia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ALESSIO GIULIO, relatore. Il concetto da cui parte l'onorevole Bianchi non risponde al pensiero del disegno di legge.

Presentemente le vendite di bestiame e dei prodotti agrari ed armentizi sono soggette ad una tassa molto maggiore di quella stabilita in quest'articolo; adunque colla disposizione che l'onorevole Bianchi vorrebbe sopprimere si favoriscono e non si ostacolano le vendite di bestiame.

BIANCHI EMILIO. Ma quando si tratta di vendite nell'agricoltura, nessuno stipula contratti!

ALESSIO GIULIO, relatore. Questa è un'altra questione.

Ella vuole giovarsi delle condizioni di elusione della legge per sostenere che la elusione crea uno stato di diritto. Ma indubbiamente tutto eiò è contrario alla legge.

Ora dal punto di vista economico e finanziario tra la Giunta del bilancio e il ministro delle finanze si è concordata una disposizione, che, assoggettando ad un diritto minimo le vendite del bestiame e dei prodotti agricoli soddisfa all'interesse dell'agricoltura e insieme alle disposizioni della legge finanziaria.

Non posso quindi accettare la proposta dell'onorevole Bianchi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor vole ministro delle finanze.

FACTA, ministro delle finanze. L'onorevole Bianchi è partito da un falso presupposto, quello che attualmente ai contratti di vendita del bestiame e dei prodotti, agricoli non sia applicata la tassa. Invece come ha detto l'onorevole relatore, a cui mando un vivo ringraziamento per la sua relazione perspicua e perfetta, la tassa c'è; e con questa disposizione viene diminuita. Con essa quindi si reca un vantaggio anzichè un peso all'agricoltura.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni in contrario, pongo a partito l'articolo quarto.

(E approvato).

Art. 5.

La tassa di bollo di che nel precedente articolo 4, può essere corrisposta o coll'impiego di carta filigranata e bollata o mediante marche od anche per mezzo del bollo straordinario.

Sarà abbuonato il dieci per cento della tassa dovuta sui moduli a stampa o altrimenti impressi, contenenti le ordinarie condizioni della vendita di merci o prodotti, quando le ditte commerciali o industriali, che adoperano tali moduli, ne domandino agli uffici competenti la bollazione allo straordinario col punzone, per un importo non minore di lire dieci di tassa per ciascuna richiesta.

(È approvato).

Art. 6.

Le private scritture di vendita o promesse di vendita, contemplate dall'articolo 4, non sono soggette all'obbligo della registrazione se non quando occorra di farne uso ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1897, n. 414, sulle tasse di bollo.

In tal caso le scritture sono registrate col pagamento della tassa di centesimi dieci, oltre i decimi, per ogni 100 lire dei correspettivi pattuiti.

Non sono applicabili a tali scritture gli aumenti di tassa di cui nell'articolo 8, del testo unico delle leggi sulle tasse di registro approvato con regio decreto 20 maggio 1897, n. 217.

Agli effetti della trascrizione di cui all'articolo 773, n. 3 del codice di commercio, la tassa di cui nel presente articolo si riscuote mediante registrazione del documento che si deposita per la trascrizione, qualora non risulti già pagata.

(È approvato).

Art. 7.

Le disposizioni degli articoli 1, 4, 5 e 6, non sono applicabili quando le scritture ivi considerate contengano dichiarazioni contrattuali relative a beni immobili o a in-

tiere aziende commerciali, anche se queste ultime risultino costituite da soli mobili e merci, ovvero da quote di partecipazione in esercizi industriali o commerciali.

(È approvato).

Art. 8.

La tassa da applicarsi sui conferimenti di beni di qualsiasi natura, esclusi soltanto i beni immobili, e di contratti qualsiansi di locazione di cose o d'opere, nelle società e associazioni, di cui all'articolo 77 della tariffa annessa alla legge sulle tasse di registro, è stabilita nella misura unica di centesi mi 15, oltre i decimi per ogni cento lire di valore imponibile.

La tassa sul conferimento di beni immobili, compresi in essi gli stabilimenti industriali, è ridotta a lire una e centesimi venti per ogni cento lire di valore.

Le tasse di cui ai precedenti capoversi sono applicabili anche alle fusioni di società.

Le trasformazioni di società da una in altra delle specie indicate all'articolo 76 del codice di commercio, nonchè quelle di cui al successivo articolo 229, compresa la trasformazione delle accomandite semplici in accomandite per azioni sono soggette alla tassa di lire una per ogni diecimila applicabile su tutto indistintamente il patrimonio sociale.

Le tasse indicate al primo comma del presente articolo si applicano pure all'atto o agli atti, con cui una Società cooperativa cessa di esser tale, continuando ad esistere in una delle forme prescritte dall'articolo 76 del codice di commercio.

Le assegnazioni di beni immobili ai portatori di azioni emesse da Società anonime o in accomandita per azioni, in pagamento totale o parziale delle azioni, sono soggette alla tassa di lire tre e centesimi sessanta per ogni cento lire di valore imponibile.

Nelle altre specie di Società l'assegnazione di beni immobili in conto o a saldo di quote sociali è soggetta alla detta tassa di lire tre e centesimi sessanta, soltanto quando trattasi di immobili che erano stati conferiti nella Società da uno dei soci e sono assegnati a persona diversa dal conferente, anche se migliorati o trasformati.

(È approvato).

Art. 9.

Gli atti costituti i delle Società straniere sono sottoposti alle tasse di registro prescritte per la registrazione degli atti costitutivi delle Società nazionali limitatamente alla somma del capitale destinato alle operazioni nel Regno o effettivamente impiegato in quanto l'impiego superi la somma del capitale destinato.

Per la determinazione del capitale tassabile è ammessa, quanto ai beni immobili posseduti nel Regno, la stima giudiziale nei modi stabiliti dalle leggi sulle tasse di registro.

Nulla è innovato nei riguardi delle Società estere di navigazione cui sia concessa la patente di vettore di emigranti.

(È approvato).

Disposizione a favore della piccola proprietà e altre concessioni.

Art. 10.

Sono esenti dalle tasse di registro stabilite dalle vigenti leggi, le permute di fondi rustici, che abbiano per iscopo l'arrotondamento della proprietà fondiaria dell'una o dell'altra parte contraente, semprechè la parte da permutarsi a tal fine non superi il valore di lire cinquemila.

Ove i terreni da permutarsi sieno di valore disuguale, le tasse predette si applicano soltanto alla differenza.

La prova, che la permuta ha per scopo l'arrotondamento del podere, può essere data o mediante le mappe catastali o mercè una dichiarazione della presidenza del Comizio agrario della provincia, in cui si trovano i beni, o anche con attestati delle autorità amministrative locali.

Rimane però riservato all'Amministrazione finanziaria la facoltà di far constatare il fatto dell'arrotondamento con ispezioni e con perizie e di addossare le spese alle parti contraenti, quando risulti che lo scopo era diverso. Nel qual caso dovranno applicarsi le norme della legge ordinaria.

I titoli, le dichiarazioni e gli attestati intesi a dare la prova, che si ebbe per iscopo l'arrotondamento del podere, saranno esenti da tassa di bollo.

Rimangono in vigore le particolari disposizioni delle leggi vigenti nelle diverse provincie del Regno, in quanto più favorevoli della presente legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Guicciardini.

GUICCIARDINI. Mi pare che l'espressione usata al terzo comma « arrotondamento del podere » debba essere messa in armonia coll'espressione del medesimo con-

cetto adottata nel primo comma, in cui si parla di « arrotondamento della proprietà fondiaria ».

Poichè si esprime lo stesso concetto, la espressione dovrebbe essere identica. E poichè la parola « podere », in Italia, ha significato differente secondo le varie regioni, perciò a me pare che delle due locuzioni dovrebbe preferirsi quella di « proprietà fondiaria » come la più chiara, la più precisa, la più propria.

Suggerisco perciò che, nel terzo comma, alla locuzione « arrotondamento del podere » si sostituisca quella di « arrotondamento della proprietà fondiaria ».

PRESIDENTE. Anche nel penultimo comma?

GUICCIARDINI. Precisamente.

PRESIDENTE. Onorevole ministro delle finanze, accetta?

FACTA, ministro delle finanze. Consento nel suggetimento dell'onorevole Guicciardini.

PRESIDENTE. Con questa modificazione proposta dall'onorevole Guicciardini e accettata dal Governo, pongo a partito l'articolo 10.

(È approvato).

Art. 11.

La tassa di registro sulle compre-vendite di fabbricati nuovi o radicalmente riattati, che siano stipulate entro quattro anni dal giorno in cui sono stati sottoposti all'imposta sui fabbricati è ridotta alla misura di lire 2.40 per cento.

(È approvato).

Art. 12.

Sono esenti dalle tasse di bollo e di registro i contratti, anche collettivi, in qualunque forma redatti, di locazione d'opera o servizi personali fra i proprietari o conduttori di aziende agricole e gli esercenti di industrie e di commerci, con i loro operai. Cessa l'esenzione quando di tali contratti occorra fare uso in giudizio.

(È approvato).

Art. 13.

Per i documenti di ogni specie da registrarsi a termini dell'articolo 104 della tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, numero 217, quando debbano essere prodotti in giudizio o si vogliano inserire in atti delle cancellerie giudiziarie, la tassa di registro è convertita in tassa di bollo ed è percepita mediante l'applicazione di una marca di corrispondente valore.

(È approvato).

Art. 14.

Fermo il disposto dell'articolo 22, n. 6, della legge 14 luglio 1897, n. 414, sono esenti dalle tasse di bollo, anche in caso di uso, i precessi verbali, le deliberazioni e tutti gli atti strettamente necessari alla costituzione dei Consigli di famiglia e di tuteia dei minori e degli interdetti ed alle nomine, dispense, remozioni e surrogazioni dei tutori, pretutori, consulenti e curatori anche speciali.

Questa esenzione si estende anche in sede di volontaria giurisdizione alle omologazioni di quelli fra gli atti indicati al precedente comma che per legge devono essere omologati.

(È approvato).

Art. 15.

L'inventario dei beni dei minori prescritto dall'articolo 282 del codice civile e quello dei beni degli interdetti ed i relativi atti di deposito e di asseverazione possono essere compilati in carta libera e l'inventario ed il verbale di deposito, se redatto, sono registrati a debito. Però le corrispondenti tasse di bollo e di registro si rendono ripetibili, a cura della competente cancelleria, qualora dall'inventario risulti che il patrimonio dei minori o degli interdetti abbia un valore eccedente lire 3,000.

(È approvato).

Art. 16.

Pei minori e per gli interdetti con patrimonio non superiore a lire 3,000, giusta le risultanze dell'inventario, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro tutti in genere gli atti inerenti all'esercizio della tutela in quanto concernono l'integrazione della persona.

Qualora durante l'esercizio della tutela lo stato economico dei minori o degli interdetti venga a migliorare in maniera che il valore del loro patrimonio oltrepassi le lire 3,000, cessano per gli atti tutelari successivi le esenzioni dalle tasse di bollo e di registro. Cessa però per gli atti posteriori-l'obbligo del pagamento di tali tasse qualora il patrimonio siasi ridotto ad un valore non superiore a lire 3,000.

(È approvato).

Art. 17.

Qualora nell'asse dei minori o degli interdetti non siano disponibili fondi per le tasse di bollo dovute pel compimento di

atti inerenti allo esercizio di tutele con patrimonio superiore a lire 3,000 ed i rappresentanti dei minori o interdetti medesimi si rifiutino di effettuarne l'anticipazione, i pretori, mediante motivato decreto caso per caso, hanno facoltà di disporre l'annotazione a debito delle tasse di bollo dovute sugli atti non dilazionabili senza pregiudizio degli interessi dei minori o interdetti.

Tali tasse sono ripetibili a cura dei cancellieri di pretura nei modi stabiliti dal secondo capoverso dell'articolo 26 della legge 4 luglio 1897, n. 414.

(È approvato).

Disposizioni relative. all'accertamento dei valori imponibili.

Art. 18.

Se il prezzo convenuto nei trasferimenti a titolo oneroso è riputato inferiore di oltre un sesto al valore che l'immobile aveva in comune commercio, al giorno del trasferimento l'Amministrazione potrà chiederne la stima, purchè lo faccia non oltre i novanta giorni dal seguito pagamento e nel caso di dilazione concessa ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato C, dalla data dell'atto di dilazione.

I contribuenti sono pure ammessi a domandare la stima contro le valutazioni fatte d'ufficio, ma non mai contro le proprie stipulazioni o dichiarazioni.

Nulla è innovato nei riguardi dei trasferimenti a titolo gratuito.

Faccio notare alla Camera che, nel testo proposto dalla Commissione, per un emendamento concordato col Governo, sono cancellate le ultime parole del primo comma, e cioè: « e nel caso di dilazione concessa ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato C, dalla data dell'atto di citazione »; ed invece sono state aggiunte in fondo all'ultimo comma queste altre parole: « Ma nel caso di dilazione concessa ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato C, il termine per chiedere la stima decorre, dalla data dell'atto di dilazione ».

ALESSIO GIULIO, relatore. Chiedo di

PRESIDENTE. Desidera chiarire le ragioni di questa modificazione? Ne ha facoltà.

ALESSIO GIULIO, relatore. La ragione della modificazione è questa, perchè la disposizione nel caso di dilazione concessa ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 gennaio 1902, allegato C, dalla data dell'atto di citazione non era in corrispondenza nè coll'indole degli

atti a titolo gratuito, nè col fatto dell'atto di citazione, e quindi si è modificato l'articolo sopprimendo l'ultima parte del primo comma, ed aggiungendo alla fine dell'ultimo comma: « Ma nel caso di dilazione concessa ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 gennaio 1902, numero 25, allegato C, il termine per chiedere la stima decorre dall'atto di dilazione ».

Infatti l'articolo 9 di detta legge stabilisce: « Per il pagamento delle tasse di successione e relative sopratasse e multe, nella parte riguardante valori immobiliari, sarà concessa agli eredi o legatari, a loro domanda, che il pagamento segua a rate, in un termine non maggiore di anni 4, con la croresponsione dell'interesse scalare sul debito differito, nella ragione del 3 e mezzo per cento; dichiarandosi esteso al periodo di dilazione, fino al pagamento e agli interessi, il privilegio stabilito dall'articolo 1962 del codice civile ».

Dunque questa nuova redazione non fa altro che mettere in corrispondenza questo concetto della legge con le disposizioni esistenti sia in riguardo degli atti di trasferimento a titolo gratuito, sia di quelli a titolo oneroso.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'articolo 48 come è stato modificato d'accordo tra Commissione e Governo:

- « Se il prezzo convenuto nei trasferimenti a titolo oneroso è riputato inferiore di oltre un sesto al valore che l'immobile aveva in comune commercio, al giorno del trasferimento l'Amministrazione potrà chiederne la stima, purchè lo faccia non oltre i novanta giorni dal seguito pagamento.
- « I contribuenti sono pure ammessi a domandare la stima contro le valutazioni fatte d'ufficio, ma non mai contro le proprie stipulazioni o dichiarazioni.
- « Nulla è innovato nei riguardo dei trasferimenti a titolo gratuito, ma nel caso di dilazione concessa ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato C, il termine per chiedere la stima decorre dalla data dell'atto di dilazione ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 18 così modificato.

(È approvato).

Art. 19.

La parte contro la quale è domandata la stima dovrà, entro dieci giorni dalla ricevuta intimazione, notificare alla parte instante la propria adesione al valore da que-

sta reclamato. Trascorso inutilmente questo termine, si procederà alla stima, che sarà ordinata entro quindici giorni da quello della richiesta, che ne sarà fatta al presidente del tribunale.

Le spese del giudizio di stima sommariamente tassate dal presidente del tribunale, saranno a carico dell'erario o del contribuente, secondo che il valore accertato non eccederà o supererà l'ottavo di cui all'articolo precedente.

Il calcolo dell'insufficienza sarà fatto confrontando il valore stabilito nella perizia giudiziale e quello dichiarato nell'atto o nella denunzia, aumentato soltanto delle offerte presentate nei dieci giorni della notifica della domanda di stima.

Le ordinanze di tassazione delle spese sono opponibili nel termine perentorio di quindici giorni dalla notificaziane. L'Amministrazione può in ogni caso pagare ai periti le loro competenze, salvo rivalsa, con le stesse norme della riscossione della tasse.

La tassa di registro dovuta al maggior valore accertato nel giudizio di stima è garantita dal privilegio indicato nell'articolo 89 del testo unico delle leggi di registro 20 maggio 1897, n. 217.

Sono abrogati gli articoli 14 a 19 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato C.

La Commissione ed il Governo propongono di emendare il secondo comma nei termini che ora dirà l'onorevole relatore, il quale ha facoltà di parlare.

ALESSIO GIULIO, relatore. È evidente come possa sorgere differenza tra il valore dichiarato nei trasferimenti a titolo oneroso ed a tit lo gratuito e quanto inveceritiene l'Ammi istrazione.

Se vi è una differenza nei riguardi di un quarto per quanto concerne i trasferimenti a titolo oneroso, l'amministrazione ha diritto di chiedere la stima e s invece vi è una differenza nei riguardi di un ottavo nei trasferimenti a titolo gratuito, l'amministrazione ha sempre diritto de chiedere la stima.

Il Governo col su esto originario aveva proposto di accumunare qui sta differenza, portando la quota del quarto nei trasferimenti a titolo oneroso alla quota dell'ottavo

Nella Giunta del bila cio è sorta grande discussione su questo argomento, perchè è parsa troppo grave la differenza che introduceva il Governo e quindi si è venuti, come in molte altre cose per questo disegno di legge, ad una transazione e si è fissato il sesto nei riguardi dei trasferimenti a titolo oneroso, ma si è mantenuto sempre l'ottavo nei riguardi dei trasferimenti a titolo gratuito.

Siccome nel terzo comma dell'articolo ottavo si parlava unicamente delle quote dell'ottavo, così era evidente che non poteva rimanere questa dizione, la quale supponeva che fosse rimasto il concetto del Governo che voleva una detrazione unica dell'ottavo, tanto nei riguardi dei trasferimenti a titolo gratuito, quanto n i riguardi dei trasferimenti a titolo oneroso. Ecco perchè si è introdotta questa aggiunta che resta così formulata:

« Le spese del giudizio di stima sommariamente tassate dal presidente del tribunale saranno a carico dell'erario o del contribuente, secondo che il valore accertato non eccederà o supererà rispettivamente il sesto e l'ottavo di cui all'articolo precedente e all'articolo 24 del testo unico delle leggi di registro approvato con regio decreto 20 maggio 1897, n. 217 »

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare su questo articolo, che è stato emendato nel suo secondo comma, d'accordo tra Commissione e Governo, nei termini indicati dall'onorevole relatore, pongo a partito questo secondo comma.

(È approvato).

BASLINI. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASLINI Mi pare che nella redazione di questo articolo si sia incorsi in un errore. Infatti nella prima parte si dice: la parte contro la quale è domandata la stima dovrà entro dieci giorni, ecc. Evidentemente, si deve dire « potrà » perchè è facoltativo. Tanto è che più innanzi si soggiunge: trascorso inutilmente questo termine, si proced rà alla stima, ecc., ecc. Quindi è una facoltà, ma non un obbligo: perchè, se il termi e è trascorso, si procederà alla stima secondo quello che è stabilito nell'articolo.

Si dovrà dunque dire potrà e non dovrà. FACTA, min stro delle finanze. La parola dorrà è in correlazione al termine.

PRESIDENTE. Ad ogni modo, devo avvertire che il comma è stato votato.

NAVA CESARE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. NAVA CESARE. Nel secondo comma si dice: « Le spese del giudizio di stima, sommariamente tassate dal presidente del tribunale, saranno a carico dell'erario o del contribuente, secondo che il valore acc rtato non eccederà o supererà il sesto e l'ottavo di cui all'articolo precedente». Io credo che si debba dire: «il maggior valore accertato».

ALESSIO GIULIO, relatore. Si dice il sesto e l'ottavo.

FACTA, ministro delle finanze. C'è la parola supererà.

NAVA CESARE. Bisognerebbe almeno

dire maggior valore accertato.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre proposte metto a partito l'articolo 19 nel suo complesso.

(È approvato).

Art. 20.

La liquidazione della tassa di negoziazione di cui all'articolo 73 della legge 4 luglio 1897, n. 414, modificato dall'articolo 12 di quella 23 gennaio 1902, n. 25, quando si tratti di titoli non quotati in Borsa nell'anno precedente o nel minor tempo da cui dati la loro emissione, è fatta in base ad un certificato peritale rilasciato dal Sindacato dei pubb ici mediatori della Borsa di commercio locale, e per le provincie in cui non funziona il detto Sindacato da quello della Borsa più prossima alla sede della ditta emittente, e da esibirsi dalla ditta stessa.

Il Sindacato richiesto di rilasciare il certificato peritale, deve procedere per mezzo di uno dei propri componenti alle indagini reputate necessarie ed opportune, inteso il contribuente e l'ufficio finanziario nei modi da stabilirsi col regolamento, e valuta le risultanze di tali indagini, prima di determinare definitivamente in una cifra concreta il valore medio del titolo.

Qualora nel termine di tre mesi dall'intimazione che verrà fatta dal competente ufficio del registro e bollo, secondo le norme da stabilirsi per regolamento, il contribuente non presenti il certificato peritale, decade dal diritto di valersene, e la liquidazione della tassa si fa sul valore nominale dei titoli, salva la detrazione delle somme non versate.

Rimane però al'a finanza il diritto di tassare entro il biennio dal pagamento di ciascuna rata semestrale il maggior valore che risultasse dal certificato peritale di cui essa avesse promosso d'ufficio l'emissione. Anche nel caso di certificato promosso d'ufficio, il Sindacato deve procedere giusta la disposizione del precedente comma secondo.

Quando il certificato peritale è domandato dal contribuente, i diritti spettanti al Sindacato di borsa sono a carico del contribuente; sono invece a carico dell'amministrazione finanziaria quelli dovuti pei certificati da essa richiesti.

(È approvato).

Disposizioni speciali relative alla tassa sulle successioni.

Art. 21.

La traslazione delle rendite nominative del debito pubblico ed il loro tramutamento al portatore, quando dipendano da morte od assenza del titolare, non possono in verun caso aver luogo se prima non è esibita l'attestazione, da rilasciarsi gratuitamente dall'Ufficio del registro, che è stata pagata la relativa tassa di successione.

Lo stesso divieto è applicabile pei titoli nominativi emessi da società, comuni, provincie ed altri enti.

I contravventori saranno responsabili in solido per le tasse e sopratasse dovute sui titoli trasferiti o tramutati.

(È approvato).

Art. 22.

Nella denunzia dei beni trasferiti a causa di morte debbeno essere compresi anche i crediti v rso persone od enti stranieri, i titoli di rendita emessi da Governi esteri, e azioni ed obbligazioni di società estere, le obbligazioni e titoli emessi da enti che abbiano sede all'estero.

Quando nel biennio dal pagamento della tassa sia dimostrato, che, in forza delle leggi straniere sui detti beni, fu pagata, od almeno accertata, una tassa commisurata al loro valoro, per la stessa successione, la tassa dovuta nel Regno sarà ridotta, d'ducendo il valore dei crediti e titoli anzidetti».

(È approvato).

Art. 23.

L'articolo 5 del'a legge 25 gennaio 1902, n. 25, allegato C, è riformato come segue:

Sen ammessi in deduzione dall'asse ereditatio i debiti certi e liquidi legalmente esistenti nel momento della aperta successione risultati da atto pubblico anteriore all'apertura della successione, o da sentenza di data anteriore all'apertura della successione, quand'anche sia passata in giudicato posteriormente.

Sone parimente ammessi in deduzione i debiti certi e liquidi nascenti da scritture private che abb ano acquistato data certa anteriormente all'apertura della successione, in uno dei modi indicati dall'articolo 1327 del codice civile, che non sia la morte o la fisica impossibilità di scrivere di colui o di coloro che le hanno sottoscritte.

Agli effetti della data certa non sono ritenute valide le autenticazioni di firma, quand'anche redatte nella forma dell'articolo 1323 del codice civile, se le autenticazioni stesse non risultino registrate anteriormente all'apertura della successione.

(È approvato).

Disposizioni relative alle tasse di bollo e sulle concessioni governative.

Art. 24.

Le tasse di bollo cui vanno soggetti, a tenore dell'articolo 20, n. 4, della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414, gli stampati o manoscritti che si affiggono al pubblico, compresi gli avvisi d'asta e di licitazione di cui al successivo n. 17, è graduata nel modo seguente:

per un foglio di carta di non oltre 50 decimetri quadrati, lire 0.05;

per un foglio di carta di maggiori dimensioni, lire 0.10.

Le stesse tasse sono dovute per gli avvisi di qualunque specie, comunque fatti sopra materia diversa dalla carta.

Ferme le esenzioni contemplate dagli articoli 27, n. 1 e 37 del citato testo unico, sono pure esenti da bollo gli avvisi al pubblico per inaugurazioni di monumenti pubblici, per esposizioni nazionali o provinciali, per aperture di scuole private gratuite e gli avvisi pubblicati dai Comitati costituiti per commemorazioni patriottiche nazionali.

(È approvato).

Art. 25.

La tassa di bollo di centesimi dieci stabilita per le quietanze e ricevute ordinarie dal n. 8 dell'articolo 20 della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414, è elevata a centesimi venti senza decimi per le somme superiori alle lire 5,000 fino a lire 10,000 e per le ricevute senza determinazione di somma, ed a centesimi trenta per le somme eccedenti le lire 10,000:

Per ogni quietanza o ricevuta ordinaria in contravvenzione, saranno applicate due distinte penali di lire 24 ciascuna, una a carico del creditore o di chi per lui ha rilasciata la ricevuta irregolare, l'altra a carico del debitore o di chi per lui l'ha ritirata.

(È approvato).

Art. 26.

La tassa di bollo per le cambiali di cui all'articolo 2 della legge 31 dicembre 1907, n. 804, Allegato C, è stabilita in centesimi 10 per le cambiali fino a lire 200 da raddoppiarsi per le cambiali con scadenza superiore a sei mesi o che si rilasciano in bianco.

(Eapprovato).

Art. 27.

Sui biglietti, contromarche e riscontri relativi al trasporto di persone e di merci sulle tramvie intercomunali, il cui importo sia superiore a cinquanta centesimi, è dovuta la tassa di bello in ragione dell'uno per cento.

Sono esenti da bollo i detti biglietti d'importo non eccedente i cinquanta centesimi, e quelli delle tramvie urbane.

(È approvato).

Art. 28.

Per la prima vidimazione del libro-giornale e del libro degli inventarii di cui all'articolo 23 del codice di commercio e dei libri tenuti dagli amministratori delle Società, a norma dell'articolo 140 dello stesso codice è dovuta la tassa fissa di lire due, oltre il doppio decimo.

Per la trascrizione nel registro delle Società commerciali contemplata dagli articoli 90 e 91 del codice di commercio e dagli articoli 2, 7 e 8 del regio decreto 27 dicembre 1882, n. 1139 saranno corrisposti i seguenti diritti fissi:

di lire cinque per la trascrizione di una società in nome collettivo o in accomandita semplice;

di lire dieci per la trascrizione di società in accomandita per azioni e di società anonime.

Gli estratti dei libri di commercio, certificati da notaio che risultino compilati per essere prodotti come mezzi di prova in giudizio dal commerciante, cui appartengono i libri stessi, sono soggetti alla tassa di bollo di una lira, oltre i decimi, ed esenti dall'obbligo della registrazione nonostante l'uso in giudizio.

(È approvato).

Art. 29.

È abolita la carta speciale da lire una e centesimi venti instituita dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato G. Tutti i certificati ipotecarii, anche se negativi, saranno scritti sulla carta speciale da lire due e centesimi quaranta.

SALANDRA. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALANDRA. Desidererei un chiarimento dall'onorevole ministro delle finanze, poichè

non ho avuto il tempo di studiare questa legge, la quale è stata posta all'ordine del giorno ieri sera, ed io appena un momento fa ho saputo che sarebbe stata discussa oggi.

Io domando se l'abolizione della carta da lire 1.20 si riferisce a tutti i casi in cui la carta stessa da lire 1.20 si adopera, o soltanto ad un caso determinato.

Ella, onorevole ministro, comprende quanto sia difficile andare a riscontrare la legge del 1895, n. 486, allegato G; sarebbe quindi bene che il ministro ed il relatore ci chiarissero sino a qual punto arrivi questa sostituzione della carta da 2.40 alla carta da 1.20, perchè, come è noto, la carta da 1.20 si applica ad una quantità di casi.

FACTA, ministro delle finanze. Lo schiarimento è subito dato: l'abolizione di questa carta si applica al caso speciale dei certificati ipotecari. Non riguarda che questa parte.

SALANDRA. Scusi, signor Presidente; ma per chiarire la cosa, occorre osservare che nell'articolo si legge così: «È abolita la carta speciale da lire una e centesimi venti, istituita dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1895, n. 846, allegato G». Poi: « Tutti i certificati ipotecari, anche se negativi, saranno scritti sulla carta speciale da lire due e centesimi quaranta »

Desidererei che mi si chiarisse dal ministro e dal relatore, che debbono aver presente la materia, che cos'è questo articolo 3 della legge 8 agosto 1895, perchè se si riferisce soltanto ai certificati ipotecari, è meglio dire che è abolita la carta speciale da lire una e centesimi venti per i certificati ipotecari.

Insomma chiedo di sapere se si tratta di sostituire la carta da 2.40 a quella da 1.20 soltanto nel caso dei certificati ipotecari, oppure, se anche in altri casi, di cui non conosco la estensione; e ciò per regolare il mio voto.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

ALESSIO GIULIO, relatore. La migliore spiegazione viene dalla lettura dell'articolo 3 della legge del 1895, il quale dice: « Gli stati o certificati generali e speciali delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni, le copie od «stratti delle medesime, delle annotazioni e dei documenti depositati nell'ufficio saranno scritti su carta col bollo di lire due e centesimi quaranta, qualunque sia il numero dei fogli impiegati. I certificati totalmente negativi continueranno

ad essere scritti su carta da lire una e centesimi venti. (Interruzione del deputato Salandra).

È precisamente a questo ultimo caso che si riferisce la abolizione

RICCIO. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. RICCIO. Vorrei essere pratico.

L'onorevole ministro sa meglio di me, che, per esempio, le istanze ai Ministeri e alle autorità cestituite si fanno su foglio di carta da una e venti...

FACTA, ministro delle finanze. Quella rimane!

RICCIO. Ma guardi che qui si dice: è abolita la carta speciale da lire una e centesimi venti; pare che sia abolita tutta. (Interruzioni).

FACTA, ministro delle finanze. È abolita in questo caso. Siccome si viene a fare questo aumento ed a portare a 2.40 la tassa pei certificati ipotecari, è abolita la carta da 1.20 precisamente in rapporto a questi certificati ipotecari.

Una voce. Perchè non lo diciamo?

FACTA, ministro delle finanze. Mi pare che apparisca abbastanza chiaramente dall'articolo che nei rapporti di questi certificati la carta che s'impiegherà è quella di 2,40.

RICCIO. Allora l'onorevole ministro potrebbe accettare questa proposta: levare la prima parte e dire così: « Tutti i certificati ipotecari, anche se negativi, saranno scritti su carta da lire due e centesimi quaranta ». E basta, senza la prima parte che può dar luogo ad equivoci.

FACTA, ministro delle finanze. Il concetto è questo. Poichè i certificati ipotecari danno assai più lavoro, si porta un aumento di lire 1.20 appunto in rapporto a questo maggior lavoro.

RICCIO. Allora potremmo abolire la prima parte dell'articolo.

ALESSIO GIULIO, relatore. La disposizione riguarda soltanto i certificati negativi, perchè, ripeto, nel secondo comma dell'articolo 3 della legge del 1895, è detto: «I certificati totalmente negativi continueranno ad essere scritti su carta da lire una e centesimi venti».

PRESIDENTE. Dunque la Commissione mantiene l'articolo così com'è formulato, o accetta che si riduca alla seconda parte soltanto?

ALESSIO GIULIO, relatore. Io non ho difficoltà di accettare.

PRESIDENTE. Ma io ho bisogno di sapere, con precisione, che cosa propone la Giunta! (Approvazioni — Commenti).

NUVOLONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure,

NUVOLONI. Io credo che il contenuto di questo articolo porrebbe essere spiegato omettendo le parole « per i certificati ipotecari è abolita ecc. », o altrimenti congiungendo il primo e il secondo periodo con un e, e dicendo: « ed è abolita per tutti i certificati ipotecari anche se negativi, la carta speciale ecc. »

Voci. No, non è possibile.

NUVOLONI. Questa sarebbe la maniera di spiegare che si riferisce soltanto ai certificati ipotecari.

RICCIO. Onorevole Presidente, chiedo la soppressione della prima parte.

Voci. A domani.

PRESIDENTE. Io domando al ministro quale sia la formula definitiva dell'articolo.

FACTA, ministro delle finanze. Sebbene la formula sia, secondo me, chiarissima, perchè non vi può essere nessun dubbio che questa disposizione rifletta solamente i certificati ipotecari, tuttavia mi pare che tra le formule con cui questa si vuole sostituire, la più semplice e la più chiara è quella dell'onorevole Riccio la quale non lascia alcun dubbio. Per questo io accetto la formula proposta dall'onorevole Riccio.

PRESIDENTE. Quindi la formula sarebbe questa: « Tutti i certificati ipotecari, anche se negativi, saranno scritti sulla carta speciale da lire due e centesimi quaranta ».

NUVOLONI. Così sta bene.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo così formulato.

(È approvato).

Art. 30.

È aumentata di lire 2, oltre i decimi, la tassa di cui al n. 50 lettera b, della tabella annessa alla legge per le tasse sulle concessioni governative, 19 luglio 1880, n. 5536, allega to F, serie 22, per il permesso annuale di portare qualunque arma o per uso di caccia o per difesa personale. La tassa predetta e quella di bollo dovuta sulla licenza potra nno essere riscosse con impiego di carta bollata speciale di corrispondente valore.

Le tasse stabilite dal n. 51 della tabella predetta per le licenze annuali relative a strumenti di caccia diversi dal fucile sono aumentate di un quinto.

La tassa stabilita dal n. 18 della tabella annessa alla legge 19 luglio 1880, n. 5536, allegato F, serie 2, e quelle graduali di bollo sulle delegazioni emesse per l'estinzione del

prestito, sono sempre applicabili qualunque sia l'ente o consorzio cui il prestito è concesso. Sui decreti per trasformazione ed unificazione di debiti già contratti da provincie, comuni ed altri enti, è dovuta la sola tassa fissa di lire venti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Corniani.

CORNIANI. Per le ragioni che ho testè esposto, io insisto perchè non si aumenti di due lire il costo dei permessi di caccia. Proporrei quindi che fosse tolto dall'articolo il periodo che incomincia:

« È aumentata di lire 2, oltre i decimi, la tassa, ecc. ».

E ripeto nel medesimo tempo la raccomandazione fatta che in favore dei soldati, i quali hanno prestato servizio sotto le armi, venga conceduta l'esenzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

CAVAGNARI. Poichè non ho il dono della ubiquità, debbo ricorrere alla cortesia del ministro e della Commissione, affinchè vogliano non solo ascoltarmi un momento, ma anche accettare, senza le formalità che la procedura nostra richiede, un emendamento...

PRESIDENTE. Se lo accetteranno il Governo e la Commissione, potrà essere votato; altrimenti no.

CAVAGNARI. Il collega Corniani ha cominciato col dire che sarebbe bene togliere questo aumento di due lire per i permessi di caccia, ed io consento con lui perchè, se noi dobbiamo considerare questa specie di sport come atto a rinvigorire lo spirito ed il fisico specialmente della nostra gioventù, non possiamo comprendere come questo sport, al quale si dedicano ricchi e poveri, debba essere colpito da una tassa di altre due lire, mentre la tassa è già per sè stessa rilevante.

Infatti la lettera b dell'articolo 50 della citata leggi dice che per il porto di qualunque arma per uso di caccia o per difesa personale, si debbono pagare lire 10, alle quali aggiungendo i due decimi si arriva ad un totale di lire 12.40 (*Interruzioni*) ed a questa somma ora si vogliono aggiungere altre due lire.

Con questo sistema si vuole addirittura proibire la caccia onesta e lasciar sviluppare il bracconaggio, perchè le disposizioni proibitive vanno a vantaggio di coloro che esercitano la caccia clandestina.

Pertanto desidero e propongo che sia mantenuto lo statu quo, onorevole ministro

ed onorevole Commissione; e mi permetto anche di fare un'altra aggiunta. Quanti oggi chiedono il permesso di caccia debbono pagare lire 12 e tanti; ma perchè, se essi vogliono anche prendere il permesso d'armi per difesa personale volete colpirli di un'altra uguale tassa?

A me pare che si farebbe l'interesse della finanza concedendo un permesso cumulativo per la caccia e per la difesa personale e facendo pagare in totale la somma di lire 18.

Con questo sistema, ripeto, voi facilitereste il desiderio di coloro che si vogliono dedicare ad uno *sport* così utile, come è la caccia, e nello stesso tempo fareste un vantaggio per la finanza.

La mia proposta adunque sarebbe concepita in questi termini:

« I due permessi di porto d'armi per uso di caccia e per difesa personale, presi cumulativamente dalla stessa persona, non oltrepasseranno nel loro complesso la tassa di lire 18 ». (Approvazioni).

Vi renderete così benemeriti verso la classe dei cacciatori i quali costituiscono una specie di preludio e di avviamento al maneggio delle armi ed a quel forte esercito che deve custodire e presidiare la patria. Spero dunque che vorrete fare buon viso alla mia proposta. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

FACTA, ministro delle finanze. Gli onorevoli Corniani e Cavagnari propongono che non si accetti l'aumento contenuto nel disegno di legge per il permesso di caccia. Ma io osservo che la nostra legislazione è una delle più miti in materia di caccia perchè, per esempio, nella vicina Francia, per tale permesso si pagano 28 lire.

Ma l'onorevole Cavagnari ha ammesso che questa tassa colpisce una specie di *sport*. Pare al Governo che, trattandosi di sole due lire, che sono una piccola cosa, specialmente quando si consideri che questa tassa da trent'anni non è stata modificata, non si possano presentarei pericoli, intravisti dal l'onorevole Cavagnari.

L'onorevole Cavagnari ha osservato che l'esercizio della caccia reca vantaggio fisico e morale alla gioventù, che ad essa si dedica:

Ma non è, a parer mie, l'aumento di due lire nella tassa per un cacciatore, che si deve fornire di tutti gli altri ordegni necessari alla caccia stessa, che possa modificare, o frenare, l'istinto della gioventù, che possa far diminuire il reddito proveniente dai permessi di caccia.

Io domando se si possa veramente sostenere che una tassa minima, come quella che si propone, possa esercitare una influenza, come ha detto l'onorevole Cor niani sul commercio dei fucili, sopra un'industria, che vive per altri coefficienti. Io prego la Camera, in considerazione della piccolezza dell'aumento, di voler approvare il provvedimento, che è lieve, tenendo anche conto che si tratta di una tassa, da trenta anni non toccata; tanto più che questo lieve aumento di tassa deve costituire un fondo, da porsi a vantaggio dell'agricoltura, e di questo parlerà il mio collega, vantaggio, che è molto considerevole di fronte al piccolo danno, che ne potranno risentire i cacciatori.

Detto ciò, spero che la Camera vorrà approvare la proposta.

GUICCIARDINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà,

GUICCIARDINI. In quest'articolo si distingue la tassa per il porto d'arma ad uso di caccia e la tassa per il porto d'arma per difesa personale.

Per quanto riguarda la caccia io dissento dagli onorevoli Cavagnari e Corniani ed aderisco alle argomentazioni del ministro.

Io credo che senza danno grave per i cittadini e con vantaggio per la finanza, la tassa per il porto d'arma per uso di caccia di due lire si possa aumentare; ma non posso dire lo stesso per l'aumento della tassa per il porto d'arma per difesa personale. In questo caso non si tratta di uno sport, o di una spesa voluttuaria, ma in certe condizioni, di una vera e propria necessità.

Questa spesa necessaria pare a me che non debba essere aumentata.

Sottopongo al parere della Commissione e del ministro il concetto di aumentare la tassa del permesso per il porto d'arma per la caccia, e di lasciare inalterata la tassa per quanto riguarda il porto d'arma per difesa personale.

A me sembra che la proposta si fondi sulla realtà delle cose e sopra interessi, degni della massima considerazione: perciò la raccomando al ministro, alla Commissione ed alla Camera.

ALESSIO GIULIO, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO GIULIO, relatore. Credo opportuno, anche per debito di lealtà, di ag-

giungere alcune considerazioni a quelle, svolte dall'onorevole ministro delle finanze in sostegno della sua proposta. Io penso che l'aumento sia lievissimo e che, se si tiene conto della diminuzione del valore del danaro dal 1874, ad oggi, l'aggiunto di lire 2.40 sia tale, che non possa recar danno ai bilanci individuali. Aggiungo poi un'altra considerazione. La Camera potrà facilmente rilevare che il lavoro della Giunta generale del bilancio è stato di notevoli modificazioni alle proposte del Governo, le quali erano oggetto di critiche, anche da parte della pubblica opinione.

Siamo venuti ad un compromesso, in forza del quale il Governo ha accettato molte proposte nostre, che hanno avuto per risultato un temperamento notevole. Aggiungo che di fronte a questo temperamento noi abbiamo dovuto accettare quei provvedimenti, che potevano compensare l'erario di ciò che perdeva in forza delle rinuncie da lui acconsentite alle altre parti del progetto.

Quanto alla proposta dell'onorevole Guicciardini, questa a primo aspetto si presenta anche plausibile. Ma chi farà nella pratica la distinzione tra il fueile a scopo di caccia...

Voci. C'è già.

ALESSIO GIULIO, relatore. ...ed il fucile per difesa personale? Io credo quindi che anche su questo punto l'articolo dovrebbe essere lasciato com'e. Del resto, per questa parte me ne rimetto al Governo. (Commenti animati).

Voci. A domani, a domani!

Altre voci. No, no, avanti, avanti!

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. Abbiano un po' di considerazione anche per la mia voce!

Voci. Ha ragione!

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di agricoltura industria e commercio ha facoltà di parlare.

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Io voglio richiamare l'attenzione della Camera su poche considerazioni. Non credo che l'aumento indicato dal disegno di legge sulla tassa di licenza di caccia possa in qualunque modo condurre alle conseguenze alle quali è stato accennato.

Nello studio del disegno di legge sulla caccia, che avrò l'onore di presentare al Parlamento entro breve termine, ho avuto l'occasione di sentire molti tra coloro che autorevolmente, o perchè rappresentanti di associazioni, o per altri motivi, possono considerarsi come gli interpreti della voce e del

pensiero dei cacciatori. Non è dell'aumento delle due lire che essi si preoccupano, anzi ho avuto eccitamenti per un aumento maggiore delle lire 2.44 che sono indicate nel disegno di legge. La preoccupazione dei cacciatori è che si abbiano dei provve dimenti legislativi, in un disegno di legge che dovrà essere intitolato « a tutela della selvaggina » che siano così efficaci da disciplinare veramente tutta la materia della caccia in rapporto, per l'appento, alla conservazione della selvaggina, di cui si fa vera strage.

Voci. Ma non è col fucile, è con le reti! RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. I cacciatori sono preoccupati della possibilità di dare efficacia a questi provvedimenti con mezzi finanziari adeguati. ed è per questo che essi dicono che sarebbero anche disposti ad ulteriori aumenti, quando fosse tranquillata la loro coscienza di cacciatori, al riguardo dei provvedimenti stessi. (Commenti).

Ora io confido che la Camera, il Paese ed i cacciatori vorranno fare buon viso ai provvedimenti che io avrò l'onore di presentare alla Camera, i quali certo non porteranno impegni finanziari di-grande mole, perchè credo che si possano coordinare questi provvedimenti diretti ed immediati sulla caccia con altri molti, specialmente in relazione con le leggi forestali, come è avvenuto in altri paesi. Oggi che abbiamo delle leggi come quella del demanio forestale, e delle leggi ad incremento della industria zootecnica nazionale, come il disegno che ho recentemente presentato alla Camera; provvedimento e leggi consentiranno in questa materia una maggiore attività del Ministero di agricoltura, la quale dovrà condurre a risultati considerevoli e sodisfacenti.

Debbo poi rammentare alla Camera che, quando nella passata primavera ebbi l'onore di discutere in quest'Aula il bilancio del mio Dicastero, ebbi a dichiarare, di fronte agli eccitamenti vivi che mi erano fatti, specialmente per aumentare gli stanziamenti al riguardo delle scuole professionali ed altro, che io confidavo di avere i fondi necessari per questo in provvedimenti finanziari che già si trovavano dinanzi al Parlamento e che erano sottoposti all'esame della Giunta generale del bilancio.

I provvedimenti finanziari sono quelli che oggi la Camera discute, ed è da questi che io dovrò trarre quei mezzi: confido per tanto che la Camera vorrà dare il suo voto

a questi provvedimenti e vorrà darlo nella integrità loro, quindi anche coll'aumento proposto del diritto di caccia, in quanto essi corrispondono a notevoli biscgni del bilancio dell'agricoltura, e confido anche che col disegno di legge, che, ripeto, avrò l'onore di presentare presto alla Camera sulla tutela della selvaggina, sarà resa la dovuta sodisfazione ai desiderî dei cacciatori.

CAVAGNARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ma ella non può parlare una seconda volta. Se mai, soltanto per fare una semplice dichiarazione.

CAVAGNARI. Visto che non siamo tutti d'acccordo su questo punto, io proporrei la sospensiva; vale a dire che si andasse avanti nella discussione, rinviando a domani questo articolo in modo da poterci mettere di accordo.

PRESIDENTE. Ma ella sa che le proposte di sospensiva debbono portare quindici firme...

CAVAGNARI. Son certo che tanto il Governo quanto la Commissione l'accetteranno..

PRESIDENTE. A ogni modo, non essendo pervenuta al banco della Presidenza alcuna proposta di emendamento, nè po tendo parlarsi di sospensiva senza la proposta sottoscritta da quindici deputati, si deve procedere alla votazione dell'articolo...

FERRARIS MAGGIORINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS MAGGIORINO. Se il Governo e la Commissione d'accordo credono necessario modificare la dizione di quest'articolo rinviando la discussione a domani, non sarò certamente io che mi opporrò; ma avvenga o no il rinvio, io prege Commissione e Camera di voler rimaner fermi nel concetto di aumentare questa tassa, e credo che questa sia forse la prima velta che io parlo in favore di un aumento di tassa...

Voci. Ma quale? quella per la caccia?...

Altre voci. Anche per la difesa!... (No! no! — Commenti).

FERRARIS MAGGIORINO. I veri cacciatori domandano (e lo ha detto a ragione l'onorevole ministro dell'agricoltura) domandano l'aumento della tassa; e forse nemmeno questo basterà per frenare la distruzione della selvaggina che è uno dei maggiori danni economici pel nostro paese. In quanto al porto d'armi per difesa non sono egualmente favorevole all'aumento della tassa. Confesso che il porto delle armi dà

luogo a gravi inconvenienti che bisognerebbe evitare. D'altronde, è assolutamente necessario che anche il cittadino onesto sia tutelato... (Commenti — Rumori).

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli deputati di voler far silenzio e di prendere i loro posti, dovendosi procedere alla votazione. Altrimenti sarò costretto a sospendere la seduta. (Benissimo!)

GUICCIARDINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ma ella ha già parlato su questo argomento e non può più parlare, tranne che se si tratta di una semplice dichiarazione.

GUICCIARDINI. Sta bene. Ho fatto una domanda all'onorevole ministro, domanda alla quale ho atteso invano risposta. Egli ha espresso le ragioni per cui credeva che l'aumento della tassa per il porto d'armi ad uso di caccia dovesse approvarsi, ma non ha detto nulla della proposta mia specifica che si esentasse da questo aumento di tassa il porto d'armi per difesa personale. Io potrei interpretare il silenzio dell'onorevole ministro come un'adesione al mio concetto... (No! no!) ... A ogni modo io credo che sia doveroso da parte del ministro il dare una risposta al quesito che io gli ho presentato.

FACT \, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, ministro delle finanze. La distinzione che l'onorevole Guicciardini ha fatta. relativamente al porto d'armi per la caccia e per la difesa personale, risponde a un concetto morale che ha certamente il suo altissimo valore, e io non dissento nel senso che fra i due porto d'armi vi sia una grande differenza. Ma io ho sentito lamentare più di una volta che nella nostra legislazione si sottilizza troppo e si distingue troppo, e che appunto da questa soverchia sottiliz. zione e distinzione nascono delle confusioni che vanno sempre a danno della cosa pubblica. Ora, in una questione di questo genere, nella quale si tratta di un aumento di due lire, di un aumento quindi lievissimo, che non può turbare la finanza di nessuno, il voler creare una distinzione che non ha una efficienza pratica, mi pare che sia assolutamente superfluo. È verissimo quello che dice l'onorevole Guicciardini che sono diverse le due funzioni di questi porto d'armi; e se si trattasse di una tassa la quale costituisse un gravame notevole, io potrei convenire nella sua proposta.

Ma di fronte alla entità minima di questo

aumento di tassa, domando alla Camera se davvero dobbiamo creare una situazione che porti a delle confusioni. Noi dobbiamo trovare tutti i mezzi per impedire che si facciano delle frodi in danno dello Stato. Orbene, per quanto possa essere lieve questa distinzione, certamente essa dà la possibilità al sorgere di queste frodi.

Se ci trovassimo di fronte ad una tassa notevole, si potrebbe affrontare anche questo pericolo: ma di fronte ad una somma così tenue, evitare questo pericolo di frodi mi pare sia un concetto savio e prudente.

Quindi prego la Camera di non insistere su questa distinzione, che non ha un valore effettivo ed efficace, e di approvare l'aumento di tassa, senza distinzione. (Approvazioni).

BIANCHI EMILIO. Chiedo di parlare sull'ordine della votazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI EMILIO. Faccio osservare che in questo articolo vi sono due argomenti distinti. Nella prima parte si parla della tassa sui permessi di porto d'arma per caccia e per difesa personale; nella seconda, della tassa sulle delegazioni per l'estinzione del prestito.

Siccome io intendo votare contro la prima parte, domando la divisione.

Credo che questo mi si consentirà senza bisogno delle quindici firme.

PRESIDENTE. Si spieghi meglio. Ella chiede la votazione per divisione relativamente all'aumento della tassa per il porto di armi, ovvero, soltanto rispetto all'ultimo comma?

BIANCHI EMILIO. Intendevo soltanto chiederla sull'ultimo comma; ma ora mi fanno osservare i colleghi che si potrebbe votare separatamente anche il primo comma, per la tassa sopra il permesso di caccia e per quella sopra il permesso per difesa personale.

PRESIDENTE. Sta bene. Ma intanto ha la priorità la proposta sospensiva dello intero articolo 30; proposta che, a termine del regolamento, è stata fatta dall'onorevole Cavagnari e da altri quattordici deputati, e cioè gli onorevoli Gallenga, De Nicola, Cannavina, Muratori, Montù, Paratore, Lucifero, Riccio V., Cottafavi, Faelli, Di Sant'Onofrio, Malcangi, Aprile e Molina.

La proposta è così concepita:

«I sottoscritti chiedono il rinvio a domani dell'articolo 30 ».

CAVAGNARI. Questo è il concetto della nostra proposta, di rimettere cioè a domani la discussione di questo articolo; e chiedo perdono se nella fretta è stata mal compilata.

PRESIDENTE. Domando al Governo ed alla Commissione se consentono in questo differimento.

FACTA, ministro delle finanze. La questione è stata trattata così ampiamente che non saprei che cosa potrebbe portare di giovevole il rinvio a domani; quindi pregherei la Camera di finire questa sera.

ALESSIO GIULIO, relatore. Mi associo alle parole dell'onorevole ministro delle finanze

PRESIDENTE. Metto a partito la proposta che si rimetta a domani la discussione dell'articolo 30.

(Dopo prova e controprova la proposta è respinta).

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'articolo.

GUICCIARDINI. Chiedo che si voti per divisione la disposizione relativa alla caccia e quella che riguarda la difesa personale, essendo disposto a votare la prima, ma non la seconda.

PRESIDENTE. Onorevole Guicciardini, questa proposta è già stata fatta dall'onorevole Emilio Bianchi e non vi è nulla da opporre in contrario, poichè ogni deputato ha diritto di proporre la votazione per divisione.

Metto a partito la prima parte dell'articolo 30 sino alle parole « o per uso di caccia ».

(Dopo prova e controprova è approvato).

Metto ora a partito l'articolo 30, primo comma, sino alle parole « o per difesa personale ».

(Dopo prova e controprova è approvato). Metto a partito l'intero articolo 30, essendo inutile, dopo l'approvazione del primo comma, votare per divisione anche l'ultimo. (É approvato).

Disposizioni diverse.

Art. 31.

Le sopratasse di tardiva denunzia o registrazione e di tardivo pagamento per le tasse di successione, di registro ed in surrogazione del registro e bollo, sono ridotte al decimo del loro ammontare, qualora la denunzia, la registrazione, ed il pagamento abbiano luogo non oltre sessanta giorni do po la scadenza dei rispettivi termini.

Nulla però è innovato rispetto alle sopratasse attualmente vigenti, per le omissioni di cespiti nelle denunzie, per l'insufficienza constatata nella valutazione dei

beni dichiarati, e per l'occultazione di prezzo o valore.

Le stesse disposizioni si applicano per ogni analoga sopratassa comminata da leggi riguardanti le tasse sugli affari.

(È approvato).

Art. 32.

Col decorso di cinque anni si prescrive l'azione per accertare le contravvenzioni alle leggi riguardanti le tasse sulle concessioni governative, sugli atti e provvedimenti amministrativi, e per riscuotere le tasse e pene pecuniarie relative ed i diritti di segreteria.

Col decorso di due anni dal giorno dell'effettuato pagamento delle tasse, pene pecuniarie e diritti suaccennati, si prescrivono tanto l'azione della finanza per supplementi a causa di liquidazioni inesatte, quanto la azione dei contribuenti per restituzione di somme indebitamente pagate.

È abrogato il n. 2, dell'articolo 126 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro 20 maggio 1897, n. 217; ed il primo comma del n. 4 dello stesso articolo resta modificato come appresso:

Dopo dieci anni dal giorno dell'apertura della successione e della presa di possesso di benefici, e cappellanie, per la esazione delle tasse sulle successioni e sulle dotazioni non denunziate, e sui beni omessi nelle denunzie.

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Salandra.

SALANDRA. È bene che la Camera consideri che stiamo discutendo una legge molto fiscale.

Coll'articolo 32 ora in discussione, e che era il 21 del disegno di legge ministeriale, si protraggono di parecchi anni i termini della prescrizione dell'azione fiscale nel caso di omessa denunzia o di inesatta denunzia per la tassa di successione.

Quest' articolo si può dividere in due parti: colla prima, si stabilisce che occorrono cinque anni per preserivere l'azione per accertare le contravvenzioni alle leggi riguardanti le tasse sulle concessioni governative, sugli atti e provvedimenti amministrativi, ecc., e due anni dal giorno dell'effettuato pagamento delle tasse, pene pecuniarie e diritti suaccennati, tanto per l'azione della finanza per supplementi a causa di liquidazioni inesatte, quanto per l'azione dei contribuenti per restituzione di somme indebitamente pagate.

Si tratta dunque di una prescrizione rispettivamente di cinque e di due anni.

La relazione ministeriale, poiche quella della Commissione non dice nulla, porta che con questo si è stabilito un termine, mentre prima non vi era un termine certo: era oggetto di dispute, in balla della giurisprudenza.

La relazione ministeriale si guarda bene dal dire quale era il termine fissato dalla giurisprudenza, ed io in questo momento non lo so; ma non credo di fare una supposizione offensiva, non per il ministro, ma per l'Amministrazione delle finanze, nel dire che se nella relazione non si è riferito questo termine, ciò è avvenuto probabilmente perchè era molto più breve.

Il proposito di allungare i termini per la prescrizione in questa materia a me non piace; esso è tale da peggiorare la poca simpatia che hanno gli italiani per il fisco.

Non bisogna inasprire gli attuali rapporti.

Ad egni modo non so dove vadano a parare i primi commi di quest'articolo; e se il ministro e la Commissione mi vorranno dire qualche cosa di preciso, cioè quale è lo stato della giurisprudenza a cui la relazione ministeriale si riferisce nel suo parallelo, potremo vedere se sia opportuno o no un prolungamento dei termini per la prescrizione.

Ma il punto sul quale intendo richiamare l'attenzione della Camera, poichè qui abbiamo presenti i termini esatti della questione, è contenuto nei due ultimi comma di questo articolo, che dicono:

«È abrogato il n. 2, dell'articolo 126 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro 20 maggio 1897, n. 217; ed il primo comma del n. 4 dello stesso articolo resta modificato come appresso:

« Dopo dicci anni dal giorno dell'apertura della successione e della presa di possesso di benefici e cappellanie, per la esazione delle tasse sulle successioni e sulle dotazioni non denunziate, e sui beni omessi nelle denunze ».

Mettiamo in confronto questa parte dell'articolo 32 coll'articolo 126 del testo unico attualmente vigente sulle tasse di registro.

Questo fa una distinzione: stabilisce in tre anni i termini per rinnovare l'accertamento e quindi per iniziare una lite col contribuente, quando si tratti di inesatta denunzia, e invece stabilisce in dieci anni i termini perchè il fisco possa colpire l'omessa denunzia.

Si capisce questa graduazione perchè altro è il ritornare sopra la valutazione o sopra l'omissione di qualche cespite ed altro è il ritornare sopra la completa omissione della denunzia.

Quando il contribuente sia sfuggito completamente, anche dopo dieci anni si può colpirlo, agguantarlo e si può fargli pagare la tassa.

Invece non si ammette, quando sono passati i tre anni, la disputa sopra qualche singolo cespite. Questo è lo stato attuale del diritto fiscale.

Ora. coll'articolo che si propone, che cosa si fa ?

Occorre esaminarlo molto attentamente, giacchè si esprime con una dizione che rende difficile il comprenderlo a prima vista.

Dopo un tale esame, in confronto col testo attuale, sono riuscito a capire che effettivamente con questa disposizione il termine della prescrizione si porta a dieci anni, sia per l'inesatta che per la omessa denunzia, di guisa che qualunque inesattezza di denunzia si possa riscontrare, l'agente del fisco potrà, dopo dieci anni, tornarvi sopra e ripigliare la contestazione coll'erede ed anche qualche volta, poichè questo erede può essere anch'esso morto, coll'erede dello erede.

Ora io apprezzo l'intendimento di questa legge che ha lo scopo di colpire coloro che cercano di sfuggire alla tassa di successione; ma non bisogna eccedere. L'amministrazione della finanza vorrebbe che nessuno sfuggisse, ciò che non è umanamente possibile.

È necessario un termine, una prescrizione breve, dopo la quale bisogna dare la pace al contribuente, specialmente quando si tratta di accertamento di successioni che implica il turbamento di rapporti e di sistemazioni famigliari.

Con questo termine allargato noi diamo tempo allo agente delle tasse di ritornare sopra ad una controversia successoria, niente meno che dopo dieci anni. Mi pare eccessivo. Ecco perchè vorrei pregare l'onore vole ministro delle finanze di rinunciare per lo meno ai due ultimi commi di questo articolo, lasciando le cose come sono e senza nulla innovare.

Lasciando l'articolo 126 dell'attuale testo unico come è, si manterrebbe a tre anni il termine della inesatta denunzia e adicci anni quello della omessa denunzia.

Se ministro e relatore vorranno acconsentire, voterò l'articolo; in caso contrario, siccome questo mi pare addirittura un eccesso che passa ogni limite di difesa fiscale contro le possibili insidie del contribuente, sarei dolente di non poter votare l'articolo e di dover pregare anche la Camera di non votarlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

FACTA, ministro delle finanze. La ragione che indusse il Governo a scrivere l'articolo 21, divenuto poi l'articolo 32 della Commissione, è precisamente questa: di servire all'interesse del contribuente. Attualmente, nella confusione e nell'incertezza della legislazione in materia di prescrizioni, avveniva questo fenomeno: che l'autorità giudiziaria, chiamata ad applicare la prescrizione, ammetteva soltanto la prescrizione di trent'anni, cosicchè il contribuente per trent'anni di seguito era esposto alla possibilità di essere ricercato dall'amministrazione finanziaria.

Appunto per eliminare questo pericolo, e allo scopo di rendere meno faticoso questo accesso al contribuente, che non sapeva mai fino a trent'anni di essere perseguito o meno dall'autorità finanziaria, si volle mettere la disposizione di cui ora discutiamo.

Cosicchè, anche allorquando si trattava dell'interpretazione di questa legge, nella parte che attualmente è stata indicata dall'onorevole Salandra, la giurisprudenza era tale, che questa non applicava che la norma generale.

È stata perciò introdotta questa chiara disposizione della prescrizione nel vantaggio del contribuente, per accertare una buona volta quale fosse il termine della prescrizione. Credo perciò che l'articolo risponda veramente ad un alto ed utile scopo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Muratori.

MURATORI. La legge che discutiamo è di una gravità eccezionale; ed è eccessivamente fiscale. Per l'articolo 32, mi associo alle osservazioni fatte dal collega Salandra. Mel permetta l'onorevole ministro delle finanze, e carissimo amico mio: non è esatto che la giurisprudenza abbia affermato il principio della prescrizione di trent'anni in questa materia. (Interruzioni).

L'articolo 126 testo unico stabilisce il termine della prescrizione, che ora con l'articolo 32 viene ad essere modificato.

La giurisprudenza si è scissa: una parte ha consacrato il principio della applicabilità della prescrizione più breve; un'altra non

ha mai sostenuto l'applicabilità della prescrizione trentennale, ma ha consacrato il principio rigoroso della applicabilità della prescrizione quinquennale.

Quindi il termine stabilito dalla giurisprudenza oscilla tra i due anni ed i cinque.

Il secondo comma poi è anche più grave. Il secondo comma per l'azione di indebito è anche più grave. Si aumenta il termine della durata prescritto dall'articolo 126, che è stato concordemente applicato dalla giurisprudenza.

Accetto poi completamente le osservazioni fatte dall'onorevole Salandra in ordine all'ultimo comma per l'aumento a dieci anni per ciò che riflette la tassa dall'apertura delle successioni e la presa di possesso di benefici e cappellanie.

Prego quindi il ministro delle finanze di non volere insistere nell'articolo 32 nel modo come è stato proposto, anche perchè, oltre a modificare l'articolo 126 della legge, testo unico, si viene con una legge fiscale a modificare le disposizioni del codice civile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cornaggia.

CORNAGGIA. In appoggio alle osservazioni fatte dall'onorevole Salandra e sostenute validamente dall'onorevole Muratori, vorrei chiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sulla gravità delle disposizioni da lui proposte e sulla loro fiscalità eccessiva. Come ha detto benissimo l'onorevole Salandra, in materia di successioni, e specialmente trattandosi di successioni di qualche importanza e sovratutto di grande importanza, è facilissimo omettere qualche bene. Quando abbiamo descrizioni catastali, moltissime volte capita di omettere qualche numero. Ora il comma secondo dell'articolo 126 diceva chiaramente che quando si trattava della omissione di qualche bene in una denunzia di successione, vi era una prescrizione di tre anni, che era già abbastanza lunga.

Una prescrizione di dieci anni per una successione che contiene molti beni è cosa impossibile: è troppo che per dieci anni si possa procedere contro l'erede e magari contro l'erede dell'erede, perchè ha dimenticato un numero di mappa nella denunzia.

È una disposizione che all'atto pratico darebbe luogo a fiscalità odiose, e quindi mi associo completamente all'onorevole Salandra e domando che siano soppressi il terzo e il quarto capoverso dell'articolo in discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cottafavi.

COTTAFAVI. Non mi dilungherò, perchè le ragioni per cui propongo io pure la soppressione del terzo capoverso dell'articolo sono già state svolte dai precedenti oratori.

Io faccio rifiettere all'onorevole ministro che questa disposizione è appunto di una gravità eccezionale perchè per un decennio mantiene la proprietà immobiliare in una condizione di sospetto continuo.

Qualunque proprietario, qualunque persona che faccia un'eredità, avrà per dieci anni sugli immobili, che sono oggetto della successione, il peso dell'ufficiale incaricato, il quale può sempre, in un determinato momento e con ricerche meticolose, perseguire il contribuente.

Faccio poi riflettere all'onorevole ministro delle finanze che questa condizione di cose è tanto più grave inquantochè in moltissime provincie vi è un periodo transitorio, durante il quale si sta effettuando il nuovo catasto. Ed è facilissimo (e tutti quelli che attendono alla professione di avvocato ne possono far fede) accade di frequente che, nel mettere d'accordo le parcelle catastali tra il catasto vecchio e quello nuovo, qualche numero rimane omesso, più per errore che per altro.

Noi quindi lasceremmo per un decennio aperta la strada a perseguire questa gente ed andremmo anche incontro al pericolo di dovere creare nuove contestazioni nei contratti di compra e vendita dei terreni. Per talune provincie, per disgraziate circostanze, anche il provento delle tasse del registro è diminuito in cause delle minori contrattazioni, e quindi credo che anche dal punto di vista fiscale l'onorevole ministro non farebbe un cattivo affare nell'interesse dell'erario, se lasciasse in disparte questo terzo comma. Perchè egli sa meglio di me che, adesso che si parla sempre di democrazia, anche la finanza deve essere democratica e deve vessare il meno possibile il cittadino. Difatti in Italia non si lagnano di pagare troppe tasse, ma si lagnano di pagarne una infinità e del modo per il quale e col quale si pagano. (Commenti).

PRESIDENTE. L'onorevole Gallini ha facoltà di parlare.

GALLINI. Debbo rilevare un inconveniente non rilevato dai colleghi, e cioè che non vedo qui nessuna disposizione transitoria. Ora l'onorevole ministro sa che in materia fiscale gli uffici ed i tribunali

inclinano ad applicare la retroattività della legge. Sicchè per questa disposizione del decennio si metterebbe in pericolo di rivedere tutte le successioni che si sono verificate fino a dieci anni addietro.

Anche per questa ragione io prego l'onore vole ministro delle finanze di voler recedere da questa disposizione, unendomi nel chieder ciò ai colleghi che mi hanno preceduto.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

FACTA, ministro delle finanze. La questione nei rapporti fiscali non ha una grande importanza e quindi non ho difficoltà di dichiarare che accetto le proposte fatte dagli onorevoli colleghi. Quando si tratta di lunghe prescrizioni, i risultati non sono mai soddisfacenti. Si comprende facilmente che nello svolgimento della sua azione più rapida l'agente fiscale produce di più e che il termine più lungo produce minore effetto. Quindi io aderisco alla proposta degli onorevoli Salandra e degli altri deputati.

PRESIDENTE. Onorevole ministro delle finanze, abbia la cortesia di dirmi in quali termini...

FACTA, ministro delle finanze. Sopprimendo il terzo e quarto comma.

PRESIDENTE. Allora l'articolo 32 rimane composto soltanto del primo e del secondo comma.

(È approvato).

Art. 33

E stabilito in sei mesi il termine per ricorrere all'autorità giudiziaria in tutte le
controversie riguardanti l'applicazione delle
tasse sui trapassi di proprietà e sugli affari,
le quali abbiano formato oggetto di d cisione amministrativa. I sei mesi decorrono
dalla notificazione della decisione amministrativa, eseguita nelle forme prescritte o
da prescriversi col regolamento.

'Con l'esame dei registri, atti e scritti, di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi sul bollo, deve essere accertata anche l'osservanza di ogni altra legge concernente tasse sugli affari.

L'onorevole Fiamberti ha facoltà di parlare.

FIAMBERTI. Mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro...

PRESIDENTE. Scusi, prima che ella parli debbo avvertire che all'articolo 33 vi è un emendamento presentato dal Governo e dalla Commissione in questo senso: Nel secondo comma alle parole: « con l'esame dei registri, atti e scritti » si aggiunga: « soggetti a tassa di bollo » di cui all'articolo, ecc.

È bene che la Camera abbia presente questo emendamento.

FIAMBERTI. L'ho presente. Ma malgrado questa aggiunta della Commissione credo di dovere richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sopra la gravità di questa disposizione, con la quale diamo facoltà, diritto agli agenti fiscali di perquisire (mi si permetta la parola) gli uffici, i registri, gli atti e gli scritti di qualunque commerciante, allo scopo di verificare non solo, come ne avevano diritto fino adesso, l'osservanza delle leggi sul bollo, ma anche delle leggi concernenti le tasse sugli affari.

La cosa è gravissima; e mi si permetta di dire che è addirittura soverchiamente fiscale.

Comprendo che, fino all'accertamento degli obblighi sulle tasse di bollo, questo si possa concedere; tanto più che, forse, non gravi rimostranze si sono avute in proposito; ma, quando permettiamo agli agenti fiscali d'andare, giorno per giorno, non solo negli uffici di qualunque società, ma anche negli uffici di qualsiasi privato, per vedere se società e privati siano in regola con le tasse sugli affari, diamo tale facoltà agli agenti fiscali da costituire veramente quel che dissi in principio: una vera perquisizione. Con tale disposizione, noi eccediamo; ed essa sarebbe soverchiamente odiosa, se dovesse essere approvata.

Mi permetta il ministro di dire che io ammiro in lui il difensore del fisco; ma non debbo dimenticare che i nostri commercianti sono abbastanza gravati di tasse; e, spingendo l'occhio vigile del fisco ad esaminare tutti gli atti e scritti del commerciante (e quindi non solo i libri-giornali e gl'inventari, ma anche gli altri scritti, perchè si parla di scritti in genere; ed a questo esame il commerciante non si può rifiutare), cre do che verremmo a permettere indagini che assolutamente eccederebbero quello che credo sia preprio il limite dell'equità.

Prego pertanto il ministro d'abbandonare l'ultimo comma di questo articolo.

MURATORI. Chiedo di parlare. PRESIDENTE Ne ha facoltà.

MURATORI. Prego l'onorevole ministro di volere accettare una modificazione al primo comma. Invece di sei mesi, proporrei che il termine per ricorrere all'autorità giudiziaria fosse portato ad un anno. Col testo unico della legge non si stabilisce un ter-

mine: si determina prima il ricorso all'au. torità amministrativa, e poi il ricorso all'autorità giudiziaria Ora, mantenendo questa procedura, ne viene la conseguenza che il termine di sei mesi fissato dall'articolo 22, non può avere pratica applicazione, perchè in sei mesi non si può ottenere la risoluzione amministrativa... (Interruzioni).

DE NICOLA. I sei mesi decorrono dalla notificazione della decisione.

MURATORI. Non l'avevo visto: il disegno di legge è stato messo all'ordine del giorno iersera; ed io, non avendo potuto leggerlo che ora, tumultuariamente, non avevo fatto attenzione a quest'ultimo inciso cui accenna il mio amico De Nicola.

In ogni modo, insisto sull'emendamento di prorogare il termine di sei mesi ad un

Spero poi che l'onorevole ministro delle finanze, nella sua equità, vorrà accettare le considerazioni svolte dall'onorevole Fiamberti in ordine al secondo comma del detto articolo. Ricordi il ministro che una proposta simile fu fatta dall'onorevole Giolitti; ma gli Uffici della Camera, dopo averla lungamente discussa, la respinsero.

Qu sta propesta gener ca e larga, dà diritto all'agente fiscale di esaminare tutte le carte, tutti i libri dei commercianti e dei privati, per vedere se siano in regola con le tasse sugli affari. Non è più la tassa che grava sul contribuente, ma il modo di attuazione, è un sistema inquisitoriale, che non può essere tollerato, perchè oltre all'essere esoso viola tutti i principî di equità ed i diritti del commercio e del credito. Prego quindi l'onorevole ministro di accettare la soppressione del secondo comma dell'articolo 33.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

ALESSIO GIULIO relatore. La Giunta del blancio, esaminando questo ultimo comma dell'articolo 22 diventato 33, si era preoccupata del fatto che con la formula presentata dal Governo in realtà potessero avvenire gl'inconvenienti accennati dagli onorevoli Muratori e Fiamberti. Difatti con quella formula si poteva dubitare che i registri, gli atti e gli scritti, anche se non soggetti a tasse di bollo, potessero essere argomento di disamina da parte degli agenti del fisco. Perciò aggiunse l'espressione: soggetti a tasse di bollo e di cui all'articolo 55 della legge sul bollo. Con ciò ottenne di lasciare immutato il sistema vigente, cioè di mantenere la disposizione dell'arti-

colo 55 del testo unico esistente il quale articolo dispone: «I negozianti, i tipografi, i litografi, gli albergatori, i locandieri, i pesatori e generalmente tutti coloro che debbono tenere libri e registri bollati, come pure i notai, segretari, cancellieri e qualunque funzionario od amministratore pubblico dovranno permettere l'esame dei loro libri registri minutari, atti, scritti e carte agli agenti indicati nel precedente articolo, che muniti di speciale autorizzazione amministrativa loro sipresentassero o ne facessero, richiesta....».

Camera dei Deputati

Perciò questa indagine si riferisce unicamente ai registri e libri bollati. Nella pratica avveniva che un atto che era in regola con le tasse di bollo non fosse in regola con quella sul reg stro: era quindi giusto mettere l'Amministrazione in condizioni di potersi difendere non solo nei riguardi della frode alla legge sul bollo, ma anche nei riguardi delle frodi commesse alle altre leggi di registro. alle altre leggi di tasse sugli affari. Quindi la corr zione che ha introdotto la Giunta del bilancio è tale da togliere, a mio giudizio, il pericolo accennato dagli onorevoli Fiamberti e Muratori; mantiene la vigilanza dell'Amministrazione nei limiti attuali, nei limiti esistenti, salvo che non si viene a consacrare una contraddizione che a volte si potesse trovare in atti bollati e non registrati.

Ora la Commissione del bilancio in questo disegno di legge è partita da due criteri; dal criterio di togliere tutto ciò che vi potesse essere di vessatorio nella elevat zza della aliquota e contemporaneamente dal criterio di garantire l'erario, dove eventualmente potesse avvenire una frode. Ecco perchè in questa parte essa ha accettato il concetto d 1 Governo. A suo giudizio la mod'ficazione della Commissione del bilancio, charisponde alle osservazioni sollevate dall'onorevole Muratori e dall'onorevole Fiambert', può essere accettata dalla Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole De Nicola ha facoltà di parlare.

DE NICOLA. Mi associo agli onorevoli Fiamberti e Muratori nel pregare l'onorevole ministro delle finanze di voler consentire alla soppressione del comma ultimo dell'articolo 32 non per le ragioni dette dall'onorevole Fiamb rti, ma per un'altra. Le ragioni dette dall'onorevole Fiamberti hanno trovato una prova trionfale nella risposta data dall'onorevole relatore, il quale richiamandosi all'articolo 55 del testo unico, ha dimostrato come non si sia introdotta veLEGISLATURA > 1/1 - 1 SESSIONE

- DISCUSSIONI

TORNATA DEL 25 GENNAIO 1911

runa innovazione nella legge che oggi discutiamo; ma io credo che l'innovazione sia grave per la seconda parte di quel comma, là dove dice che dev'essere accertata auche l'osservanza di ogni altra legge concernente tasse sugli affari.

Oggi per l'articolo 55 il fisco non ha che un solo diritto e cioè di vedere se i registri, gli atti e gli scritti siano o non siano bollati: non ha il diritto di esaminare il contenuto degli atti, dei registri e degli scritti al fine della osservanza delle altre leggi fiscali. Noi verremmo a conferire oggi al fisco, con questa legge, non solo il diritto di esaminare l'esteriorità dei registri e degli atti per vedere se siano o no bollati, ma a confermare addirittura il diritto di esaminare e studiare il contenuto di quei registri od atti, per vedere se siano osservate tutte le altre norme della legge sulla tassa degli affari.

Ora questa mi pare addirittura una concessione eccessiva e grave ai poteri del fisco. Quindi mi auguro che l'onorevole ministro voglia consentire nella nostra preghiera, di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 33.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

FACTA, ministro delle finanze. L'onorevole Muratori non ha insistito, io credo,
nella sua proposta di portare ad un anno
il termine di sei mesi fissato nel primo
comma: e qualora insistesse, lo pregherei di
non farlo, perchè dopo che è stato accertato che questo termine decorre soltanto
dalla notificazione, mi pare che non ci
sia bisogno di estenderlo, come egli vorrebbe.

Riguardo alla accusa di una soverchia fiscalità che si sarebbe determinata negli agenti finanziari, con la possibilità di accertamenti di altre contravvenzioni, che non siano quelle contemplate nell'articolo 55, parve al Governo che fosse opportuna questa difesa della finanza in quanto che sarebbe stata anche strana la posizione dell'agente fiscale, il quale viene a constatare la flagrante violazione di articoli di legge senza poterli in nessun modo accertare. Io domando come, nella diuturna lotta che si dibatte fra amministrazione e contribuente, nella quale il contribuente tenta di sottrarre più che sia possibile allo Statola materia imponibile, non sia legittima la difesa dello Stato. Allorquando un suo agente si trova dinanziad una flagrante ed esplicita violazione di legge, come può arrestare l'opera sua ed assistere impassibile a questa violazione della legge?

Mi pare che questo sarebbe eccessivo. Nè credo che le argomentazioni addotte dagli onorevoli Fiamberti e De Nicola possano dare carattere di inasprimento a questa disposizione. Il richiamo all'articolo 55 delinea quale sia la natura di questa disposizione di legge.

Ora, poichè questo rientra nella legislazione che già abbiamo, e unicamente si dà facoltà a colui che si trovi dinnanzi alla constatazione di un fatto, di potere questo fatto colpire e denunziare, a me pare che ciò costituisca quella difesa normale, quotidiana, che noi dobbiamo opporre alle continue astuzie del contribuente, che, da parte sua, tenta di sottrarvisi.

Quindi io sono obbligato ad insistere su questo articolo 33, il quale ha appunto questo carattare di difesa della finanza, affidata ai suoi agenti, e non deve mettere questi agenti nella condizione di passare sopra a frodi che siano legalmente accertate.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Molina.

MOLINA. Io non trovo che la dizione del secondo comma dell'articolo 33 sia così chiara come la pretende l'onorevole relatore. Consentite che lo legga: « Con l'esame dei registri, atti e scritti...

ALESSIO GIULIO, relatore. Soggetti a tassa di bollo.

MOLINA. « ...di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi sul bollo, deve essere accertata anche l'osservanza di ogni altra legge concernente tasse sugli affari ».

Ora qui non è detto che la constatazione della violazione delle altre leggi sugli affari sia limitata a quei libri soggetti alla tassa sul bollo; ma contemporaneamente all'esame di questi libri l'agente dell'imposte va nello studio di un negoziante ed esamina qualunque carta.

Questo è così incerto e confuso che io vi assicuro che, se fossi agente delle imposte, vorrei esaminare tutto quanto, a mio giudizio, potesse rivelarmi una contravvenzione sul bollo. Quindi pregherei di dare una dizione più chiara e precisa a questo comma.

FACTA, ministro delle finanze. È chiarissima la dizione: mi pare che sia così chiara, che io non ne concepirei un'altra più chiara di questa.

MURATORI. Chiedo di parlare: PRESIDENTE. Ella ha già parlato su questo articolo.

MURATORI. Vorrei dire una sola parola, per una dichiarazione...

PRESIDENTE. Parli.

MURATORI. ...e anche in risposta a quanto hanno detto il relatore e il ministro.

Il secondo comma dell'articolo 33 richiama, come ha detto l'onorevole De Nicola l'articolo 55 della legge, testo unico; articolo che è gravissimo per sè. Noi contrastiamo la modificazione introdotta, non per quello che già esiste nella legge, ma per l'ultima disposizione aggiuntiva, là dove dice che deve essere accertata anche l'osservanza di ogni altra legge concernente le tasse sugli affari.

Di modo che, quando l'onorevole ministro nella sua equità confronterà la disposizione dell'articolo 55, che è per sè gravissima, perchè permette all'agente delle tasse di verificare tutti i registri, sia dei commercianti, sia dei locandieri, sia di coloro che trattano affari in genere sia anche dei causidici, che possono tenere un libro, la confronterà coll'aggiunta odierna, rileverà lo sconfinato arbitrio che si accorda all'agente fiscale per l'accertamento in qualunque modo della esistenza di atti colpiti dalla legge.

Nè vale il dire quello che ha detto or ora il ministro delle finanze, che cioè quando l'agente delle tasse si trova di fronte ad un atto flagrante consumato dal contribuente, l'agente delle tasse ha diritto di verificare ed accertare.

Non si tratta di flagranza; qui bisognava ricercare ed inquirire sino a violare il segreto professionale.

Prego l'onorevole ministro di non insistere nel secondo comma, e mi appello pure al relatore della Commissione, perchè consenta alla soppressione di un inciso vessatorio ed ingiusto.

FORTUNATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fortunati.

FORTUNATI. L'onorevole relatore si è reso benemerito degli industriali e commercianti italiani cercando di attenuare tutte le asprezze di questo disegno di legge, quale venne proposto dall'onorevole ministro delle finanze. Se egli avesse assistito a Bologna al Congresso degli industriali, il quale fu convocato proprio nei giorni nei quali fu presentato alla Camera questo disegno di legge, avrebbe visto quale ostile accoglienza esso ebbe, non già per l'aggravamento fiscale, del che a dir vero nessuno si lagnò eccessivamente, ma per le coartazioni inqui-

sitorie e vessatorie che questo disegno di legge conteneva.

Fra le disposizioni considerate più vessatorie è per l'appunto quella contenuta nell'attuale articolo 33, che portava allora il numero 22. L'onorevole relatore in sostanza è quasi del nostro parere; egli ha creduto di fare salve le ragioni dei commercianti permettendo l'esame dei soli atti soggetti a bollo. Ma, se egli ricorda quello che è proposto prima di questo articolo 33, vedrà che non c'è ormai dopo questa legge nessun atto che sfugga al bollo nelle aziende commerciali e industriali.

L'onorevole ministro ha osservato che si vuole colpire la flagrante violazione della legge. Ora, mentre è facile constatare la flagrante violazione in materia di bollo, non so comprendere come possa colpirsi la flagrante violazione della legge sul registro, – giacchè di questo si tratta evidentemente – senza leggere tutti gli atti e scritti di cui parla questo articolo. Quindi, naturale conseguenza, la inquisizione di tutti gli atti in materia industriale e commerciale fatta anche quotidianamente in tutte le aziende; e questa è davvero pretesa eccessiva ed assurda.

Per queste considerazioni, io voterò contro questa disposizione.

FIAMBERTI. Onorevole Presidente, chieggo la divisione per la votazione dei due commi.

PRESIDENTE. Sta bene. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ALESSIO GIULIO, relatore. Io non aggiungerò che brevissime considerazioni.

È sempre difficile tutelare l'interesse dello Stato. È proprio uno dei caratteri di chi si occupa di finanza di difendere per quanto è possibile l'interesse generale. Malgrado ciò appare più simpatica la difesa dell'interesse del contribuente anche se questo contribuente, come molte volte avviene, froda la legge.

Noi dobbiamo metterci in questa situazione: dobbiamo domandare allo Stato che le nostre leggi fiscali diventino miti per quanto è possibile nelle aliquote e non assoggettino ad imposta se non ciò che rappresenta realmente un trasferimento.

Ma quando abbiamo dinanzi il caso di un ufficiale del registro il quale considera un atto bollato e trova che questo atto è in regola con la legge sul bollo ma non è in regola con la legge sul registro... (Interruzioni — Commenti).

Voci. Ma come fa ?

ALESSIO GIULIO, relatore. ...bisogna naturalmente che lo legga. (Nuove interruzioni).

È ben giusto che egli si trovi in condizioni da difendersi. Voi vi preoccupate troppo dell'interesse del contribuente il quale è abituato a frodare lo Stato, ma non vi preoccupate affatto dell'interesse dello Stato. (Esclamazioni — Interruzioni — Commenti).

GRIPPO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIPPO. Prego la Camera di considerare con molta calma questa disposizione che può avere effetti gravissimi. Perchè noi apriamo l'adito ad indagare su atti che possono essere coperti dal segreto professionale ed industriale (Benissimo!); e basterà l'indiscrezione di un agente per portare al fallimento un industriale. (Benissimo!)

Badiamo bene a quello che si vuol fare. (Approvazioni vivissime — Commenti).

FACTA, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, ministro delle finanze. Credo che le spiegazioni date dall'onorevole relatore, il quale ha fatta la narrazione della genesi dell'articolo di questa legge, indichino che noi ci dibattiamo più in una questione di forma che di sostanza. (Interruzioni—Denegazioni).

Non era certamente intenzione nè del Governo nè della Commissione, di formulare un articolo, che avesse delle conseguenze così gravi, come quelle che sono state designate testè da alcuni oratori, e credo che possiamo benissimo trovarci d'accordo nel ricercare una formula, la quale chiarisca il nostro concetto ed elimini i pericoli, senza turbare la sostanza della legge e specialmente l'articolo 55. (Benissimo!)

Mi pare quindi che possiamo metterci di accordo con l'onorevole relatore, per studiare nna formula, la quale, esplicando il concetto della legge ed eliminando i pericoli temuti, tolga i dubbi sollevati e tuteli la finanza.

Se la Camera crede, potremo concretare questa sera, insieme, la formula nuova e portarla domani alla discussione. (Approvazioni)

Propongo quindi che il seguito della discussione del disegno di legge sia rimesso a domani. (Benissimo!)

PRESIDENTE. L'onorevole ministro propone dunque di rimettere a domani il

seguito di questa discussione. Se non sorgono opposizioni, così rimarrà stabilito.

(Così è stabilito).

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta e invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari procedono alla numerazione dei voti).

Verificazioni dei poteri.

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni, nella tornata pubblica di oggi, ha verificato non essere contestabili le elezioni seguenti; e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarato valide le elezioni medesime:

Collegio di Voltri - Tassara Giovanni; Collegio di San Giovanni in Persiceto -Ferri Giacomo.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e, salvo i casi d'incompatibilità preesistenti e non conosciuti sino a questo momento, dichiaro convalidate queste elezioni.

La Giunta delle elezioni medesima, sostituendosi all'assemblea dei presidenti pel collegio di Città Sant'Angelo, ha dichiarato eletto, nella votazione di ballottaggio, l'ingegnere Mario Chiaraviglio.

Risultamento della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

« Per il mantenimento del Liceo musicale

di Santa Cecilia in Roma »:

(La Camera approva).

« Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1910 al 30 giugno 1911 »:

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiate — Abbruzzese — Abignente — Abozzi — Agnesi — Agnini — Aguglia — — Albasini — Alessio Giovanni — Alessio Giulio — Amici Giovanni — Amici Venceslao — Ancona — Angiu — Aprile — Arlotta — Artom — Aubry.

Baccelli Alfredo — Baldi — Balsano — Barzilai — Baslini — Battaglieri — Battelli — Bergamasco — Bertolini — Bianchi Emilio — Bignami — Bizzozero — Bocconi — Bonomi Ivanoe — Borsarelli — Brunialti — Buccelli — Buonanno — Buonvino.

Cacciapuoti — Caetani — Calissano — Calisse — Camera — Camerini — Cameroni — Campanozzi — Cannavina — Cao-Pinna — Capece-Minutolo Alfredo — Carboni-Boj — Carboni Vincenzo — Casalini Giulio — Casciani — Caso — Cassuto — Castoldi — Cavagnari — Cermenati — Chimirri — Ciacci Gaspare — Ciappi Anselmo — Ciccarone — Cimorelli — Ciocchi — Ciraolo — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Codacci-Pisanelli — Congiu — Cornaggia — Corniani — Cottafavi — Cotugno — Credaro — Cutrufelli.

Dal Verme — Danieli — Dari — De Amicis — De Bellis — Dell'Arenella — De Marinis — De Nava Giuseppe — De Nicola — De Seta — De Viti De Marco — Di Bagno — Di Cambiano — Di Frasso — Di Marzo — Di Palma — Di Robilant — Di Rovasenda — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Di Trabia.

Fabri — Facta — Faelli — Falcioni — Falletti — Fani — Fazi — Ferraris Maggiorino — Ferri Giacomo — Fiamberti — Fortunati — Foscari — Fraccacreta — Fusco Alfonso — Fusinato.

Gallenga — Gallini Carlo — Gallino Natale — Gallo — Gargiulo — Gazelli — Gerini — Giovanelli Edoardo — Goglio — Graziadei — Grippo — Guarracino — Guicciardini.

Lacava — Larizza — La Via — Leali — Lembo — Leonardi — Loero — Longinotti — Lucernari — Luciani — Lucifero — Luzzatti Luigi — Luzzatto Arturo.

Macaggi — Malcangi — Manfredi Giuseppe — Manfredi Manfredo — Mango — Manna — Martini — Masi — Materi — Maury — Mazzitelli — Mendaja — Merlani — Mezzanotte — Mileto — Mirabelli — Molina — Montauti — Montemartini — Montresor — Montù — Morelli Enrico — Mo

relli-Gualtierotti — Mosca Tommaso — Muratori — Musatti.

Nava Cesare — Nava Ottorino — Negri de Salvi — Negrotto — Niccolini Giorgio — Niccolini Pietro — Nitti — Nofri — Nuvoloni.

Orlando Salvatore — Orlando Vittorio Emanuele — Ottavi.

Padulli — Pais-Serra — Pala — Pantano — Paparo — Paratore — Pasqualino-Vassallo — Patrizi — Pavia — Pellecchi — Pinchia — Podestà — Pozzato — Pozzi Domenico.

Queirolo.

Raineri — Rampoldi — Rasponi — Rattone — Rava — Riccio Vincenzo — Rienzi — Rizza — Roberti — Rocco — Romussi — Ronchetti — Rondani — Rota Francesco — Roth — Rubini — Ruspoli.

Saechi — Salandra — Salvia — Sanjust — Santamaria — Saporito — Scalini — Scellingo — Schanzer — Sichel — Sighieri — Silj — Simoncelli — Solidati-Tiburzi — Sonnino — Soulier — Squitti — Suardi.

Talamo — Tedesco — Teodori — Teso — Tinozzi — Toscano — Turco.

Vaccaro — Valenzani — Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Venditti — Venzi — Viazzi — Vicini — Visocchi.

Wollemborg.

Sono in congedo:

Bonicelli.

Calleri — Calvi — Camagna — Carmine — Ciartoso — Cimati.

Da Como — De Novellis — Dentice — Di Saluzzo.

Ferraris Carlo - Francica-Nava.

Giaccone - Girardi.

Maraini - Margaria.

Pini.

Rizzetti - Romanin-Jacur.

Santoliquido — Semmola.

Sono ammalati:

Bolognese.
Cappelli — Cesaroni.
Degli Occhi.
Gattorno.
Matteucci.
Rossi Eugenio.

Assente per ufficio pubblico:

Messedaglia.

Interrogazioni e interpellanze.

PRESIDENTE, Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze.

CAMERINI, segretario legge:

- « Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere con quale diritto e per quali motivi il prefetto di Udine insediava nella cappellania di Villa Santina, per mano d'un commissario distrettuale, il cappellano nominato dalla Curia. « Morgari ».
- « Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro degli affari esteri per sapere quanto vi sia di vero nella notizia data dai giornali, della concessione che sarebbe stata fatta ad una società austriaca di esercitare la navigazione sul lago di Garda e quale sia stata al riguardo l'azione del nostro Governo.

« Cesare Nava ».

« Il sottoscritto interroga gli onorevoli ministri dei lavori pubblici e delle poste e telegrafi per conoscere i motivi pei quali non si è mantenuto l'impegno di far sbarcare a Terranova la posta ed i passeggieri dei piroscafi postali di Stato, allorchè per forza di tempo queste operazioni non possano esser prontamente eseguite a Golfo Aranci.

« Pala ».

Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e di grazia e giustizia per conoscere le ragioni mercè le quali il comune di Lago Santo (Ferrara) è obbligato tuttora a contribuire con lire 420 annue al pagamento della congrua parrocchiale, vedendosi perpetuato dalle imposizioni dell'autorità politica l'obbligo delle « decime » e delle « primizie » abolito dalle leggi vigenti.

« Marangoni ».

- « Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio, per sapere se non ritenga opportuno di presentare un disegno di legge per combattere il Maggiolino (Meloloutha vulgaris). « Rattone ».
- « Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e delle poste e dei telegrafi sulle difficoltà che si frappongono all'impianto elettrico per la ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife.
 - « Scorciarini-Coppola ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Governo sui confiitti agrari di Romagna. « De Viti De Marco ».

PRESIDENTE, Le interrogazioni, testè lette, saranno inscritte nell'ordine del giorno; e così pure l'interpellanza, qualora il ministro interessato non vi si opponga nel termine regolamentare.

SALANDRA. Chiedo di parlare.

Per l'ordine dei lavori parlamentari.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Salandra.

SALANDRA. Ho chiesto di parlare per chiedere al presidente del Consiglio quale sia il pensiero del Governo sopra l'ordine dei nostri lavori. I bilanci dovevano avere la precedenza su tutto, e, fortunatamente, oggi li abbiamo esauriti. Ma è avvenuto che, in mezzo a tante tombole e a tante autorizzazioni a procedere, si è presa ieri sera e messa all'ordine del giorno improvvisamente una legge molto importante; e questo ha reso meno proficua di quello, che avrebbe potuto essere, la sua discussione, se il fatto l'avessimo saputo prima.

È bene che la cosa non si ripeta; e perciò è necessario che da tutti noi si sappia quali sono gli intendimenti del Governo, quali le leggi, che il Governo crede che debbano avere la precedenza. L'ordine aritmetico dello elenco che ci stà sott'occhi poco giova, essendovi alcune domande di autoizzazione a procedere e alcune leggi, che si sa bene non si discuteranno mai, nonchè molte tombole. Questo in generale.

Vorrei anche precisare la mia domanda sopra un punto dell'ordine del giorno. Subito dopo le tombole e le domande di autorizzazione a procedere, vi è al numero 50 il disegno per modificazioni alla legge elettorale politica ed alla legge comunale e provinciale.

Questa legge fu dichiarata dal presidente del Consiglio, il giorno in cui presentò alla Camera il suo programma di Governo, una legge di somma necessità e di somma urgenza. (Interruzioni).

Ho forse sbagliato il numero?... Del resto tutti ci intendiamo. Questa legge il presidente del Consiglio la dichiarò di somma necessità ed urgenza nella esposizione del suo programma di Governo, e fu in quel punto applaudito da tutta la Camera, anche da me, perchè tutti riteniamo che sia ormai giunto il momento di porre un termine ai brogli, alle violenze,

- DISCUSSIONI - TORNATA DEL 25 GENNAIO 1911 LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE -

alle sopraffazioni, alle mancate proclamazioni, che vanno inquinando le nostre fedi di nascita. Nè purtroppo i costumi elettorali non si sono migliorati in questo periodo di tempo! Lo dimostrano casi recentissimi.

Ora io domando al presidente del Consiglio se e quando egli intenda che questa legge, per me necessarissima, e tale l'ha giudicata egli pure, venga in discussione innanzi alla Camera.

Designi il momento che gli sembra più adatto; a me pare opportuno che si profitti di questo intervallo tra i bilanci esauriti e quelli di là da venire per intraprendere una discussione, alla quale credo tutta la Camera pensi con molto interesse, e che nessuno penso riterrà non necessaria.

Laonde, concludendo, io chiedo al presidente del Consiglio le sue idee in generale sul programma dei nostri lavori, e, specificatamente, quando il Governo crede che si debba procedere alla discussione delle cennate modificazioni alla legge elettorale politica.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

LUZZĂTTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. L'onorevole Salandra mi coglie all'improvviso (Si ride), ed in forma modesta mi domanda cose straordinarie.

SALANDRA. Non potevo fare altrimenti, non avevo altra ora; ma se il presidente del Consiglio mi vuol rispondere do-

LUZZATTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Noi abbiamo intanto all'ordine del giorno, dopo questa legge, alcune altre leggi che credo utile non perdano il loro turno: nuovo organico per l'Amministrazione della guerra, concessione al comune di Roma della Regia nave 3tella Polare: (Commenti) modificazioni dell'organico del personale degli archivi di Stato...

Voci. Questa sì!

LUZZATTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. ...che è legge desideratissima e chiesta da uomini, i quali tutta Italia onora (ne cito un solo, il benemerito

senatore Villari), ed altre leggi. Inoltre presi impegno ieri, di dichiarare oggi alla Camera quando debba essere discussa, secondo il mio pensiero, la mozione per il caro dei viveri, ed io crederei, che si potrebbe discuterla venerdì.

COTTAFAVI. Giorno di magro! (Vivissima ilarità)

LUZZATTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Alle altre domande dell'onorevole Salandra, che richiedono una meditazione corrispondente alla loro gravità, poichè egli nella grazia sua mi concede di pensarci su, risponderò un altro giorno. (Si ride).

SALANDRA. Ma io desidererei sapere quando mi risponderà, per non infastidire la Camera con altre mie domande.

LUZZATTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Non siamo alla fine dei lavori parlamentari, ed io le risponderò, onorevole Salandra, con una sollecitudine che le farà certamente piacere. Per ora le basti questo. (Si ride).

SALANDRA. Ed io mi riserbo di ritornarci sopra. Sta in fatto che non me lo ha saputo dire. (Commenti).

Sull'ordine del giorno di domani.

PRESIDENTE. Veniamo all'ordine del giorno.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gallini. GALLINI. Chiedo all'onorevole presidente del Consiglio, che ha benevolmente dichiarato di consentire, la iscrizione nell'ordine del giorno di domani del disegno di legge: « Istituzione di una scuola tecnica in Pavullo ».

LUZZATTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Non ho alcuna difficoltà.

MATERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATERI. Io chiederei che fosse inscritto nell'ordine del giorno di demani lo svolgimento della proposta di legge: « Costituzione in comune di Calciano, frazione del comune di Garaguso ».

PRESIDENTE. Non essendovi opposizione da parte del Governo, così rimane stabilito.

MOLINA, Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINA. Anche per liberare l'ordine del giorno da una delle tante incriminate tombole, io proporrei di inscrivere nell'ordine del giorno di domani la proposta di legge « Tombola a favore del Laboratorio romano della Società Nazionale « Margherita » di patronato per i ciechi ».

Voci. È inutile!.. Le tombole sono state tutte bocciate dal Senato!..

MOLINA. Va bene... la bocceranno, ma intanto liberiamocene!..

FACTA, ministro delle finanze. Per me, non ho alcuna difficoltà....

PRESIDENTE. Allora inscriveremo anche questa.

La seduta termina alle 19.20.

Ordine del giorno per la seduta di domani:

- 1. Interrogazioni.
- 2. Svolgimento delle seguenti proposte di legge:

del deputato Pais-Serra per un assegno vitalizio ai superstiti volontari delle guerre dell' indipendenza nazionale;

del deputato Materi per la costituzione in comune di Calciano frazione del comune di Garaguso.

3. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Provvedimenti a favore dell'industria del petrolio (690).

4. Seguito della discussione sul disegno di legge:

Modificazione di alcune disposizioni delle leggi relative alle tasse di registro, di bollo e per le concessioni governative (492).

Discussione dei disegni di legge:

- 5. Istituzione di una scuola tecnica in Pavullo (137).
- 6. Nuovo organico per l'Amministrazione centrale della guerra (668).
- 7. Concessione gratuita al Comune di Roma della Regia nave « Stella Polare » (649).
- 8. Modificazioni all'organico del personale degli Archivi di Stato (577).
- 9. Tombola a favore del Laboratorio romano della Società nazionale « Margherita » di patronato per i ciechi (430).
- 10. Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione, e tasse sui contratti di Borsa (168).
- 11. Facoltà al Governo di modificare la circoscrizione giudiziaria dei mandamenti e dei circondari (138).
- 12. Riforma della legge 7 luglio 1907, n. 526, sulle piccole società cooperative agricole e sulle piccole associazioni agricole di mutua assicurazione (125).
- 13. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Cornaggia per contravvenzione (139).
- 14. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Magno Magni per il reato di vendita di voto in concordato (197).
- 15. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Maraini Emilio per contravvenzione (148).
- 16. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Brandolin per intervento come padrino in duello (112).

- 17. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Casalegno, per ingiurie e minaccie continuate e per oltraggio a pubblico ufficiale (229).
- 18. Modificazioni alle leggi sui limiti di età degli ufficiali generali (301).
- 19. Indennità ai deputati e incompatibi lità parlamentari (121, 122, 140).
- 20. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di San Giovanni in Persiceto, Castelfranco d' Emilia, Crevalcore e del ricovero di Sant'Agata Bolognese (394).
- 21. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Forlimpopoli, Coriano, Mercato Saraceno, Montescudo, Sarsina, Cesenatico e Savignano di Romagna; dei ricoveri di mendicità di Bertinoro Gatteo, Sogliano al Rubicone, Longiano, Poggio Berni, Sant'Arcangelo di Romagna, S. Mauro di Romagna; e degli asili infantili di Montiano e Gambettola (411).
- 22. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Bibbiena, Poppi e Pieve S. Stefano (409).
- 23. Costituzione in comune della frazione di Bompensiere (Montedoro) (156).
- 24. Lotteria a favore degli ospedali di Girgenti e del comune di Santo Stefano Quisquina (299).
- 25. Tombola telegrafica a favore dell'ospedale Vittorio Emanuele II di Caltanissetta (419).
- 26. Tombola a favore degli ospedali riuniti di S. Miniato e dell'ospedale della Misericordia e Dolce di Prato (426).
- 27. Tombola a beneficio degli ospedali di Pistoia, Tizzano e S. Marcello Pistoiese (432).
- 28. Tombola telegrafica a beneficio del ricovero intercomunale per la vecchiaia in Rodigo e per l'ospedale di Sabbioneta (393).
- 29. Modificazioni alla legge elettorale politica ed alla legge comunale e provinciale (253).
- 30. Conversione in legge del regio decreto n. 106 del 31 gennaio 1909 che approva la convenzione per l'esercizio da parte dello Stato della ferrovia a vapore tra la stazione di Desenzano ed il lago di Garda (219).
- 31. Modificazioni all'organico del personale di educazione e di sorveglianza dei riformatori governativi (416).
- 32. Autorizzazione di spesa per l'attuazione della legge 14 luglio 1907, n. 503, che dichiara monumento nazionale i beni di Garibaldi in Captera (428).
- 33. Tombola a beneficio dell'Ospedale di San Lorenzo in Colle Val. d'Elsa. (436).

- 34. Tombola a favere degli ospedali di Cecina e Piombino (435).
- 35. Per gli studi di perfezionamento degli uditori giudiziari (354).
- 36. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Leali per ingiurie, minaccie e lesioni colpose (162).
- 37. Costituzione in Comune autonomo della frazione di Chiuppano (163).
- 38. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Rimini e di Montiano (Rimini) e del ricovero di mendicità pei vecchi di Verrucchio (Rimini) (503).
- 39. Pensione ed indennità agli operai della Zecca (472).
- 40. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Ruspoli per diffamazione continuata (448).
- 41. Approvazione del trattato di commercio e navigazione concluso fra l'Italia ed il Cile il 12 luglio 1898 (361).
- 42. Lotteria a favore delle Congregazioni di carità di Brindisi e di Gallipoli (565.)
- 43. Divisione in due del comune di Arizzano (534).
- 44. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Ruspoli per reato di cui all'articolo 105 della legge elettorale politica (486).
- 45. Proroga del periodo assegnato per il pagamento delle annualità dovute dai comuni delle provincie Venete e di Mantova, in rimborso delle somme pagate dallo Stato per spedalità di sudditi poveri italiani ricoverati negli ospedali Austro-Ungarici ai sensi della legge 21 gennaio 1897, n. 35 (186).
- 46. Interpretazione autentica della legge 25 febbraio 1901, n. 57, relativamente ai diritti di stabilità e al licenziamento dei veterinari municipali (526).
- 47. Istituzione della Banca centrale della cooperazione e del lavoro (347).
- 48. Lotteria a favore dell'Ospizio marino e ospedale dei bambini « Enrico Albanese », e della Associazione contro la tubercolosi di Palermo (364).
- 49. Modificazioni alla legge elettorale politica (96 e 96-bis).
- 50. Ordinamento dell'albo giudiziario degli ingegneri, architetti ed agronomi (591).

- 51. Convalidazione del regio decreto 9 agosto 1910, n. 594, che ammette al dazio di lire 4 il quintale l'olio di arachide destinato alla fabbricazione del sapone e modifica una nota del repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali (669).
- 52. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Targioni per appropriazioni indebite (685).
- 53. Conversione in legge del regio decreto 25 novembre 1909 che permette la costruzione e l'ampliamento di edifici destinati ai servizi della difesa marittima nelle aree demaniali della zona falcata del porte di Messina (583).
- 54. Conversione in legge del regio decreto 19 maggio 1910, n. 283, concernente l'approvazione dei bilanci e di altre deliberazioni dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (600).
- 55. Istituzione di una stazione astronomica a Carloforte (Sardegna) (606).
- 56. Accordo italo-francese per la protezione dei giovani operai italiani in Francia e dei giovani operai francesi in Italia (602).
- 57. Tombola a favore di opere espitaliere di Messina, Milazzo, Castroreale, S. Pietro Patti, S. Angelo di Brolo, Santa Teresa di Riva e Francavilla (675).
- 58. Esclusione della zona del comune di Taormina situata sul monte Tauro dall'applicazione del regio decreto 18 aprile 1909, n. 193 (694).
- 59. Aggregazione di Fano Adriano al mandamento di Montorio al Vomano (222).

Sospesa la discussione:

- 60. Modificazione all'articolo 88 della legge elettorale politica (387).
- 61. Relazione della Giunta delle elezioni sull'accertamento dei deputati impiegati (Documento VIII-bis).

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

Roma, 1910 - Tip. della Camera dei Deputati.